



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Sotto gli auspici della Presidenza italiana del G7



Under the auspices of the Italian Presidency of the G7

# LA PROFESSIONE FORENSE

*3<sup>a</sup> edizione*

*a cura di Lucio Del Paggio*



Wolters Kluwer





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Sotto gli auspici della Presidenza italiana del G7



Under the auspices of the Italian Presidency of the G7

# LA PROFESSIONE FORENSE

*3<sup>a</sup> edizione*

*a cura di Lucio Del Paggio*



Wolters Kluwer

In copertina: Logo degli incontri promossi dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della Presidenza Italiana del "G7".

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

## SOMMARIO

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA.....** pag. 1

### PROFESSIONE AVVOCATO

**Legge 31 dicembre 2012 n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.....** pag. 46

**Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore .....** pag. 111

**Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 - Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.....** pag. 181

**Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 - Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni interne professionali.....** pag. 215

**Legge 4 marzo 1991 n. 67 - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. ....** pag. 223

**Legge 12 luglio 2017, n. 113 - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi .....** pag. 225

### REGOLAMENTI DEL CNF DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 247/2012

**REGOLAMENTO 11 aprile 2013, n. 1 - Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative .....** pag. 237

**REGOLAMENTO 19 aprile 2013, n. 2 - Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino.....** pag. 241

<b>REGOLAMENTO 22 novembre 2013, n. 3</b> - Norme per la riscossione dei contributi .....	pag. 245
<b>REGOLAMENTO 13 dicembre 2013, n. 4</b> - Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione .....	pag. 249
<b>REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1</b> - Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (ai sensi dell'art. 50, co. 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247).....	pag. 256
<b>REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2</b> - Procedimento disciplinare (ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247) .....	pag. 267
<b>REGOLAMENTO 20 giugno 2014, n. 3</b> - Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi .....	pag. 294
<b>REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 4</b> - Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.....	pag. 299
<b>REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6</b> - Regolamento per la formazione continua .....	pag. 304
<b>REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1</b> - Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori .....	pag. 328

### **REGOLAMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 247/2012**

<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 10 marzo 2014 n. 55</b> - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .....	pag. 335
---	----------

<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 10 novembre 2014 n. 170</b> - Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (V. ora la Legge 12 luglio 2017, n. 113).....	pag. 361
<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6</b> - Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.....	pag. 373
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 11 marzo 2015 n. 38</b> - Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .....	pag. 376
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 12 agosto 2015 n. 143</b> - Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ...	pag. 378
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 12 agosto 2015 n. 144</b> - Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.....	pag. 380
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 4 febbraio 2016 n. 23</b> - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.....	pag. 389
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47</b> - Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.....	pag. 391

<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 25 febbraio 2016 n. 48</b> - Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.....	pag. 394
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 17 marzo 2016 n. 58</b> - Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.....	pag. 409
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 17 marzo 2016 n. 70</b> - Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.....	pag. 415
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 13 luglio 2016 n. 156</b> - Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .....	pag. 423
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 16 agosto 2016 n. 178</b> - Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.....	pag. 426
<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 22 settembre 2016</b> - Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato .....	pag. 437



<b>Decreto ministeriale Ministero della giustizia 14 febbraio 2017, n. 34</b> - Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .....	pag. 441
--	----------

### ALBO SPECIALE

<b>Legge 28 maggio 1936 n. 1003</b> - Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori .....	pag. 450
<b>Regio decreto 9 luglio 1936 n. 1482</b> - Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori .....	pag. 453
<b>Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 318</b> - Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati .....	pag. 456

### PRATICA, FORMAZIONE ED ESAMI

<b>Legge 24 luglio 1985 n. 406</b> - Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale .....	pag. 459
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 n. 101</b> - Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale .....	pag. 462
<b>Decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398</b> - Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .....	pag. 467

<b>Decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475</b> - Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.....	pag. 482
<b>Decreto legge 21 maggio 2003 n. 112</b> - Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.....	pag. 484

### CODICE CIVILE

<b>Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262</b> - Approvazione del testo del codice civile (Estratto).....	pag. 492
--	----------

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

<b>Regio decreto 28 ottobre 1940 n. 1443</b> - Approvazione del Codice di procedura civile (Estratto).....	pag. 496
--	----------

### DEONTOLOGIA

<b>Codice deontologico forense</b> .....	pag. 502
<b>Deliberazione garante per la protezione dei dati personali 6 novembre 2008 n. 60</b> - Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria	pag. 533

### PROFESSIONE FORENSE IN EUROPA

<b>Legge 9 febbraio 1982 n. 31</b> - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.....	pag. 547
<b>Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96</b> - Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.....	pag. 554

**Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206** - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania..... pag. 574

### ANTIRICICLAGGIO

**Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231** - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione..... pag. 668

### SPESE DI GIUSTIZIA

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115** - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (Estratto) ..... pag. 793

### ACCORDO SUL COMPENSO

**Nota esplicativa dell'Ufficio Studi del CNF del 12 ottobre 2017**..... pag. 808

**Scrittura avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale**..... pag. 815

**Scheda e dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi privacy e antiriciclaggio** ..... pag. 818

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)** ..... pag. 820

**Modello di comunicazione della prevedibile misura del costo della prestazione in forma semplificata per gli incarichi penali** ..... pag. 822

**Modello di comunicazione della prevedibile misura del costo della prestazione in forma semplificata per gli incarichi civili** ..... pag. 824

**Modello di comunicazione della prevedibile misura del costo della prestazione in forma semplificata per gli incarichi stragiudiziali**..... pag. 826

### STATUTI

**Statuto della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense** ... pag. 828

**Statuto della Fondazione dell’Avvocatura Italiana** ..... pag. 835

**Statuto della Scuola Superiore dell’Avvocatura** ..... pag. 843

## **PRESENTAZIONE**

La nuova Legge Professionale e le relative norme attuative, oltre al novero delle disposizioni che, sotto ogni profilo, disciplinano l'attività dell'Avvocato, costituiscono il contenuto di questa terza edizione del Codice "La Professione Forense", che il Consiglio Nazionale Forense mette gratuitamente a disposizione degli Ordini Territoriali, dei Collegi e di chi opera comunque nell'ambito dell'ordinamento e della deontologia forensi.

È una raccolta completa e facilmente consultabile: un ulteriore, utile tassello del mosaico che il CNF cerca di comporre nel mondo della conoscenza e della cultura della giurisdizione, da cui soltanto può scaturire ogni efficace strumento di tutela dei diritti.

Non a caso, dunque, nella copertina dell'opera è riportato il logo dell'eccezionale evento che ha visto raccolte, in splendida cornice, le Avvocature dei Paesi del G7, unite e sodali nel rifiuto del linguaggio dell'odio e nella riaffermazione del principio universale della difesa della legalità.

Andrea Mascherin



# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PRINCIPI FONDAMENTALI

**Art. 1** [1] L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[2] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

**Art. 2** [1] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**Art. 3** [1] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

[2] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

**Art. 4** [1] La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[2] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

**Art. 5** [1] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**Art. 6** [1] La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

**Art. 7** [1] Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

[2] I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

**Art. 8** [1] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

[2] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

[3] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

**Art. 9** [1] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[2] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Art. 10** [1] L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

[2] La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[3] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[4] Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

**Art. 11** [1] L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



**Art. 12** [1] La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

### TITOLO I Rapporti civili

**Art. 13** [1] La libertà personale è inviolabile.

[2] Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell' autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

[3] In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l' autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all' autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

[4] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

[5] La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**Art. 14** [1] Il domicilio è inviolabile.

[2] Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

[3] Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

**Art. 15** [1] La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

[2] La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell' autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

**Art. 16** [1] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

[2] Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

**Art. 17** [1] I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

[2] Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

[3] Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

**Art. 18** [1] I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

[2] Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

**Art. 19** [1] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Art. 20** [1] Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

**Art. 21** [1] Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

[2] La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

[3] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

[4] In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

[5] La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

[6] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

**Art. 22** [1] Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

**Art. 23** [1] Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

**Art. 24** [1] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

[2] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

[3] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

[4] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

**Art. 25** [1] Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

[2] Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

[3] Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

**Art. 26** [1] L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

[2] Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

**Art. 27** [1] La responsabilità penale è personale.

[2] L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

[3] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[4] Non è ammessa la pena di morte. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

**Art. 28** [1] I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## TITOLO II

### Rapporti etico-sociali

**Art. 29** [1] La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

[2] Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**Art. 30** [1] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

[2] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

[3] La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

[4] La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

**Art. 31** [1] La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

[2] Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

**Art. 32** [1] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

[2] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**Art. 33** [1] L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[2] La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

[3] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

[4] La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

[5] È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

[6] Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

**Art. 34** [1] La scuola è aperta a tutti.

[2] L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

[3] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

[4] La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### TITOLO III

#### Rapporti economici

**Art. 35** [1] La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

[2] Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

[3] Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

[4] Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

**Art. 36** [1] Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

[2] La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

[3] Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

**Art. 37** [1] La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

[2] La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

[3] La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

**Art. 38** [1] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

[2] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

[3] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

[4] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

[5] L'assistenza privata è libera.

**Art. 39** [1] L'organizzazione sindacale è libera.

[2] Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

[3] È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

[4] I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

**Art. 40** [1] Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

**Art. 41** [1] L'iniziativa economica privata è libera.

[2] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[3] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

**Art. 42** [1] La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

[2] La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

[3] La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

[4] La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

**Art. 43** [1] A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

**Art. 44** [1] Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa i limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

[2] La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

**Art. 45** La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

**Art. 46** [1] Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

**Art. 47** [1] La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

[2] Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

#### TITOLO IV Rapporti politici

**Art. 48** [1] Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.



[2] Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

[3] La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

[4] Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, Legge Costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

<sup>(2)</sup> Per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, vedi la L. 27 dicembre 2001, n. 459.

**Art. 49** [1] Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

**Art. 50** [1] Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

**Art. 51** [1] Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. <sup>(1)</sup>

[2] La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

[3] Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, Legge Costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

**Art. 52** [1] La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

[2] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

[3] L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

**Art. 53** [1] Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

[2] Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

**Art. 54** [1] Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.

[2] I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

## PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

### TITOLO I Il parlamento

#### SEZIONE I Le camere

**Art. 55** [1] Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[2] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

**Art. 56** <sup>(1)</sup> [1] La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

[2] Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. <sup>(2)</sup>

[3] Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

[4] La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. <sup>(3)</sup>

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 2, Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

**Art. 57** <sup>(1)</sup> [1] Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. <sup>(2)</sup>

[2] Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. <sup>(3)</sup>

[3] Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

[4] La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. <sup>(4)</sup>

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 2, L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(4) Comma modificato dall'art. 2, comma 3, Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

**Art. 58** [1] I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

[2] Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

**Art. 59** [1] È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

[2] Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

**Art. 60** <sup>(1)</sup> [1] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni.

[2] La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 3, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

**Art. 61** [1] Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

[2] Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

**Art. 62** [1] Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

[2] Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

[3] Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

**Art. 63** [1] Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

[2] Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

**Art. 64** [1] Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[2] Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

[3] Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

[4] I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

**Art. 65** [1] La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.

[2] Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

**Art. 66** [1] Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

**Art. 67** [1] Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

**Art. 68** <sup>(1)(2)</sup> [1] I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

[2] Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o

mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

[3] Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.

(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi gli artt. 3 e 5, L. 20 giugno 2003, n. 140.

**Art. 69** [1] I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

## SEZIONE II

### La formazione delle leggi

**Art. 70** [1] La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

**Art. 71** [1] L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

[2] Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

**Art. 72** [1] Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

[2] Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

[3] Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di

legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

[4] La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

**Art. 73** [1] Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

[2] Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

[3] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

**Art. 74** [1] Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

[2] Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

**Art. 75** [1] È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

[2] Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

[3] Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

[4] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

[5] La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

**Art. 76** [1] L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

**Art. 77** [1] Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

[2] Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

[3] I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

**Art. 78** [1] Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

**Art. 79** <sup>(1)</sup> [1] L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

[2] La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

[3] In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, L. cost. 6 marzo 1992, n. 1.

**Art. 80** [1] Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

**Art. 81** <sup>(1)</sup> [1] Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.



[2] Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

[3] Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

[4] Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

[5] L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

[6] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; tale disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima Legge costituzionale 1/2012.

**Art. 82** [1] Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

[2] A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## TITOLO II

### Il presidente della repubblica

**Art. 83** [1] Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

[2] All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

[3] L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

**Art. 84** [1] Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

[2] L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

[3] L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

**Art. 85** [1] Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

[2] Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

[3] Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

**Art. 86** [1] Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

[2] In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

**Art. 87** [1] Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

[2] Può inviare messaggi alle Camere.[3] Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

[4] Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

[5] Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

[6] Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

[7] Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

[8] Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

[9] Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

[10] Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

[11] Può concedere grazia e commutare le pene.

[12] Conferisce le onorificenze della Repubblica.

**Art. 88** [1] Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

[2] Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. cost. 4 novembre 1991, n. 1.

**Art. 89** [1] Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

[2] Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 90** [1] Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

[2] In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 91** [1] Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### TITOLO III

#### Il governo

##### SEZIONE I

##### Il consiglio dei ministri

**Art. 92** [1] Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

[2] Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

**Art. 93** [1] Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**Art. 94** [1] Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

[2] Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

[3] Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

[4] Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

[5] La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

**Art. 95** [1] Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

[2] I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

[3] La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

**Art. 96** <sup>(1)</sup> [1] Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

## SEZIONE II

### La pubblica amministrazione

**Art. 97** [01] Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. <sup>(1)</sup>

[1] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[2] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

[3] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

---

<sup>(1)</sup> Comma premesso dall'art. 2, comma 1, Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; tale disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima Legge costituzionale 1/2012.

**Art. 98** [1] I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

[2] Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

[3] Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

### SEZIONE III

#### Gli organi ausiliari

**Art. 99** [1] Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

[2] È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

[3] Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

**Art. 100** [1] Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

[2] La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

[3] La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

## TITOLO IV

### La magistratura

#### SEZIONE I

##### Ordinamento giurisdizionale

**Art. 101** [1] La giustizia è amministrata in nome del popolo.

[2] I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

**Art. 102** [1] La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

[2] Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

[3] La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

**Art. 103** [1] Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

[2] La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

[3] I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

**Art. 104** [1] La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

[2] Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

[3] Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

[4] Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

[5] Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

[6] I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

[7] Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

**Art. 105** [1] Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

**Art. 106** [1] Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

[2] La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

[3] Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

**Art. 107** [1] I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

[2] Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

[3] I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

[4] Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

**Art. 108** [1] Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

[2] La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

**Art. 109** [1] L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

**Art. 110** [1] Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.



## SEZIONE II

### Norme sulla giurisdizione

**Art. 111** <sup>(1)</sup> [1] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. <sup>(2)</sup>

[2] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. <sup>(2)</sup>

[3] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. <sup>(2)</sup>

[4] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. <sup>(2)</sup>

[5] La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. <sup>(2)</sup>

[6] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. <sup>(3)</sup>

[7] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. <sup>(3)</sup>

[8] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Per l'applicazione dei principi introdotti nel presente articolo dall'art. 1, Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 vedi l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35.

(2) Comma premesso dall'art. 1, Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

(3) Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha premesso cinque commi al primo comma, il presente comma ha cambiato numerazione.

**Art. 112** [1] Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

**Art. 113** [1] Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

[2] Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

[3] La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V

### Le regioni, le province, i comuni

**Art. 114** <sup>(1)</sup> [1] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

[2] I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. <sup>(2)</sup>

[3] Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

<sup>(2)</sup> Per l'attuazione del presente comma, vedi l'art. 4, legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 115** <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 116** <sup>(1)</sup> [1] Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

[2] La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 117** <sup>(1)</sup> [1] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. <sup>(2)</sup>

[2] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; <sup>(3)</sup>

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[3] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. <sup>(4)</sup> (2)

[4] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

[5] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. <sup>(5)</sup>

[6] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. <sup>(6)</sup>

[7] Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

[8] La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

[9] Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. <sup>(7)</sup>

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(2) Per l'attuazione del presente comma, vedi l'art. 1, legge 5 giugno 2003, n. 131.

(3) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a), Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; tale disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima Legge costituzionale 1/2012.

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; tale disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima Legge costituzionale 1/2012.

(5) Per l'attuazione del presente comma, vedi gli artt. 5 e 6, legge 5 giugno 2003, n. 131.

(6) Per l'attuazione del presente comma, vedi l'art. 4, legge 5 giugno 2003, n. 131.

(7) Per l'attuazione del presente comma, vedi l'art. 6, legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 118** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> [1] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

[2] I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

[3] La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

[4] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi l'art. 7, legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 119** <sup>(1)</sup> [1] I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. <sup>(2)</sup>

[2] I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[3] La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

[4] Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

[5] Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

[6] I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; tale disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima Legge costituzionale 1/2012.

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; tale disposizione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima Legge costituzionale 1/2012.

**Art. 120** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> [1] La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

[2] Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi l'art. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 121** [1] Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

[2] Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. <sup>(1)</sup>

[3] La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

[4] Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. <sup>(2)</sup>

---

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

**Art. 122** <sup>(1)</sup> [1] Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei



principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

[2] Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

[3] Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

[4] I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

[5] Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

<sup>(2)</sup> Per le modalità di elezione del Presidente della Regione e dei componenti la Giunta regionale fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali di cui alle presenti disposizioni, vedi l'art. 5, Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

<sup>(3)</sup> Per le disposizioni di attuazione del presente comma, vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

**Art. 123** <sup>(1)</sup> [1] Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

[2] Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. <sup>(2)</sup>

[3] Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori

della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

[4] In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. <sup>(3)</sup>

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(2) Per l'attuazione del presente comma, vedi l'art. 9, legge 5 giugno 2003, n. 131.

(3) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

### **Art. 124** <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

### **Art. 125** [1] <sup>(1)</sup>

[2] Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

---

(1) Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 126** <sup>(1)</sup> [1] Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

[2] Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

[3] L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

**Art. 127** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> [1] Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

[2] La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi l'art. 9, legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 128** <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

---

**Art. 129** <sup>(1)</sup>

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

---

**Art. 130** <sup>(1)</sup>

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

---

**Art. 131** [1] Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise <sup>(1)</sup>; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

(1) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a sé stante è stata disposta dall'art. 1, L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131.

**Art. 132** [1] Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

[2] Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. <sup>(1)</sup>

(1) Comma modificato dall'art. 9, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 133** [1] Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

[2] La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI Garanzie costituzionali

### SEZIONE I La corte costituzionale

**Art. 134** [1] La Corte costituzionale giudica:  
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;  
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;  
sulle accuse promosse, contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Alinea così modificato dall'art. 2, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

**Art. 135** <sup>(1)</sup> [1] La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

[2] I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

[3] I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

[4] Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

[5] La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

[6] L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

[7] Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari <sup>(2)</sup>.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

(2) Comma modificato dall'art. 2, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

**Art. 136** [1] Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

[2] La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

**Art. 137** [1] Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

[2] Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

[3] Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

## SEZIONE II

### Revisione della costituzione - Leggi costituzionali

**Art. 138** [1] Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni

ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

[2] Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

[3] Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

**Art. 139** [1] La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. I** [1] Con l'entrata in vigore della Costituzione, il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

**Art. II** [1] Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

**Art. III** [1] Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

[2] Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

[3] Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

**Art. IV** [1] Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

**Art. V** [1] La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

**Art. VI** [1] Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

[2] Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

**Art. VII** [1] Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

[2] Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

[3] <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.



**Art. VIII** [1] Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

[2] Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni delegano loro l'esercizio.

[3] Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

**Art. IX** [1] La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

**Art. X** [1] Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

**Art. XI** [1] Fino a cinque anni <sup>(1)</sup> dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. unico, L. cost. 18 marzo 1958, n. 1 il presente termine scadrà il 31 dicembre 1963.

**Art. XII** [1] È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

[2] In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

**Art. XIII** [1] I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive. <sup>(1)</sup>

[2] Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. <sup>(1)</sup>

[3] I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, il presente comma esaurisce i suoi effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale 1/2002.

**Art. XIV** [1] I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

[2] I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

[3] L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

[4] La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

**Art. XV** [1] Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

**Art. XVI** [1] Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

**Art. XVII** [1] L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del

Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

[2] Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere riconvocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.

[3] In tale periodo le commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

[4] I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

[5] L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

**Art. XVIII** [1] La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

[2] Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

[3] La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

[4] La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

**LEGGE 31 DICEMBRE 2012 N. 247**  
**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**  
*(G.U. n. 15, 18 gennaio 2013, Serie Generale)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga  
la seguente legge:

**TITOLO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1 *Disciplina dell'ordinamento forense*** - 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni

dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

**Art. 2 *Disciplina della professione di avvocato*** - 1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

**Art. 3 Doveri e deontologia** - 1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale

e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari** - 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1,

commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. <sup>(1)</sup>

4. <sup>(2)</sup>

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito disciplinare. <sup>(3)</sup>

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 141, lett. a), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124.

<sup>(2)</sup> Comma abrogato dall'art. 1, comma 141, lett. a), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124.

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 141, lett. a), n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124.



**Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari** <sup>(1)</sup> - 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

**Art. 4-bis *Esercizio della professione forense in forma societaria*** <sup>(1)</sup> - 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei

requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124.

**Art. 5** *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria* <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 141, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124.

**Art. 5** *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria* <sup>(1)</sup> - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare

disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra

avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

**Art. 6 Segreto professionale** - 1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

**Art. 7 Prescrizioni per il domicilio** - 1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e

convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

**Art. 8 Impegno solenne** - 1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

**Art. 9 Specializzazioni** - 1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite,

nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

**Art. 10 Informazioni sull'esercizio della professione** - 1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale,

sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

**Art. 11 *Formazione continua*** - 1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.



**Art. 12 Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni** - 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

**Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso** - 1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] <sup>(1)</sup> è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. <sup>(2)</sup>

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è

determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

(1) Parole soppresse dall'art. 1, comma 141, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

**Art. 14 *Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni*** - 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

## **TITOLO II**

### **Albi, elenchi e registri**

**Art. 15 *Albi, elenchi e registri*** - 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

**Art. 16 Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio** - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

**Art. 17 Iscrizione e cancellazione** - 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla

notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

**Art. 18 Incompatibilità** - 1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione



nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

**Art. 19** *Eccezioni alle norme sulla incompatibilità* - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

**Art. 20** *Sospensione dall'esercizio professionale* - 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente

della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

**Art. 21 *Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense*** - 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione

con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

**Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** - 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo

ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. <sup>(1)</sup>

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".

---

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, successivamente, dall'art. 10, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

**Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** <sup>(1)</sup> - 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. <sup>(2)</sup>

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

**Art. 22 *Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*** <sup>(1)</sup> - 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia

lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

**Art. 23 *Avvocati degli enti pubblici*** - 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica

attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

### TITOLO III

#### Organi e funzioni degli ordini forensi

##### Capo I

##### L'Ordine Forense

**Art. 24** *L'ordine forense* - 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

##### Capo II

##### Ordine Circondariale

**Art. 25** *L'ordine circondariale forense* - 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

**Art. 26 *Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto* -**

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

**Art. 27 *L'assemblea*** - 1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.



5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

**Art. 28 *Il consiglio dell'ordine*** - 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. (1)

3. (1)

4. (1)

5. (1)

6. (1)

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro

trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

---

(1) Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 12 luglio 2017, n. 113, a decorrere dal 21 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della medesima Legge n. 113/2017.

**Art. 28 Il consiglio dell'ordine** <sup>(1)</sup> - 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato

al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 12 luglio 2017, n. 113.

**Art. 29 *Compiti e prerogative del consiglio*** - 1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

**Art. 30 Sportello per il cittadino** - 1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato "sportello", volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

**Art. 31 *Il collegio dei revisori*** - 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

**Art. 32 *Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni*** -

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

**Art. 33 *Scioglimento del consiglio*** - 1. Il consiglio è sciolto:

- a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
- c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

### Capo III Consiglio Nazionale Forense

**Art. 34 *Durata e composizione*** - 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da



quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

### **Art. 35 *Compiti e prerogative* - 1. Il CNF:**

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

**Art. 36 Competenza giurisdizionale** - 1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta

giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

**Art. 37 Funzionamento** - 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricasazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

**Art. 38 Eleggibilità e incompatibilità** - 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

#### **Capo IV** **Congresso Nazionale Forense**

**Art. 39** *Congresso nazionale forense* - 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

#### **TITOLO IV** **Accesso alla professione forense**

##### **Capo I** **Tirocinio Professionale**

**Art. 40** *Accordi tra università e ordini forensi* - 1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le

facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

**Art. 41 *Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*** - 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del

corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in

sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

**Art. 42 Norme disciplinari per i praticanti** - 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

**Art. 43 Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato** - 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non



inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

**Art. 44 *Frequenza di uffici giudiziari*** - 1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

**Art. 45 *Certificato di compiuto tirocinio*** - 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

## Capo II

### Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

**Art. 46 Esame di Stato** - 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) a redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il

candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. <sup>(1)</sup>

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 600, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

**Art. 47 Commissioni di esame** - 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. <sup>(1)</sup>

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

**Art. 47 Commissioni di esame** <sup>(1)</sup> - 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. <sup>(2)</sup>

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di

attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(2) Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

**Art. 47 Commissioni di esame** <sup>(1)</sup> - 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

**Art. 48 *Disciplina transitoria per la pratica professionale*** - 1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: "alle professioni di avvocato e" sono sostituite dalle seguenti: "alla professione di".

**Art. 49 *Disciplina transitoria per l'esame*** - 1. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. (1)



---

(1) Comma così modificato dall'art. 2-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 10, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

**Art. 49 *Disciplina transitoria per l'esame*** <sup>(1)</sup> - 1. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. <sup>(2)</sup>

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(2) Comma così modificato dall'art. 2-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

**Art. 49 *Disciplina transitoria per l'esame*** <sup>(1)</sup> - 1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

---

(1) Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

## TITOLO V Il procedimento disciplinare

### Capo I Norme Generali

**Art. 50 *Consigli distrettuali di disciplina*** - 1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di

cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

**Art. 51 Procedimento disciplinare e notizia del fatto** - 1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

**Art. 52 *Contenuto della decisione*** - 1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: “non esservi luogo a provvedimento disciplinare”;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

**Art. 53 *Sanzioni*** - 1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

**Art. 54 *Rapporto con il processo penale*** - 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non

può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

**Art. 55 Riapertura del procedimento** - 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

**Art. 56 Prescrizione dell'azione disciplinare** - 1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica

della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

**Art. 57 *Divieto di cancellazione*** - 1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

**Art. 58 *Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale*** - 1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

## Capo II Procedimento

**Art. 59 Procedimento disciplinare** - 1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell' incolpato;
- 2) l' enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- 3) l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l' avvertimento che l' incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l' avviso che l' incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l' enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l' elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
- e) nel corso del dibattimento l' incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all' esame del consiglio distrettuale di disciplina; l' incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
- f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall' incolpato; provvede all' esame dei testimoni e, subito dopo, all' esame dell' incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d' ufficio o su istanza di parte, all' ammissione e all' acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l' accertamento dei fatti;
- g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall' incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell' istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
- h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all' incolpato e al suo difensore, per

la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

**Art. 60 *Sospensione cautelare*** - 1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.



3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibere il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

**Art. 61 Impugnazioni** - 1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

**Art. 62 Esecuzione** - 1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è

tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

**Art. 63 Poteri ispettivi del CNF** - 1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per

il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

## TITOLO VI

### Delega al governo e disposizioni transitorie e finali

**Art. 64** *Delega al Governo per il testo unico* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 65 Disposizioni transitorie** - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme prevenienti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

**Art. 66 Disposizione finale** - 1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

**Art. 67 Clausola di invarianza finanziaria** - 1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**REGIO DECRETO LEGGE 27 NOVEMBRE 1933  
N. 1578** <sup>(1) (2) (3) (4)</sup> **CONVERTITO**

**Ordinamento delle professioni di avvocato e  
di procuratore** <sup>(5) (6) (7)</sup>

*(G.U. n. 281, 5 dicembre 1933, Serie Generale)*

---

<sup>(1)</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36.

<sup>(2)</sup> Nel testo del presente provvedimento sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto della Commissione centrale, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste e ai sensi del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sui Consigli degli ordini; Repubblica (o Stato) al posto di Regno, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

<sup>(3)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(4)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(5)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

<sup>(6)</sup> Norme di attuazione del presente provvedimento sono state emanate con R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; per le norme concernenti gli esami di procuratore legale, vedi il D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.

<sup>(7)</sup> Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

**TITOLO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1** <sup>(1) (2) (3)</sup> Nessuno può assumere il titolo, nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore <sup>(4)</sup> se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

## **Art. 2** (1) (2)

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori (3) (4).

---

(1) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(3) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

## **Art. 3** (1) (2) L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore (3) è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del

commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d'opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario <sup>(4)</sup>.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

b) gli avvocati ed i procuratori <sup>(3)</sup> degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo <sup>(5)</sup>. <sup>(6)</sup>

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Comma sostituito dalla legge di conversione 22 gennaio 1934, n. 36.

(5) Lettera sostituita dall'art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1949.

(6) Vedi, anche, l'art. 69, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

**Art. 4** <sup>(1)(2)(3)</sup> Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica.

Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al Consiglio nazionale forense per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(3)</sup> Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.

### **Art. 5** <sup>(1)(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

### **Art. 6** <sup>(1)(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 7** <sup>(1)(2)</sup> Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore <sup>(3)</sup> assegnato ad uno dei tribunali del distretto della corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.



Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 8** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore <sup>(4)</sup> di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori <sup>(4)</sup> presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori <sup>(4)</sup>, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientrano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia".

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 24 luglio 1985, n. 406.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Comma così modificato dall'art. 10, L. 27 giugno 1988, n. 242 e, successivamente, dall'art. 246, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188, ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo 2010, n. 106 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12 - Prima Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio.

**Art. 9** <sup>(1) (2)</sup> Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, il procuratore <sup>(3)</sup> può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori <sup>(3)</sup> compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto <sup>(4)</sup>.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore <sup>(3)</sup> che lo ha nominato.

Il procuratore <sup>(3)</sup> può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore <sup>(3)</sup> esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 10** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Il procuratore <sup>(3)</sup> deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 11** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Il procuratore <sup>(3)</sup> non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 12** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Gli avvocati ed i procuratori <sup>(3)</sup> debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della corte d'appello o del tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione".

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 13** (1) (2) Gli avvocati e i procuratori (3) non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'art. 351, comma secondo, del codice di procedura penale.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 14** (1) (2) I Consigli degli ordini (3), oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

b) vigilano sul decoro dei professionisti;

c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti <sup>(4)</sup>;

e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore <sup>(3)</sup>, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;

f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro della giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del tribunale. <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>

Il comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento. <sup>(6)</sup>

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(3)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Lettera sostituita dalla legge di conversione 22 gennaio 1934, n. 36. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, n. 1, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(5) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con norme per l'attuazione della legge precedente), debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

**Art. 15** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore <sup>(3)</sup> spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali. <sup>(4)</sup>

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

## TITOLO II

### Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti

**Art. 16** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Per ogni tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori <sup>(3)</sup>. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. <sup>(4)</sup>

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori <sup>(5)</sup> procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi <sup>(3)</sup> ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti <sup>(6)</sup>.

È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possano formarne oggetto <sup>(7)</sup>.

A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. <sup>(8)</sup>

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle preture del distretto della corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle preture medesime.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) Comma aggiunto dall'art. 51, comma 5, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 3-bis, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(5) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 2, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 2, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(8) Comma così sostituito dall'art. 51, comma 5, lett. b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

**Art. 17** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori <sup>(3)</sup> è necessario: <sup>(4)</sup>

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea; <sup>(5)</sup>

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore <sup>(3)</sup> ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d'appello o del tribunale almeno per due anni consecutivi <sup>(6)</sup>, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; <sup>(7)</sup>

7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata; <sup>(8)</sup>



8° essere iscritto al partito nazionale fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino iscritti negli albi professionali. <sup>(9)</sup>

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. <sup>(10)</sup>

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(5) Numero così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) Per la durata del tirocinio professionale vedi, ora, l'art. 6, comma 1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. In precedenza, l'art. un., D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1946, n. 11, aveva temporaneamente ridotto a tre mesi il periodo di pratica per l'ammissione agli esami di procuratore in favore degli ex combattenti; inoltre, a norma dell'art. 1, D.Lgs. c.p.s. 5 maggio 1947, n. 374, il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore era stato temporaneamente ridotto ad un anno. Successivamente, l'art. 2, L. 24 luglio 1985, n. 406, aveva stabilito che il periodo di pratica per l'ammissione all'esame di procuratore legale non potesse avere durata inferiore a due anni.

(7) L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora in vigore, con D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.

(8) Numero sostituito dall'art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27 e, successivamente, così modificato dall'art. 18, comma 2, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

(9) Numero aggiunto dall'art. 1, n. 3, L. 23 marzo 1940, n. 254. Il presente requisito non è più richiesto in virtù della soppressione del partito nazionale fascista, disposta con il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

(10) Comma inserito dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 18** <sup>(1) (2)</sup> Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore <sup>(3)</sup>, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia. <sup>(4)</sup>

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato <sup>(5)</sup>, dai vice-pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Nel presente provvedimento le parole “Ministro di grazia e giustizia” o “Ministro per la grazia e la giustizia” sono state sostituite da “Ministro della giustizia”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(5) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.

**Art. 19** (1) (2) Nel mese di ottobre di ogni anno i direttori dei sindacati degli avvocati e dei procuratori (3), ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell’anno seguente negli albi dei procuratori (3). (4) (5)

Il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell’anno seguente negli albi dei tribunali compresi in ciascun distretto di corte d’appello e la loro ripartizione nei singoli albi. (5)

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni i cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. (6)

---

(1) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell’art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine “procuratore legale” si intende sostituito con il termine “avvocato”.

(4) Per la sospensione dell’applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero di posti, vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.

(5) Nel presente provvedimento le parole “Ministro di grazia e giustizia” o “Ministro per la grazia e la giustizia” sono state sostituite da “Ministro della giustizia”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 20 aprile 1989, n. 142.

**Art. 20** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> L'esame di concorso per la professione di procuratore <sup>(4)</sup> è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

---

<sup>(1)</sup> La disposizione è superata. La materia è ora regolata dall'art. 17-bis, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

<sup>(2)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(3)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(4)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 21** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> Il Ministro della giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore <sup>(4)</sup> debbano avere luogo presso il Ministero della giustizia in Roma ovvero presso le corti d'appello. <sup>(5)</sup>

Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro della giustizia e si compone di: <sup>(6)</sup>

sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al 4°, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al 6°;

tre professori di materie giuridiche presso una università della Repubblica, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo od incaricati;

sei avvocati designati dal sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori <sup>(4)</sup>.

Possono essere chiamati a far parte della commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del presidente di suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 4, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia" e le parole "Ministero di grazia e giustizia" sono state sostituite da "Ministero della giustizia" ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 22** (1) (2) (3) Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni

all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. (4)

Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso.

---

(1) Articolo sostituito dalla L. 23 marzo 1940, n. 254 e dall'art. 1, L. 27 giugno 1988, n. 242 poi modificato dall'art. 2, L. 20 aprile 1989, n. 142 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180. A norma dell'art. 6-ter, comma 1, del predetto D.L. 112/2003, le presenti disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 112/2003.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) Comma così modificato dall'art. 8, comma 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

**Art. 23** <sup>(1) (2)</sup>

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 24** <sup>(1) (2)</sup> L'iscrizione nell'albo dei procuratori <sup>(3)</sup> deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. <sup>(4)</sup>

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni. <sup>(5)</sup>

Il Consiglio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. <sup>(6)</sup>

La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte d'appello. <sup>(7)</sup>

Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. <sup>(7)</sup>

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. <sup>(8)</sup>

I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda,



ancorché abbiano già ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso. <sup>(4)</sup>

Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Consiglio di ciascun ordine, mediante avviso da affiggersi nei locali del Consiglio medesimo aperti al pubblico. <sup>(4)</sup>

Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso. <sup>(4)</sup>

Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. <sup>(4)</sup>

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(3)</sup> Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

<sup>(4)</sup> Disposizione superata a causa della sospensione degli esami di concorso, disposta dal D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215, tuttora in vigore.

<sup>(5)</sup> Vedi, anche, l'art. 45, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

<sup>(6)</sup> Comma sostituito dall'art. 1, n. 6), L. 23 marzo 1940, n. 254 e, successivamente, così modificato dall'art. 49, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

<sup>(7)</sup> Comma inserito dall'art. 1, n. 6), L. 23 marzo 1940, n. 254.

<sup>(8)</sup> Comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

## **Art. 25** <sup>(1) (2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 26** <sup>(1) (2)</sup> Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori <sup>(3)</sup> presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 17:

a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello stato, ovvero aggiunti di procura dell'avvocatura stessa;

c) i professori di ruolo delle università della Repubblica o degli istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento;

d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale <sup>(4)</sup>;

e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice-pretori onorari e per i quali i capi della corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni <sup>(4)</sup>.

Le iscrizioni previste nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'art. 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore <sup>(5)</sup> avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 8, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(5) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

---

**Art. 27** <sup>(1) (2)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

---

**Art. 28** <sup>(1) (2)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

---

**Art. 29** <sup>(1) (2)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 30** <sup>(1) (2)</sup> Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato <sup>(3)</sup>, oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato;

b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

c) gli ex-prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'amministrazione dell'interno <sup>(4)</sup>;

d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;

e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di

insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale <sup>(5)</sup>;

f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice-pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) <sup>(5)</sup>.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, numero 10, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, numero 11, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 31** <sup>(1)(2)</sup> La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori <sup>(3)</sup> nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. <sup>(4)</sup>

Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. <sup>(5)</sup>

Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. <sup>(6)</sup>

La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo <sup>(7)</sup>.

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. <sup>(8)</sup>

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Comma così modificato dall'art. 49, comma 3, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(5) Vedi, anche, l'art. 45, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

(6) Comma così modificato dall'art. 49, comma 3, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(7) Comma sostituito dall'art. 1, n. 12, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(8) Comma così sostituito dall'art. 49, comma 3, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

### **Art. 32** <sup>(1) (2)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 33** <sup>(1) (2) (3)</sup> Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori <sup>(4) (5)</sup>.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni <sup>(6)</sup> almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello ed ai tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, nè rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale.

Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale <sup>(7)</sup>.

Il direttorio del sindacato nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro della giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale. <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per i termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio d'avviti alla Corte di cassazione, vedi l'art. 4, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, D.Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318 e l'art. 6, D.Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.

(6) Termine ridotto a 8 anni dall'art. 1, legge 28 maggio 1936, n. 1003; successivamente elevato a 12 anni dall'art. 4, comma 1, legge 24 febbraio 1997, n. 27. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 4.

(7) Comma aggiunto dall'art. unico, L. 7 dicembre 1951, n. 1333.

(8) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(9) L'ultimo comma del presente articolo, poiché faceva riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563,

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30, secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge anzidetta) deve ritenersi abrogato, in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste.

**Art. 34** <sup>(1) (2)</sup> Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni di insegnamento <sup>(3)</sup>;

b) coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato <sup>(4)</sup>, con grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di corte d'appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell'avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato.

d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale <sup>(5)</sup>.

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Periodo ridotto a quattro anni dall'art. 1, comma 2, L. 28 maggio 1936, n. 1003.

(4) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 13, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 35** <sup>(1) (2)</sup> Le deliberazioni del direttorio del sindacato nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. <sup>(3)</sup>

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Il presente comma è stato implicitamente e parzialmente modificato dall'art. 7 D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, che ha disposto, quanto alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, che siano comunicate all'interessato ed al Pubblico Ministero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e quanto al termine per proporre ricorso, che esso è di trenta giorni, con decorrenza dalla comunicazione.

**Art. 36** <sup>(1) (2) (3)</sup> Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore <sup>(4)</sup> ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami. <sup>(5)</sup>



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 14, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

### TITOLO III Della cancellazione degli albi

**Art. 37** <sup>(1) (2)</sup> La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori <sup>(3)</sup> è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1° nei casi d'incompatibilità;

2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;

3° quando il procuratore <sup>(4)</sup> non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale; <sup>(5)</sup>

4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto; <sup>(6)</sup>

5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;

6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso indicato nel n. 6°, non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato e il procuratore <sup>(4)</sup> cancellati dall'albo <sup>(3)</sup> a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. <sup>(7)</sup>

Le reinscrizioni nell'albo dei procuratori <sup>(3)</sup> a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso; nè di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Numero così modificato dall'art. 49, comma 4, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) Numero così modificato dall'art. 49, comma 4, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(7) Per la reinscrizione dei professionisti di razza ebraica cancellati dagli albi, l'art. 10 del D.Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 306, così dispone: "Coloro i quali siano

stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale possono esservi reinscritti, a loro domanda, anche in soprannumero. Coloro che siano stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della L. 29 giugno 1939, n. 1054, sono reinscritti di ufficio nell'albo professionale. Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quello di reinscrizione, quando la domanda di reinscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione".

#### TITOLO IV

#### Della disciplina degli avvocati e dei procuratori <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 38** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori <sup>(3)</sup> che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare. <sup>(4)</sup>

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al direttorio del sindacato che ha la custodia dell'albo <sup>(5)</sup> in cui il professionista è iscritto, quanto al direttorio del sindacato nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede; ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il direttorio del sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro direttorio <sup>(6)</sup>.

Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato <sup>(7)</sup>.

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori <sup>(3)</sup> che siano membri di un Consiglio dell'ordine spetta al Consiglio nazionale forense. <sup>(8)</sup>

Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al direttorio del sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Vedi, anche, gli artt. da 47 a 51, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

(5) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 15, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 15, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(8) Vedi ora, l'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, per cui "La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato che è componente del consiglio dell'ordine appartiene al consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal consiglio costituito della sede della Corte d'appello più vicina."

**Art. 39** (1) (2) I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della nazione.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 40** (1) (2) (3) Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:  
1° l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

- 3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;
- 4° la cancellazione dall'albo <sup>(4)</sup>;
- 5° la radiazione dell'albo <sup>(4)</sup>.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 17 febbraio 1971, n. 91.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 41** <sup>(1) (2) (3)</sup> La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore <sup>(4)</sup> che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 17 febbraio 1971, n. 91.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 42** <sup>(1) (2) (3)</sup> Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore <sup>(4)</sup>;

b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore <sup>(4)</sup>;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale;
- c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

---

(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1934, n. 36 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 91.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 43** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell'art. 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1°, 2° e 3°;
- b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale;

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore <sup>(4)</sup> sottoposto alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 40, n. 3.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 17 febbraio 1971, n. 91.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 44** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore <sup>(3)</sup> che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore <sup>(3)</sup> contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il tribunale ed al direttorio del sindacato che ha la custodia dell'albo <sup>(4)</sup>, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare <sup>(5)</sup>.

Se il direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve

informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il tribunale con rapporto motivato <sup>(5)</sup>.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 16, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 45** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il direttorio del sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 46** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori <sup>(3)</sup> della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori <sup>(4)</sup> importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni.



---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 47** (1) (2) Il professionista radiato dall'albo (3) può esservi reinscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reinscrizione è competente a decidere il direttorio del sindacato nazionale fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore (4), ovvero per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio (5).

Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione (6).

Sull'istanza di riammissione provvede il direttorio che tiene l'albo per il quale è domandata la reinscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 17, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 17, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 48** (1) (2) Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il direttorio del sindacato ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del codice di procedura penale.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 49** (1) (2) (3) I componenti del direttorio nazionale e quelli del direttorio di un sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'art. 116 del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di più componenti del direttorio del sindacato nazionale o di quello di un sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente al Consiglio nazionale forense o al direttorio del sindacato nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Spetta altresì allo stesso direttorio del sindacato nazionale di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i sindacati locali per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597. Vedi, inoltre, gli artt. 53, 54 e 55, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

**Art. 50** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Le decisioni del direttorio del sindacato nazionale e dei direttorii dei sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare <sup>(3)</sup>.

Il pubblico ministero presso il tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al consiglio superiore forense <sup>(4)</sup>.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal direttorio del sindacato.

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 18, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 18, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 51** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

## TITOLO V

### Del consiglio superiore forense <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 1, n. 19, L. 23 marzo 1940, n. 254. La rubrica originaria era la seguente: "DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI".

<sup>(2)</sup> A norma dell'art. 21, D.Lgs.l.g.t. 23 novembre 1944, n. 382, le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite al Consiglio nazionale forense.

**Art. 52** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Presso il Ministero della giustizia è costituito il consiglio superiore forense <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>

Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed è nominata con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori <sup>(6)</sup>. Con lo stesso decreto reale sono nominati il presidente, il vice-presidente e il segretario fra i componenti della commissione <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>

I componenti del Consiglio nazionale forense rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria del Consiglio nazionale forense e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa. <sup>(8)</sup>

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente

provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 21, D.Lgs.l.g.t. 23 novembre 1944, n. 382, le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite al Consiglio nazionale forense.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, n. 20, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(5) Nel presente provvedimento le parole "Ministero di grazia e giustizia" sono state sostituite da "Ministero della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1934, n. 36.

(8) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 53** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Con regio decreto, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle corporazioni <sup>(3)</sup>, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti del Consiglio nazionale forense, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe. <sup>(4)</sup>

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Il Ministero delle corporazioni venne denominato, con R.D. 9 agosto 1943, n. 718, Ministero dell'industria, commercio e lavoro; quest'ultimo, con D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, venne diviso nei Ministeri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale. Successivamente la denominazione di Ministero dell'industria e commercio è stata mutata dalla L. 26 settembre 1966, n. 792, in Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(4) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 54** (1) (2) Il Consiglio nazionale forense per gli avvocati ed i procuratori (3):

1° pronuncia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;

2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del direttorio del sindacato nazionale.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 55** (1) (2) (3) Alle decisioni del Consiglio nazionale forense sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del direttorio del sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del direttorio di un sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del direttorio dello stesso sindacato.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente

provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Norma superata dalla incompatibilità fra la carica di consigliere di un ordine e quella di consigliere del Consiglio nazionale forense disposta dall'art. 13, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

**Art. 56** <sup>(1) (2)</sup> Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa ed al direttorio del sindacato nazionale.

Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione.

Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente <sup>(3)</sup>.

Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni <sup>(4)</sup>.

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, la quale deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Comma così sostituito dall'art. unico, L. 15 novembre 1973, n. 738.

(4) Comma aggiunto dall'art. unico, L. 15 novembre 1973, n. 738.

**TITOLO VI**  
**Degli onorari degli avvocati e dei procuratori (1)**  
**e del rimborso delle spese**

---

(1) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 57** (1) (2) (3) Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori (4) stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori (4) in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense. (5) (6) (7)

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale, vedi la L. 3 agosto 1949, n. 536.

(6) Per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, vedi la L. 13 giugno 1942, n. 794 e la L. 7 novembre 1957, n. 1051.

(7) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della



giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 58** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 59** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun procuratore <sup>(3)</sup> è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore <sup>(3)</sup> e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori <sup>(3)</sup> inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da euro 0,10 (lire 200) a euro 0,26 (lire 500).

Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente

provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 gennaio 1934, n. 36.

**Art. 60** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'art. 58.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 61** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto

speciale, in base ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.

Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore <sup>(4)</sup>.

Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto <sup>(4)</sup>.

---

(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 22 gennaio 1934, n. 36.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 21, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 62** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 63** <sup>(1) (2)</sup> Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 64** <sup>(1) (2)</sup> Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori <sup>(3)</sup> sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori <sup>(3)</sup> possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del sindacato nazionale. <sup>(4)</sup>

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(3)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

<sup>(4)</sup> Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 65** <sup>(1) (2)</sup> Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

Il presidente del tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed

avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al tribunale.

L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 66** (1) (2) (3) Gli avvocati e i procuratori (4) non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.

Sul reclamo dell'interessato il direttorio del sindacato ordina all'avvocato o al procuratore (4) di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il direttorio del sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Nei casi di urgenza il segretario del sindacato può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore (4) con quelli del cliente.

Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente

provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Vedi, anche, l'art. 73, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 67** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore <sup>(3)</sup> i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 68** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori <sup>(3)</sup> che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**TITOLO VII**  
**Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti**  
**della causa nazionale <sup>(1)</sup>**

---

(1) Con il R.D.L. 28 aprile 1937, n. 580 e la L. 29 aprile 1943, n. 419, sono stati estesi agli ex combattenti rispettivamente dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1945 i benefici preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali. Le disposizioni degli artt. 5 e 6 del R.D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, recanti provvidenze a favore di coloro che parteciparono ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, sono state abrogate dall'art. 9, lettera a), D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597. Con L. 1 maggio 1942, n. 546 e con D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 582, sono state emanate disposizioni particolari per l'iscrizione negli albi forensi a favore dei professionisti rimpatriati rispettivamente dall'Egitto e dalla Tunisia. Tutte le richiamate disposizioni, per la limitata portata temporale, debbono ritenersi ormai prive di ogni efficacia. Con D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 374 venne temporaneamente ridotto ad un anno il periodo di pratica necessario per gli esami di procuratore.

**Art. 69** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex-combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(3)</sup>

Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) La presente disposizione si riferisce agli esami di procuratore legale.

**Art. 70** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Gli ex-combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame di procuratore <sup>(3)</sup> possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero <sup>(4)</sup>.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 71** (1) (2) (3) I procuratori (4) laureati in giurisprudenza ex-combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore (4).

I procuratori ex-combattenti iscritti nell'albo (5) prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 22, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(5) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 72** (1)(2) Gli avvocati ex-combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale previsto nell'art. 33 dopo cinque anni (3) di esercizio professionale.

Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex-combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Termine ridotto a 4 anni dall'art. 1, comma 2, legge 28 maggio 1936, n. 1003.

**Art. 73** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Per gli effetti del presente decreto sono considerati combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41 comma secondo, del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 74** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla marcia su Roma, gli iscritti al partito nazionale fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal comando generale della M.V.S.N.;

c) da coloro che parteciparono alla marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal direttorio nazionale del partito nazionale fascista;

d) dagli iscritti al partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della federazione dei fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

## TITOLO VIII

### Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo <sup>(1)</sup>

---

(1) Le disposizioni del presente titolo hanno perduto la loro efficacia, in virtù dell'art. 14 del Trattato di pace, stipulato dall'Italia con le Potenze alleate il 10 febbraio 1947, entrato in vigore il 16 settembre 1947, e ratificato con D.Lgs.C.P.S.

28 novembre 1947, n. 1430. In forza del richiamato articolo le isole dell'Egeo sono state cedute alla Grecia.

**Art. 75** <sup>(1) (2)</sup> Nei procedimenti che, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di un procuratore <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(3)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 76** <sup>(1) (2)</sup> Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore <sup>(3)</sup> è ammesso a rappresentare le parti davanti alla corte d'appello ed ai tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, n. 113, nonché davanti alle preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.

I procuratori <sup>(3)</sup> possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitrali di borsa.

Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente

provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 77** (1) (2) Nei procedimenti indicati nell'art. 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa.

Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore (3).

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 78** (1) (2) Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore (3), rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonché le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 79** <sup>(1) (2)</sup> Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una università del regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 80** <sup>(1) (2)</sup> La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 81** <sup>(1) (2)</sup> Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell'albo dei procuratori <sup>(3)</sup> senza limitazione di numero, purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore <sup>(4)</sup> o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 82** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l'iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 83** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> I magistrati dell'ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 84** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dell'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1922, n. 960.

I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 85** <sup>(1) (2)</sup> Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore <sup>(3)</sup> entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori <sup>(4)</sup>, possono patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le corti d'appello e di assise del regno per il tempo che ancora occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 86** <sup>(1) (2)</sup> Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 87** (1) (2) L'acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei comuni dei territori annessi, hanno ottenuto l'iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori (3).

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 88** (1) (2) Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel regio esercito italiano o nella regia marina italiana.

Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente



provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 89** (1) (2) Per gli effetti del presente decreto l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del governatore, essere considerato come pratica forense.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 90** (1) (2) L'avvocato o il procuratore (3) iscritto in un albo della Repubblica il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nella Repubblica.

In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell'Egeo si considera come avvenuto nella Repubblica.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo hanno diritto all'iscrizione in un albo di avvocati nella Repubblica purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

## TITOLO IX

### Disposizioni finali e transitorie

**Art. 91** (1) (2) Alle professioni di avvocato e di procuratore (3) non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 92** (1) (2) (3) È data facoltà ai direttorii dei sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai sindacati.

Le deliberazioni riguardanti le tasse previste nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della corte d'appello, previo parere del direttorio del sindacato nazionale, e, dopo l'approvazione, sono comunicate, a cura del sindacato, ai Ministri della giustizia e delle corporazioni. Quelle del direttorio del sindacato nazionale devono essere approvate dal Ministro della giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso sindacato, al ministro delle corporazioni. (4)

Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente

provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Vedi, anche, l'art. 7, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382e l'art. 2 L. 3 agosto 1949, n. 536.

(4) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 93** <sup>(1)(2)</sup> I candidati agli esami di procuratore <sup>(3)</sup> che ottengano l'ideoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'art. 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice <sup>(4)</sup> e dal segretario.

Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori <sup>(5)</sup> senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto che, nel presente decreto, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.

(5) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 94** <sup>(1)</sup> Salvo quanto è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453. <sup>(2)</sup>

L'incompatibilità preveduta nell'art. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato e della camera dei deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453. <sup>(2)</sup>

<sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(2)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(3)</sup> Comma abrogato dall'art. 2, L. 23 novembre 1939, n. 1949.

**Art. 95** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Gli avvocati iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorché non iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare ed al Consiglio nazionale forense per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell'albo <sup>(3)</sup> prima della data predetta.

Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito in cinque anni.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

<sup>(2)</sup> Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

<sup>(3)</sup> Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 96** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> I procuratori iscritti nell'albo <sup>(3)</sup> prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano conseguito la laurea

in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le corti d'appello e di assise della Repubblica per il tempo che occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

La facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi alle corti d'appello e di assise della Repubblica, accordata ai procuratori di cui all'art. 68 della legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, cessa con l'entrata in vigore della presente legge <sup>(4)</sup>.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 23, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 97** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dell'adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.

Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore <sup>(3)</sup> o l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori <sup>(4)</sup> senza limitazione di numero purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore <sup>(3)</sup> o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame di concorso di procuratore <sup>(3)</sup> ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.

L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1942 <sup>(5)</sup>.

Per gli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido l'esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 24, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 98** (1) (2) I seminari ed altri istituti costituiti presso un'università della Repubblica che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore (3) ai sensi dell'art. 18, comma primo.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 99** (1) (2) Gli esami di procuratore (3) per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il Ministro della giustizia ha facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nell'art. 19. (4)

La trattazione degli affari non ancora definiti dalle commissioni reali e dal consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto è proseguita rispettivamente dai direttorii dei competenti sindacati o dal Consiglio nazionale forense.

La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei commissari straordinari di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580.

I poteri degli stessi commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.

Con la stessa data i beni spettanti alle commissioni reali sono devoluti di diritto ai sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le commissioni reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del Ministro della giustizia. <sup>(4)</sup>

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(4) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 100** <sup>(1) (2) (3)</sup> Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 25, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 101** (1) (2) (3) Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'art. 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Con successivi regi decreti, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme relative al funzionamento dei direttori dei sindacati degli avvocati e procuratori (2) per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense per gli avvocati e procuratori (2), nonché tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi. (4)

Le disposizioni approvate con regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683 (5), continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 4; da 7 a 22; 24; 26; 30; 31; da 33 a 93; 94, commi 1 e 2; da 95 a 101.

(2) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

(3) Per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense vedi la L. 31 dicembre 2012, n. 247.



(4) Nel presente provvedimento le parole "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e la giustizia" sono state sostituite da "Ministro della giustizia", ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(5) Recante il regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. La materia regolata dalla citata legge è ora disciplinata dal presente decreto: restano, tuttavia, ancora in vigore gli artt. 104 e 105, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, che si trascrivono nel testo sostituito dal R.D. 6 gennaio 1927, n. 3: "Art. 104. - Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera, o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto. Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli dell'ordine ed al consiglio superiore forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione. Art. 105. - Il tocco dei membri dei consigli dell'ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera. Il tocco dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera. L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo. Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale

distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d'oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori. Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori".

**REGIO DECRETO 22 GENNAIO 1934 N. 37** <sup>(1) (2)</sup>  
**Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge**  
**27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni**  
**di avvocato e di procuratore** <sup>(3)</sup>  
*(G.U. n. 24, 30 gennaio 1934, Serie Generale)*

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

(2) Per la soppressione dell'albo dei procuratori legali, vedi gli artt. 1 e 2, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

(3) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

Visto l'art. 101 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

## TITOLO I

### Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e negli albi professionali.

#### Capo I

#### Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica.

**Art. 1** La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:

- a) del certificato di nascita;
- b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
- c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
- d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.

Il requisito di cui al n. 4° dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.

L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso regio decreto-legge e nell'art. 13 del presente regio decreto.

Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.

**Art. 2** Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente;

a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un seminario o di altro istituto costituito presso una università del regno per gli effetti di cui all'articolo 18, comma primo, dello stesso regio decreto-legge, e producono il relativo certificato.

**Art. 3** Il direttorio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.

Qualora il direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso alla commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Nel caso di cui all'art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti alle preture, l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.

Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 45 del presente decreto.

**Art. 4** Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il direttorio ha ordinato l'iscrizione nel registro speciale.

Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.

Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

**Art. 5** Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al direttorio del sindacato, al termine di ogni anno di pratica:

a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di esso;

b) una relazione dettagliata sull'attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;

c) i certificati delle cancellerie della corte d'appello o del tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;

d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente.

La relazione di cui alla lettera b) dev'essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. Il procuratore può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale.

**Art. 6** Il praticante, che ha frequentato un seminario o altro istituto costituito presso una università del regno, a termini dell'art. 18, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato alla competente autorità accademica.

Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'istituto.

Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonché la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'istituto.

**Art. 7** Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al direttorio del sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, nonché il certificato di cui alla lettera d) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.

**Art. 8** Il praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al direttorio del sindacato.

Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.

**Art. 9** I praticanti i quali esercitano il patrimonio davanti alle preture a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attività, presentando al direttorio del sindacato, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie.

**Art. 10** Il direttorio del sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Il direttorio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al direttorio del sindacato nazionale.

La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto.

In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il direttorio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.

**Art. 11** I praticanti procuratori che svolgono il patrocinio davanti e alle preture termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del sindacato presso il quale sono iscritti.

**Art. 12** In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.

La domanda è rivolta al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell'art. 1, nonché del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3.

**Art. 13** Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell'art. 3 dello stesso regio decreto-legge.

**Art. 14** La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal direttorio del sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente;

b) nei casi di cui al n. 2 dell'art. 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;

d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;

f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.

I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle preture può essere reinscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso.

Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

## Capo II

### Degli esami per la professione di procuratore.

**Art. 15** Il ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.



Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero e nella Gazzetta ufficiale del regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

(1)

Le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le corti di appello. (2)

Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. (3)

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. (3)

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. (3)

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della corte d'appello nominato dal primo presidente.

Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al ministero.

---

(1) Comma abrogato dall'art. 2, comma 01, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180. A norma dell'art. 6-ter, comma 1, del predetto D.L. 112/2003, le presenti disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 02, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180. A norma dell'art. 6-ter, comma 1, del predetto D.L. 112/2003, le presenti disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.

(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180. A norma dell'art. 6-ter, comma 1, del predetto D.L. 112/2003, le presenti disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.

**Art. 16** Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla sotto-commissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, la domanda di ammissione agli esami corredata:

- 1) del diploma originale di laurea;
- 2) del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
- 3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
- 4) dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, n. 1, 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
- 5) di un certificato relativo alla votazione riportata all'esame di laurea. <sup>(1)</sup>

I candidati che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4 e 5 del comma precedente.

Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.

Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte <sup>(2)</sup>.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di corte d'appello egli partecipa all'esame.

---

(1) Comma modificato dall'art. 1-ter, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180. A norma dell'art. 6-ter, predetto DL 112/2003, le presenti disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.

(2) Comma sostituito dall'art. 3, L. 20 aprile 1989, n. 142.

**Art. 17** La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione.

A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

**Art. 17-bis** <sup>(1)</sup> 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario. <sup>(2)</sup>;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 27 giugno 1988, n. 242.

(2) Lettera modificata dall'art. 4, L. 20 aprile 1989, n. 142 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180.

## **Art. 18** <sup>(1)</sup>

(1)

Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del primo presidente della corte di appello, al presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.

Il presidente della commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell'art. 33, commi primo e secondo, del presente decreto.

---

(1) Comma abrogato dall'art. 9, L. 27 giugno 1988, n. 242.

**Art. 19** I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che

sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un regio notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia.

**Art. 20** Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

**Art. 21** I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione. <sup>(1)</sup>

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo. <sup>(2)</sup>

L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 4, L. 27 giugno 1988, n. 242. Il presente comma era stato modificato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione.

<sup>(2)</sup> Il presente comma era stato modificato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione.

**Art. 22** <sup>(1)</sup> 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonchè, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente.

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, L. 27 giugno 1988, n. 242.

**Art. 23** Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. <sup>(1)</sup>

Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti. <sup>(1)</sup>

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti. <sup>(1)</sup>

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati <sup>(2)</sup>.

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'art. 17-bis <sup>(2)</sup>.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

---

<sup>(1)</sup> Comma anteposto dall'art. 3, comma 1, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 18. A norma dell'art. 6-ter, predetto DL 112/2003, le presenti disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.

<sup>(2)</sup> Comma sostituito dall'art. 6, L. 27 giugno 1988, n. 242.

**Art. 24** Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

**Art. 25** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>

L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo, in cui avranno inizio le prove orali.

L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese nè maggiore di due <sup>(2)</sup>.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.

---

<sup>(1)</sup> Comma abrogato dall'art. 9, L. 27 giugno 1988, n. 242.

<sup>(2)</sup> Comma sostituito dall'art. 7, L. 27 giugno 1988, n. 242.



**Art. 26** La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 17-bis, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia <sup>(1)</sup>.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 8, L. 27 giugno 1988, n. 242.

**Art. 27** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>

Ai fini della formazione della graduatoria a termini dell'art. 23 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali.

L'elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

---

<sup>(1)</sup> Comma abrogato dall'art. 9, L. 27 giugno 1988, n. 242.

**Art. 28** Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportato la idoneità, formata a termini dell'art. 23 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell'art. 93 dello stesso regio decreto-legge.

L'elenco dev'essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo art. 23 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

**Art. 29** La dichiarazione di cui all'art. 23, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve comprendere tutte le sedi poste a concorso.

**Art. 30** Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

### Capo III

#### Degli esami per la professione di avvocato.

##### **Art. 31** <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

##### **Art. 32** <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

##### **Art. 33** <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

##### **Art. 34** <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dalla L. 20 aprile 1989, n. 142 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

### Capo IV

#### Della iscrizione negli albi professionali.

**Art. 35** Le domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere l'elenco di tutti i documenti allegati.

Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati o in un albo di procuratori gli aspiranti debbono dichiarare sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

**Art. 36** Nel caso preveduto nel comma settimo dell'art. 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, coloro che aspirano ad uno dei posti messi a concorso, non coperto o resosi vacante, debbono rivolgere la domanda al direttorio del sindacato della circoscrizione in cui il posto è disponibile.

Qualora il conferimento del posto avvenga a favore di un aspirante già iscritto in uno degli albi del distretto, la deliberazione con cui è disposta l'iscrizione non ha effetto se l'interessato non comprovi, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa, di avere regolarizzato la propria situazione riguardo all'obbligo della residenza a termini dell'art. 10 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Per gli effetti della disposizione dello stesso comma settimo dell'art. 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si considerano disponibili anche i posti lasciati vacanti, nel termine ivi stabilito, da coloro che, in applicazione della disposizione medesima, essendo già iscritti in un albo ottengano l'iscrizione in un altro albo del distretto, ed i posti che, nello stesso termine, siano rimasti non coperti, a norma del comma secondo del presente articolo.

**Art. 37** I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano alla iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attività contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.

**Art. 38** Coloro che aspirano alla iscrizione in un albo di procuratori o in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli articoli 26, comma primo, lettere b) e c), e 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli, mediante certificato dell'amministrazione competente.

**Art. 39** Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa

con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto <sup>(1)</sup>.

Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'articolo 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.

---

<sup>(1)</sup> L'art. 5, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, ha sostituito con il presente comma gli originari commi 1 e 2.

**Art. 40** Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 34, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:

- a) un certificato della competente amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;
- b) un certificato del segretario del competente sindacato, presidente del direttorio, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.

**Art. 41** Per i trasferimenti preveduti negli art. 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del segretario del sindacato presidente del direttorio della circoscrizione a cui l'interessato appartiene dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.

## TITOLO II

### **Dei procedimenti davanti ai direttorii dei sindacati degli avvocati e dei procuratori e davanti alla commissione centrale - del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione.**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali.**

**Art. 42** Le adunanze della commissione centrale e quelle dei direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.

Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal presidente e dal segretario.

I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.

Presso i direttorii il presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento dal componente più anziano di età.

Nelle sedute dei direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.

**Art. 43** Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni nelle materie di competenza dei direttorii a termini del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è necessario l'intervento di non meno della metà del numero complessivo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

**Art. 44** Le deliberazioni della commissione centrale e quelle dei direttorii sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

**Art. 45** Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto; 31, comma terzo; 37, comma secondo; 42, comma terzo e 43, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti <sup>(1)</sup>.

Il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del segretario del sindacato, presidente del direttorio.

L'interessato, qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può essere assistito da un difensore.

---

<sup>(1)</sup> Comma sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 46** Alle comunicazioni da farsi a termini del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto si provvede a cura degli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.

## **Capo II**

### **Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.**

**Art. 47** Il segretario del sindacato, presidente del direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell'art. 38 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.

Lo stesso presidente, o un componente del direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonché le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.

Il presidente nomina poi il relatore tra i componenti del direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell'art. 45 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

**Art. 48** La citazione è notificata all'incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) la menzione circostanziata degli addebiti;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza;
- 4) l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;

5) il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;

6) la data e la sottoscrizione del presidente.

Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.

**Art. 49** L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.

Il segretario del sindacato, presidente del direttorio, ordina la citazione dei testimoni indicati.

Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni già citati.

**Art. 50** Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni.

L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda.

Qualora l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

**Art. 51** Chiusa la discussione, il direttorio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

La decisione è redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunciata e la sottoscrizione del presidente e del segretario. Essa è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

**Art. 52** Nei procedimenti che si svolgono davanti al direttorio del sindacato nazionale, nel caso preveduto nell'art. 38, comma terzo, del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni precedenti di questo capo.

Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti alla commissione centrale, nel caso preveduto nell'art. 54, n. 2, dello stesso regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni le norme dell'art. 64 del presente decreto.

**Art. 53** La ricusazione dei componenti di un direttorio può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo è presentato negli uffici di segreteria del direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.

Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.

**Art. 54** La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.

Prima di decidere il direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione, e procede alle indagini che reputi occorrenti.

Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.

**Art. 55** Nel caso preveduto nell'art. 49, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso è proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell'art. 53 del presente decreto.

Il ricorso è comunicato alle altre parti interessate, a cura del direttorio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.



Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, è quindi trasmesso, secondo i casi, alla commissione centrale oppure al direttorio del sindacato nazionale.

La commissione centrale o il direttorio del sindacato nazionale, premesse le indagini che reputino occorrenti, decidono nel più breve termine, e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento sino alla definizione di esso.

Si applicano per il procedimento le norme degli art. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.

Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il direttorio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.

Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel direttorio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi, secondo i casi, alla commissione centrale o al direttorio del sindacato nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facoltà di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni alla commissione centrale o al direttorio del sindacato nazionale.

La commissione centrale o il direttorio del sindacato nazionale, se riconoscono fondati i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle orme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.

Qualora la commissione centrale o il direttorio del sindacato nazionale riconoscano infondati i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che non venga a mancare nel direttorio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinviando gli atti allo stesso direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.

Può essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non compresi dalla legge tra i motivi di ricusazione.

**Art. 56** Nel caso preveduto nell'art. 49, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei direttorii dei sindacati, trasmette gli atti del procedimento al direttorio del sindacato nazionale.

Della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al direttorio del sindacato nazionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

In seguito alla decisione del direttorio del sindacato nazionale, gli atti sono rimessi al direttorio del sindacato, che sia stato ritenuto competente.

L'impugnazione proposta avverso la decisione del direttorio del sindacato nazionale non sospende il corso del procedimento disciplinare.

### Capo III

#### Dei procedimenti disciplinari in confronto dei praticanti.

**Art. 57** Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.

**Art. 58** Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.

La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica. Durante la sospensione il condannato è privato dell'esercizio del patrocinio.

Per effetto della radiazione il condannato non può essere più iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'art. 47 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.

### Capo IV

#### dei procedimenti innanzi alla commissione centrale.

**Art. 59** Il ricorso alla commissione centrale è presentato negli uffici del direttorio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data dell'ultima notificazione.

L'ufficio del direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero è anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.

Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli uffici del direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.

Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla commissione centrale.

**Art. 60** La segreteria della commissione centrale, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la corte di cassazione del regno, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.

Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici della commissione per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuare la restituzione.

Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un ufficio e darne avviso alla segreteria della commissione centrale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria della commissione centrale.

Nel procedimento davanti alla commissione centrale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.

**Art. 61** Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.

Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la corte di cassazione.

Il presidente della commissione centrale nomina quindi il relatore fra i componenti della commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.

Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.

**Art. 62** La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.

L'intervento del pubblico ministero è prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli articoli 35 e 47 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

In ogni altro caso è in facoltà del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.

**Art. 63** Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.

La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione <sup>(1)</sup>.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

È in facoltà della commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

---

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione.

**Art. 64** Le decisioni della commissione centrale sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunciate, la sottoscrizione del presidente e del segretario <sup>(1)</sup>.

Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria della commissione. Una copia ne è comunicata immediatamente al procuratore generale presso la corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs.C.P.S. 19 giugno 1946, n. 1.

**Art. 65** Nei procedimenti che si svolgono davanti alla commissione centrale nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 54, n. 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la corte di cassazione.

## Capo V

### Dei ricorsi alle sezioni unite della corte di cassazione.

**Art. 66** Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso dev'essere presentato nella cancelleria della corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata, che è stata notificata al ricorrente.

Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonché la elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'ufficio presso cui la elezione è fatta.

Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.

**Art. 67** La cancelleria della corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa corte, e richiede gli atti del procedimento alla segreteria della commissione centrale, che ne cura la immediata trasmissione.

Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il primo presidente della corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.

Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L'interessato, nella udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.

La corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla corte di cassazione in materia civile.

**Art. 68** Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell'art. 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico ministero presso la corte di cassazione ha facoltà di ricorrere alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate, oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il procuratore generale intende dedurre.

Il ricorso preveduto nel precedente comma dev'essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 56, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine è computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione della commissione centrale.

Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 66 e 67 del presente decreto.

### TITOLO III

#### Disposizioni finali transitorie.

**Art. 69** Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternità nonché dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorità giudiziaria presso la quale il giuramento è stato prestato.

Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dev'essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.

Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell'art. 9 dello stesso regio decreto-legge. Nel registro dev'essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.

L'albo speciale preveduto nell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternità degli iscritti, la data dell'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.

L'albo speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia. Nello stesso bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.

**Art. 70** Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e della università dalla quale fu conferita.

Nel registro dev'essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal segretario del sindacato.

Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni previste nell'art. 3 del presente decreto.

I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.

**Art. 71** Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera c), del presente decreto, i cancellieri delle corti d'appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza.

Al termine dell'udienza il foglio del registro è vistato dal presidente in continuazione delle firme raccolte.

**Art. 72** Per essere ammessi al giuramento di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del segretario del sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento al segretario del sindacato competente.



**Art. 73** Nei casi di cui all'art. 66 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il direttorio del sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.

Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il direttorio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al direttorio non appena ne sia richiesto.

Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal direttorio a farsi rilasciare dagli uffici del sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del segretario del sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.

**Art. 74** Presso la commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori è costituito un ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non più di quattro funzionari di cancelleria.

Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al ministero.

**Art. 75** Presso il direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e procuratori e presso i direttorii dei sindacati locali, gli uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite ai direttorii stessi con regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del direttorio nominato dal segretario del sindacato, presidente del direttorio.

**Art. 76** Gli uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le modificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite

rispettivamente dal presidente della commissione centrale e dal segretario del sindacato, presidente del direttorio.

**Art. 77** Negli uffici di segreteria della commissione centrale ed in quelli dei direttori dei sindacati, sono istituiti:

a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario;

b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla commissione o al direttorio.

Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è controsegnato da un proprio numero e annotato in un'apposita rubrica.

**Art. 78** Per l'esercizio delle funzioni di spettanza dei comitati di cui agli articoli 14, secondo comma, 33, comma sesto, e 38, comma quarto, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni dello stesso regio decreto-legge e del presente decreto relative al direttori dei sindacati per quanto concernono le funzioni medesime.

**Art. 79** Ai componenti della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori ed ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore, che non appartengono alle amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di lire 25 per ogni giorno di adunanza.

I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del 12 per cento, a norma del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

**Art. 80** Nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni inerenti alla custodia degli albi e dei registri dei praticanti e quelle disciplinari sono esercitate dal presidente del tribunale fino a quando non sia costituito il comitato di cui al detto articolo.

**Art. 81** Nelle circoscrizioni di tribunale nelle quali non esiste attualmente un sindacato di avvocati e procuratori ed occorre procedere alla costituzione degli albi professionali propri della circoscrizione, questi sono formati a cura del presidente del tribunale, il quale vi provvede entro il 31 marzo 1934, iscrivendo di ufficio negli albi i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del tribunale stesso. A ciascun professionista è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo al quale apparteneva.

Lo stesso presidente del tribunale provvede alla formazione del registro dei praticanti.

Coloro che sono iscritti negli albi dei procuratori a norma del comma primo del presente articolo debbono, entro il 30 giugno 1934, regolarizzare la loro situazione, agli effetti dell'obbligo della residenza, a termini dell'art. 10 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Avvenuta la formazione degli albi, il presidente del tribunale ne comunica un esemplare al ministero di grazia e giustizia ed a quello delle corporazioni, nonché al direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Il presidente del tribunale esercita le funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del comma primo del presente articolo nonché dei registri dei praticanti, e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia stato costituito il direttorio del sindacato, oppure, nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia stato costituito il comitato di cui allo stesso articolo.

**Art. 82** I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

**Art. 83** Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di

corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorità giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.

**Art. 84** È fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.

Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE  
23 NOVEMBRE 1944 N. 382 <sup>(1)</sup>**

**Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle  
Commissioni interne professionali.**

*(G.U. n. 98, 23 dicembre 1944, Serie Generale)*

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento. In precedenza, il presente provvedimento era stato abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza indicata nel medesimo articolo, ma tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9.

Visto l'art. 4. del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visti i regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944 n. 141;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Capo I**

**Del consiglio degli ordini e collegi professionali**

**Art. 1** Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

**Art. 2** I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

**Art. 3** L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. <sup>(1)</sup>

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

---

<sup>(1)</sup> Comma sostituito dall'art. 2, comma 4-quinquies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

**Art. 4** Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

**Art. 5** Quando tutti o in parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

**Art. 6** Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

**Art. 7** Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo.

**Art. 8** Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

**Art. 9** Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

## **Capo II** **Delle commissioni centrali**

**Art. 10** Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

**Art. 11** Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

**Art. 12** Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.



Per l'elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

**Art. 13** I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

**Art. 14** I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

### **Capo III** **Disposizioni comuni**

**Art. 15** I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio e della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

**Art. 16** Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

**Art. 17** Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

#### Capo IV

#### Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore

**Art. 18** Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

**Art. 19** Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

**Art. 20** L'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per la assemblea.

**Art. 21** Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per l'elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

**Art. 22** Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti.

## **Capo V** **Disposizioni finali**

**Art. 23** Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

**Art. 24** Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'articolo 16, comma primo.

**Art. 25** Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8., terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

**Art. 26** Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

**Art. 27** Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

**LEGGE 4 MARZO 1991 N. 67**  
**Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,**  
**n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22**  
**gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406,**  
**recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni**  
**di avvocato e procuratore.**<sup>(1)</sup>  
*(G.U. n. 55, 6 marzo 1991, Serie Generale)*

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga  
la seguente legge:

**Art. 1** 1. Il superamento degli esami di procuratore legale <sup>(1)</sup> consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

2. I procuratori legali <sup>(1)</sup> e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purchè non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 2** 1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

**Art. 3** 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

**LEGGE 12 LUGLIO 2017 N. 113**  
**Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli**  
**degli ordini circondariali forensi.**  
*(G.U. n. 168, 20 luglio 2017, Serie Generale)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA  
la seguente legge:

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1. *Oggetto*** - 1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

**Art. 2. *Definizioni*** - 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "ordine": l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) "consiglio": l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
- c) "presidente": il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

**Capo II**  
**Elettorato attivo e passivo e sistema elettorale**

**Art. 3. *Elettorato attivo e passivo*** - 1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari

a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

**Art. 4. Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato** - 1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.

### Capo III

#### Modalità di svolgimento delle elezioni

**Art. 5. Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi** - 1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.



2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

**Art. 6. *Convocazione elettorale*** - 1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

**Art. 7. *Propaganda elettorale*** - 1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

**Art. 8. *Candidature*** - 1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 9. *Commissione elettorale*** - 1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

**Art. 10. Schede elettorali ed espressione del voto** - 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo

di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

**Art. 11. Seggio elettorale** - 1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

**Art. 12. Operazioni di voto** - 1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapacità della sala, identificando gli elettori presenti.

**Art. 13. *Votazione con sistema elettronico*** - 1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura

definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

**Art. 14. *Scrutinio delle schede*** - 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente

legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

**Art. 15. Proclamazione degli eletti** - 1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predisponde, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

**Art. 16. Sostituzione degli eletti** - 1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.



## **Capo IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 17. *Regime transitorio*** - 1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

**Art. 18. *Abrogazioni*** - 1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

**Art. 19. *Clausola di invarianza finanziaria*** - 1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 20. Entrata in vigore** - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

(articolo 4, comma 1)

TABELLA A

<b>Numero componenti del Consiglio</b>	<b>Numero massimo di preferenze esprimibili</b>	<b>Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere</b>	<b>Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili</b>
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

**REGOLAMENTO 11 APRILE 2013, N. 1.**  
**Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta dell'11 aprile 2013

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di specializzazioni;

Visto l'art. 29, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio dell'ordine organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

Visto l'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio nazionale forense istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento.**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 2.** *Istituzione e aggiornamento dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative* - 1. È istituito l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative.

2. L'elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l'aggiornamento costante.

3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

**Art. 3.** *Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative* <sup>(1)</sup> - 1. Sono valutate come maggiormente rappresentative dal Consiglio nazionale forense e iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, le associazioni che dimostrino:

a) di avere uno statuto che preveda tra gli scopi dell'associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza;

b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato e che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse;

c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno la metà dei distretti di corte d'appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;

d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;

e) di assicurare l'offerta formativa e di organizzare le attività per l'aggiornamento nelle materie di competenza attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che ne garantiscano la rilevante scientificità;

f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione;

g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse e di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta del 24 giugno 2016. Il testo precedente così recitava: "1-. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal C.N.F. e iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, le associazioni che:

a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell'associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza;

b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d'appello;

c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;

d) hanno un ordinamento interno a base democratica;

e) assicurano l'offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate e, dimostrando di aver organizzato, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse;

f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione.".

**Art. 4.** *Modalità di richiesta di inserimento nell'elenco* - 1. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono:

a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata all'apposita casella di posta elettronica indicata dal sito istituzionale del Consiglio nazionale forense;

b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

**Art. 5.** *Procedimento di iscrizione nell'elenco* - 1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente.

3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera:

a) la iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiore rappresentative,

oppure

b) il rigetto della domanda.

4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.

5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.

6. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

**Art. 6.** *Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco* - 1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.

2. Il Consiglio nazionale forense può, previa audizione dei rappresentanti dell'associazione e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell'elenco qualora l'associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento.

3. L'associazione forense specialistica alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

**Art. 7.** *Entrata in vigore* - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consigionazionale-forense.it](http://www.consigionazionale-forense.it)

**REGOLAMENTO 19 APRILE 2013, N. 2.**  
**Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 19 aprile 2013

Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. *u*) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Considerata la necessità di provvedere alla regolamentazione delle modalità di accesso allo Sportello per il cittadino;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento.**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento e ambito di applicazione* - 1. I Consigli dell'Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».

2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti.

**Art. 2.** *Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati* - 1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a)* sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b)* sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c)* circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d)* sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

**Art. 3. Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia** - 1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

**Art. 4. Accesso al servizio** - 1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell'Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

**Art. 5. Elenco dei professionisti iscritti allo sportello** - 1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell'ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che



non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

2. L'elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.

3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando le di materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.

4. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

6. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

**Art. 6. *Violazione del regolamento*** - 1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio.

2. Comporta l'esclusione dall'elenco:

a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;

b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;

c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5, comma 1;

d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5, commi 4 e 5.

**Art. 7. Oneri** - 1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 8. Entrata in vigore** - 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

2. I Consigli dell'Ordine dovranno istituire lo Sportello per il cittadino entro e non oltre il 30 novembre 2013.

## **REGOLAMENTO 22 NOVEMBRE 2013, N. 3.** **Norme per la riscossione dei contributi**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 22 novembre 2013

Visto l'art. 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

*a)* a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

*b)* a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

*c)* a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;

Visto l'art. 35, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale la riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;

Visto l'art. 29, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza;

Vista la delibera di questo Consiglio nazionale del 19 luglio 2013, con la quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del regolamento approvato il 24 maggio 2013 e pubblicato il 27 maggio 2013;

Viste ed esaminate le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine di Bari, Brindisi, Firenze, Frosinone, Milano, Palermo, Roma e Trani, nonché dal Coordinamento delle Unioni distrettuali e dall'Unione degli Ordini forensi della Sicilia;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento.**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall'art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

**Art. 2.** *Misura della contribuzione* - 1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e nello stesso termine ne comunica l'ammontare ai singoli Consigli degli Ordini territoriali.

2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.

**Art. 3.** *Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali* - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ciascun Consiglio dell'Ordine invia al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente laddove non vi abbia provveduto ai sensi dell'art. 16, comma 2 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall'art. 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193.

**Art. 4.** *Riscossione del contributo* - 1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.

**Art. 5. Aspetti gestionali e contabili** - 1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l'elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l'avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell'Ordine inadempiente ai sensi dell'art. 7.

**Art. 6. Provvedimenti per gli iscritti morosi** - 1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti al provvedimento della sospensione.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine – anche in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.

**Art. 7. Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale** - 1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di

spettanza del Consiglio Nazionale, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La segnalazione ha altresì luogo nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 5, comma 3, non dimostrino di aver comunque avviato, entro i successivi sessanta giorni, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia la segnalazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ai sensi dei commi precedenti è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF.

**Art. 8. Entrata in vigore del regolamento** - 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

**Art. 9. Disciplina transitoria** - 1. Per gli anni 2013 e 2014, in considerazione della data di approvazione del presente Regolamento e della sua prima applicazione:

a) Il contributo resta determinato nella misura vigente e verrà, per l'anno 2015, rideterminato entro il 30 ottobre 2014, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) il termine fissato dall'art. 5, comma 2 per il versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale Forense al 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, resta fissato, per l'anno 2013, al 30 giugno 2014.

**REGOLAMENTO 13 DICEMBRE 2013, N. 4.**  
**Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente**  
**sull'esercizio della giurisdizione**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 13 dicembre 2013

visto l'articolo 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;  
considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina  
dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;  
visto lo schema di regolamento approvato in data 27 settembre 2013;  
viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell'ordine e dalle associa-  
zioni forensi;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento.**

**Art. 1. Istituzione e scopi dell'Osservatorio** - 1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense l'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio).

2. L'Osservatorio nazionale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia <sup>(1)</sup>.

3. L'Osservatorio nazionale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali e pubblica periodicamente rapporti dedicati allo stato della giustizia italiana.

4. L'Osservatorio nazionale è organo del Consiglio nazionale forense.

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il comma riproduce l'art. 2, comma 1, nella sua precedente formulazione.

**Art. 2** <sup>(1)</sup> *Osservatori distrettuali e circondariali* - 1. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

2. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

3. Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell'ordine degli avvocati e istituiti con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipano all'elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 3 formulando proposte e osservazioni.

5. Ferma l'autonomia con la quale gli Osservatori distrettuali e circondariali svolgono le attività di cui al comma precedente, gli stessi dovranno, nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: Art. 2 - *Raccolta dati relativi all'amministrazione della giustizia*.

1. L'Osservatorio nazionale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia.

2. Per i fini di cui al comma 1, entro il primo anno dalla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il secondo anno dalla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i



Consigli dell'ordine circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

4. Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell'ordine istituiti con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale e gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, e promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia.

**Art. 3** <sup>(1)</sup> *Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori -*

1. L'Osservatorio nazionale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, sottopone al Consiglio direttivo, sentita preventivamente l'Assemblea consultiva, un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.

3. Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio direttivo è trasmesso al Consiglio Nazionale Forense.

4. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava:

*Art. 3 - Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori* 1. L'Osservatorio nazionale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente sottopone al Consiglio direttivo un programma di lavori da tenersi nell'anno successivo.

3. Sul programma è sentito il Comitato consultivo dell'Osservatorio nazionale.

4. Una volta approvato dal Consiglio direttivo, il programma di lavori è sottoposto al Consiglio nazionale forense, per le determinazioni conseguenti.

5. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

**Art. 4** <sup>(1)</sup> *Organi dell'Osservatorio nazionale* - 1. Sono organi dell'Osservatorio nazionale: il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, il Consiglio direttivo, l'Assemblea consultiva e il Comitato scientifico, ove costituito.

2. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, ne dirige le attività e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva.

3. Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente o dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, da cinque componenti del Consiglio Nazionale Forense, da quest'ultimo nominati, e da un rappresentante delle seguenti istituzioni: Consiglio Superiore della Magistratura, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Ministero della Giustizia.

4. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio e ne controlla l'esecuzione; inoltre, può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.

5. L'Assemblea consultiva è composta da un rappresentante appositamente designato da istituzioni nazionali ed internazionali invitate dal Consiglio Nazionale Forense.

6. L'Assemblea consultiva esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio nazionale.

7. Il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva possono, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: Art. 4. *Organi dell'Osservatorio*.

1. Sono organi dell'Osservatorio nazionale: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato consultivo.

2. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale forense. Il Presidente dirige le attività dell'Osservatorio nazionale e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo.

3. Il Consiglio direttivo è costituito dai componenti del Consiglio nazionale forense e da un rappresentante delle istituzioni designate dal Consiglio nazionale forense.

4. Le istituzioni che partecipano all'Osservatorio designano altresì un rappresentante supplente che possa prendere parte ai lavori dell'Osservatorio nazionale in caso di assenza del rappresentante designato.

5. Il Consiglio direttivo formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio, e ne controlla l'esecuzione.

6. Il Comitato consultivo è composto da un rappresentante designato da istituzioni nazionali ed internazionali invitate dal Consiglio nazionale forense.

7. Il Comitato consultivo esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio.

8. Il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo possono, su proposta del Presidente, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

**Art. 5. Rapporti con i Consigli giudiziari** - 1. L'Osservatorio nazionale si avvale, per il tramite della specifica Commissione CNF – “Rapporti con il CSM e i Consigli giudiziari” e per il tramite degli Osservatori distrettuali, degli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi distretti <sup>(1)</sup>.

2. L'Osservatorio nazionale può avvalersi degli avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale, ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 26 settembre 2016. In particolare, dopo la parola “avvale” è stato inserito il seguente periodo: “per il tramite della specifica Commissione CNF – “Rapporti con il CSM e i Consigli giudiziari” e per il tramite degli Osservatori distrettuali”.

**Art. 6. Giustizia penale e situazione delle carceri** - 1. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio nazionale, anche d'intesa

con le competenti Commissioni interne del Consiglio Nazionale Forense, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 26 settembre 2016. In particolare, dopo la parola "nazionale" è stato inserito il seguente periodo: " anche d'intesa con le competenti Commissioni interne del Consiglio Nazionale Forense".

**Art. 7. Strutture di supporto dell'Osservatorio nazionale** - 1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale in primo luogo delle strutture e del personale dipendente della Fondazione dell'Avvocatura Italiana, nonché, qualora necessario, del personale dipendente del Consiglio Nazionale Forense e delle altre sue Fondazioni <sup>(1)</sup>.

2. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense.

3. Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l'Osservatorio nazionale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio nazionale forense, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: "Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale del personale dipendente del Consiglio nazionale forense."

**Art. 8.** *Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca* - 1. L'Osservatorio nazionale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

**Art. 9.** *Progetti di ricerca e finanziamenti esterni* - 1. L'Osservatorio nazionale predispone progetti e li sottopone al Consiglio nazionale forense per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni dell'Unione europea.

**Art. 10.** *Entrata in vigore* - 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

**REGOLAMENTO 31 GENNAIO 2014, N. 1.**  
**Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina**  
**(ai sensi dell'art. 50, co. 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247)**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 31 gennaio 2014

Visto l'art. 51 Cost., che prescrive il rispetto della rappresentanza di genere;

Visto l'articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina sono stabilite in base a regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;

Visto l'art. 29, comma 1, lettera f) della medesima legge, ai sensi del quale il Consiglio dell'Ordine elegge i membri del Consiglio distrettuale di disciplina, secondo il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;

**ADOPTA**  
**il seguente regolamento.**

**Art. 1. Composizione del Consiglio distrettuale di disciplina forense -**

1. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine distrettuale è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.

2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, approssimata per difetto all'unità. Ogni Consiglio dell'Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**Art. 2. Durata in carica** - 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina resta in carica per un periodo di quattro anni decorrente dall'insediamento.

2. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si siano svolti i precedenti mandati.

3. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

4. Il Consiglio neoeletto si insedia all'atto della prima riunione, sino a tale momento rimane in carica il Consiglio distrettuale di disciplina uscente.

**Art. 3. Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica** - 1. La carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense.

2. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l'esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

3. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell'esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all'art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo al componente decaduto subentra, ove possibile, il primo dei non eletti del medesimo genere.

**Art. 4. Elettorato attivo e passivo** - 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell'Ordine circondariali.

2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli

eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.

4. L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.

5. Possono candidarsi gli avvocati che:

*a)* non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento;

*b)* non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;

*c)* non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;

*d)* si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. *f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;

*e)* abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

**Art. 5. Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni** - 1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.

2. Ogni Presidente di Consiglio dell'Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell'Ordine.



3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.

5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell'Ordine del distretto.

6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.

**Art. 6. Avviso di convocazione delle elezioni** - 1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale rende pubblico l'avviso di convocazione per le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora ed il motivo dell'adunanza del Consiglio, il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel distretto e di quelli eleggibili dai singoli Consigli dell'Ordine, l'avvertimento che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti del distretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, la data ultima e l'ora entro le quali devono essere presentate le candidature ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è spedito ai Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine del distretto mediante raccomandata a/r, ovvero fax, messaggio

di PEC o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Detto avviso deve essere affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto.

**Art. 7. Presentazione delle candidature** - 1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni.

2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.

4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali, o loro delegati.

5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell'Ordine ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.

6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale le liste dei candidati eleggibili.

7. La segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell'Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:

a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale;

b) l'indicazione dei luoghi, del giorno e dell'orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;

c) l'avvertenza che l'elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell'ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;

d) l'espressa previsione dell'invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.

8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell'Ordine del distretto.

**Art. 8. Schede elettorali** - 1. Ogni Consiglio dell'Ordine predispone la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto.

2. La scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all'unità inferiore ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, e l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere.

3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell'Ordine e la propria firma.

**Art. 9. Svolgimento delle operazioni elettorali** - 1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell'avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell'Ordine.

2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l'avviso recante l'indicazione di tutti i candidati di cui all'art. 7, comma 7 del presente regolamento.

3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni

devono concludersi entro quattro ore (4) dall'apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.

4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell'Ordine medesimo.

5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

6. Il Presidente:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto;

b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali;

c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.

7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.

8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l'ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l'orario di chiusura.

9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

10. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

**Art. 10. Espressione del voto** - 1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento ove sia rispettato il limite di genere.

**Art. 11. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti** - 1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.

2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine

Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento.

7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo presiede la prima riunione.

**Art. 12. Rappresentanza di genere** - 1. Le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.

2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più

breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.

**Art. 13. Sostituzione di componenti del Consiglio distrettuale di disciplina** - 1. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.

2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell'Ordine del distretto.

**Art. 14. Prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina** - 1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno il 1° gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto e ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 5, fissa entro il 30 giugno 2014 il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto ai sensi dell'art. 9 comma 1 del presente regolamento, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, terminate le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 11 del presente regolamento, procede

quanto prima alla proclamazione degli eletti che si insedieranno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. Le elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del presente regolamento, non operando fino a tale data le eventuali incompatibilità di cui all'art. 3 comma 1. Resta ferma l'applicazione dell'art. 3, comma 3, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell'Ordine in carica al 31 dicembre 2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell'Ordine che quella di Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina. L'opzione dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2015 e, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà rinunciato l'ufficio assunto in precedenza.

5. Al fine di garantire uniformità di partecipazione alla costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina in sede di prima applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i Consigli degli Ordini insediatisi successivamente al 30 settembre 2014 e comunque dopo la prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina, ancorché costituiti secondo la composizione numerica di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dovranno eleggere i componenti dei Consigli distrettuali di disciplina assumendo a riferimento la composizione numerica consiliare che sarebbe risultata ai sensi del R.D.L. n. 1578/1933, adottando i medesimi criteri applicati dai Consigli degli Ordini che abbiano già provveduto ad eleggere i propri rappresentanti entro la data del 30 settembre 2014. I Consiglieri così eletti entreranno a far parte dei Consigli distrettuali di disciplina già insediati <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 23 maggio 2014.

**Art. 15. Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014** - 1. I fascicoli dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014 presso gli ordini circondariali del distretto saranno trasferiti, a cura degli uffici di ciascun Ordine, alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina dandone comunicazione all'incolpato. Analogamente saranno trasmessi tutti i fascicoli dei procedimenti rubricati in esito a

segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l'apertura ai sensi dell'art. 47 del R.D. 37/34.

2. Nella riunione di insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina, verificati tutti gli atti pervenuti ai sensi del comma precedente, ne dispone la trattazione ove non delibere l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina può riesaminare integralmente i fatti e deve, in ogni caso, convocare l'incolpato prima di pronunciare la decisione.

**Art. 16. Entrata in vigore** - 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).



**REGOLAMENTO 21 FEBBRAIO 2014, N. 2.**  
**Procedimento disciplinare**  
**(ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247) <sup>(1)</sup>**

---

(1) Le modifiche al presente regolamento approvate con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, avvenuta il 7 aprile 2017, e pertanto il 7 maggio 2017.

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
nella seduta del 21 febbraio 2014

Visto il titolo quinto della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina il procedimento disciplinare per la professione di avvocato;

Visto l'articolo 50, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli organi circondariali;

Visto l'art. 65, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”;

Visto il regolamento n. 1/2014 approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento.**

**TITOLO I**  
**Dei consigli distrettuali di disciplina forense**

**Capo I**  
**Composizione e funzionamento**

**Art. 1 Composizione dei consigli distrettuali di disciplina** - 1. Presso ogni Ordine distrettuale degli avvocati è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.

2. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, approssimato per difetto all'unità.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.

4. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

5. Il Consiglio distrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare decide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.

**Art. 2 Funzionamento del consiglio distrettuale di disciplina** - 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Esso nell'attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque componenti titolari e tre supplenti, che vengono costituite, seguendo

l'elenco dei consiglieri in ordine alfabetico. I primi cinque nominativi assumono il ruolo di componenti titolari e i successivi tre quello di componenti supplenti, con un massimo di due membri provenienti dallo stesso COA, ove non ostino ragioni di composizione numerica. Per la costituzione della seconda sezione, si segue il medesimo criterio di designazione, seguendo sempre l'ordine alfabetico e individuando i componenti titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della prima sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto. Gli ultimi consiglieri in ordine alfabetico che per numero non rientrano nell'ultima sezione, comporranno un'ulteriore sezione integrata, di volta in volta, dal primo consigliere in ordine alfabetico e successivamente dagli ulteriori consiglieri in successione alfabetica con il criterio della turnazione. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di cinque componenti. In caso di parità di voto e nella sola ipotesi di cui agli artt. 16 e 18 del presente regolamento, si applica la soluzione più favorevole all'incolpato <sup>(1)</sup>.

3. All'inizio di ogni consiliatura, con delibera motivata, l'Adunanza plenaria, su proposta del Presidente, compone le Sezioni secondo i criteri di cui al comma 2 e indica i criteri di assegnazione dei fascicoli secondo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 nonché i criteri di nomina, per ciascun fascicolo, dell'istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante. La delibera assunta dovrà essere immediatamente inviata al CNF al fine di consentire l'espletamento dei poteri di controllo di cui all'art. 37 <sup>(2)</sup>.

3-bis. La delibera di cui al precedente comma deve essere adottata nella prima adunanza plenaria successiva all'approvazione da parte del CNF delle presenti modifiche regolamentari. È lasciata facoltà di provvedere alla riassegnazione dei fascicoli pendenti avanti alle sezioni, secondo i nuovi criteri approvati <sup>(3)</sup>.

4. Il Presidente del CDD, attingendo dall'elenco delle sezioni seguendo l'ordine numerico progressivo delle stesse come approvato, assegnerà otto fascicoli alla volta secondo il criterio cronologico di iscrizione nel registro riservato e fermi i criteri di incompatibilità previsti dall'art.58, comma 2, L. n. 247/2012, nominerà l'istruttore, i membri effettivi e i membri supplenti e attribuirà le funzioni di Presidente e di Segretario <sup>(4)</sup>.

5. Nell'ambito dei criteri di assegnazione generali approvati dall'Adunanza plenaria di cui al comma 3, potranno essere stabiliti criteri particolari di assegnazione in relazione alla sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e/o soggettiva <sup>(5)</sup>.

6. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono, di norma, la propria attività nei locali del Consiglio dell'Ordine distrettuale. Con delibera motivata, e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione, ad esclusione di quelle della fase dibattimentale, possano essere tenute anche presso la sede dei Consigli degli Ordini circondariali, dovendosi privilegiare criteri di prossimità dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi. Le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a mezzo di tele o video-conferenza <sup>(6)</sup>.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: *«2. Esso nell'attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque membri titolari e da tre membri supplenti, ove numericamente possibile, che vengono costituite, nelle ipotesi di cui all'art. 58, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le modalità che seguono. Le sezioni composte da 5 membri titolari e 3 supplenti vengono formate dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina o dal Vice Presidente, attingendo all'elenco in ordine alfabetico, formato con tutti i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina secondo il criterio della successione alfabetica, con l'esclusione dei componenti iscritti al medesimo ordine dell'incolpato. I primi 5 nominativi assumono il ruolo di membri titolari ed i successivi tre quello di membri supplenti all'interno della sezione. Per la costituzione delle ulteriori sezioni si segue il medesimo criterio di designazione secondo l'ordine alfabetico individuando i membri titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della precedente sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto. I componenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono ricoprire il ruolo di membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all'interno di più sezioni. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di 5 membri. In caso di parità di voto, e nella sola ipotesi di cui agli art. 16 e 18, del presente regolamento si applica la soluzione più favorevole all'incolpato.»*

(2) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava:

*«Non possono fare parte delle sezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si procede. Tenuto conto del carico di lavoro del Consiglio distrettuale di disciplina, ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, nel rispetto di una paritaria suddivisione dei procedimenti tra tutte le sezioni e tra tutti i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e della eguale distribuzione del ruolo di relatore tra i componenti, ad ogni sezione possono essere assegnati sino ad un massimo di dieci procedimenti. Tale numero dovrà essere determinato in via anticipata per ogni anno solare con apposita delibera del plenum del Consiglio distrettuale di disciplina, da assumersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente».* Il medesimo comma era stato già oggetto di modifica con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 26 giugno 2015. Il testo originario così recitava: *«Non possono fare parte delle sezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si procede».*

(3) Comma aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

(4) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: *«4. Le funzioni di presidente della sezione sono assunte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e quelle di segretario dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. In caso di parità di iscrizione all'albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. Il Presidente di sezione e il Segretario permangono nelle cariche anche in caso di subentro come titolare, per qualsiasi ragione, di un membro supplente avente maggiore anzianità di iscrizione all'albo».*

(5) Comma aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

(6) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: *«5. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell'Ordine distrettuale. Con delibera motivata, e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che tutte, ovvero singole attività di una sezione, compresa la seduta per la celebrazione del dibattimento, possano essere tenute anche presso la sede dei Consigli degli Ordini circoscrizionali, dovendosi privilegiare criteri di prossimità dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi. Le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a mezzo videoconferenza».* Il medesimo comma era stato già oggetto di modifica con delibera immediatamente

esecutiva nella seduta amministrativa del 26 giugno 2015. Il testo originario così recitava: «5. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell'Ordine distrettuale. Con delibera motivata e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione vengano svolte presso i locali di un Consiglio dell'Ordine circondariale».

**Art. 3 Spese di gestione** - 1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.

2. L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell'anno precedente a quello di imputazione della spesa.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali e con il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti <sup>(1)</sup>.

4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell'Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.

5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell'art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell'Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.

6. La partecipazione al Consiglio distrettuale di disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.

7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all'art. 29, comma

1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi atti per quanto di competenza.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti ».

## Capo II Competenza

**Art. 4 Competenza per il procedimento disciplinare** - 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l'avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.

3. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Qualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella sede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e nei confronti dei componenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «5. *La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente*».

**Art. 5 Conflitto di competenza** - 1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

2. I Consigli distrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato competente.

3. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.

**Art. 6 Casi di astensione e ricasazione** - 1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricasati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.

2. Sulla ricasazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi sia un motivo di ricasazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il quale decide in merito. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione il Presidente procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.



**Art. 7 Ricorso per ricusazione** - 1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.

2. Il relativo ricorso, contenente l'indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.

3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.

**Art. 8 Decisione sulla ricusazione** - 1. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.

3. La sezione designata per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti.

**Art. 9 Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione** - 1. Se la ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.

2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente della sezione.

3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale individuato come da tabella di cui all'art. 4, comma 3.

## TITOLO II

### Del procedimento disciplinare

#### Capo I

#### Disposizioni generali

**Art. 10 Principi generali e norme applicabili** - 1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dalle norme del presente regolamento.

3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

#### Capo II

#### Notizia dell'illecito disciplinare

**Art. 11 Notizia dell'illecito disciplinare** - 1. Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:

*a)* darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;

*b)* trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) viene esercitata l'azione penale;
- b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;
- c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

**Art. 12 Iscrizione nel registro riservato** - 1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell'Ordine gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina.

**Art. 13 Divieto di cancellazione** - 1. Dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro.

### Capo III

#### Fase istruttoria preliminare

**Art. 14 Costituzione della sezione competente per la fase istruttoria preliminare e del consigliere istruttore** - 1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all'uopo convocato, l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare <sup>(1)</sup>.

2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all'esponente, all'iscritto interessato e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza copia del provvedimento di archiviazione <sup>(2)</sup>.

2-bis. Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l'archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all'assemblea l'applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento <sup>(3)</sup>.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell'incolpato.

4. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento <sup>(4)</sup>.

4-bis. In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l'iscritto per gli adempimenti di cui all'art.15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L'iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all'istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento <sup>(5)</sup>.

5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.

6. In ogni momento della fase istruttoria l'incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 11, può

*richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all'uopo convocato, l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare».*

(2) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «2. *In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina trasmette comunque all'iscritto interessato copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. 12, unitamente a copia del provvedimento di archiviazione».*

(3) Comma aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

(4) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «4. *Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina costituisce la sezione competente per il procedimento secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento e designa tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore».*

(5) Comma aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 26 giugno 2015 e così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «4-bis. *In ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, senza necessità di convocare gli iscritti per gli adempimenti di cui all'art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L'iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all'istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento.»*

**Art. 15 Comunicazione all'incolpato e fase istruttoria preliminare** - 1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec, salva l'ipotesi di preventiva elezione di domicilio presso un difensore <sup>(1)</sup>. In tale comunicazione deve fornire all'incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che,

in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.

2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, acquisire atti ed invitare l'iscritto a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore (2).

3. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell'atto.

---

(1) Il periodo «*salva l'ipotesi di preventiva elezione di domicilio presso un difensore*» è stato aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

(2) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «*2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l'incolpato a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore*».

**Art. 16 Conclusione della fase istruttoria preliminare e deliberazione della sezione competente** - 1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.

2. La sezione delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.

**Art. 17 Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione** - 1. Qualora la sezione approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:

a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;

d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

3. Qualora l'incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 18 Conclusione fase istruttoria e deliberazione della citazione a giudizio** - 1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all'incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:

a) di disporre l'archiviazione;

b) di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato.

2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell'art. 16 comma 2, se disporre l'archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell'incolpato.

**Art. 19 Archiviazione** - 1. L'archiviazione può essere disposta con delibera motivata:

- dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
- dalla sezione competente per l'istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d'inculpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore;
- dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell'addebito <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 26 giugno 2015. Il testo precedente così recitava: «1. L'archiviazione può essere disposta con delibera motivata: - dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare; - dalla sezione competente per l'istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d'inculpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore.»

#### **Capo IV**

##### **Citazione a giudizio**

**Art. 20 La citazione a giudizio** - 1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all'interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.

**Art. 21 Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio** - 1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'inculpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al



Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.

## Capo V

### Fase dibattimentale e discussione

**Art. 22 Dibattimento** - 1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.

2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

a) produrre documenti;

b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell'art. 21 comma 2;

c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento;

d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

3. La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:

a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato;

b) ove reputato necessario, chiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;

c) provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;

d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti.

**Art. 23 Prove utilizzabili** - 1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:

a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;

b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;

c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

**Art. 24 Discussione** - 1. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Pubblico Ministero, se presente, all'incolpato ed al suo difensore.

2. La discussione si svolge nell'ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l'incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.

## Capo VI

### Fase decisoria

**Art. 25 Deliberazione della decisione** - 1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In caso di parità prevale il voto di quest'ultimo.

2. Il Pubblico Ministero, l'incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di Consiglio per la deliberazione.

**Art. 26 Pronuncia della decisione** - 1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.

2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.

3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.

**Art. 27 Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare** - 1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».

**Art. 28 Richiamo verbale** - 1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, anche nell'ipotesi di cui all'art. 14, può deliberare il richiamo verbale dell'incolpato <sup>(1)</sup>.

2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all'iscritto e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina ovvero a mezzo pec.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 26 giugno 2015. Il testo originario così recitava: «*Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, può deliberare il richiamo verbale dell'incolpato.*» Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017, sono state soppresse le parole «»comma 4-bis».

**Art. 29 Decisione di condanna** - 1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;

b) censura, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione dall'esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione;

d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

**Art. 30 Sanzioni disciplinari** - 1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

**Art. 31 Notificazione della decisione** - 1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:

a) all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;

b) al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto;

c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine dell'iscritto;

d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.

### TITOLO III

#### Della sospensione cautelare

**Art. 32 Sospensione cautelare** - 1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell'iscritto, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell' art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

c) una misura di sicurezza detentiva;

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice;

e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato del provvedimento che la infligge.

3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:

a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;

b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga l'irrogazione delle sanzioni dell'avvertimento o della censura.

4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento dalla sezione che l'ha disposta qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre

il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell'esecuzione.

## TITOLO IV

### Della impugnazione delle decisioni disciplinari

**Art. 33 Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina** - 1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;

b) il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;

c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;

d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

3. Il ricorso, contenente anche l'indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall'incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione.

4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

## TITOLO V

### Dell'esecuzione delle decisioni disciplinari

**Art. 34 Esecutività della decisione disciplinare** - 1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l'impugnazione, diviene esecutiva.

2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio distrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività della decisione.

**Art. 35 Esecuzione della decisione disciplinare** - 1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all'Ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

3. Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina ed invia all'avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale. Nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell'Ordine procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:

*a)* ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione;

*b)* a tutti i Consigli dell'Ordine;

5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto che è competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.

## TITOLO VI

### Della riapertura del procedimento disciplinare

**Art. 36 Riapertura del procedimento disciplinare** - 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

*a)* se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

*b)* se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina.

In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.



3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.

4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:

a) d'ufficio, ad istanza del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;

b) ad istanza dell'interessato.

## TITOLO VII

### Dei poteri ispettivi e di controllo del consiglio nazionale forense

**Art. 37 Poteri ispettivi e di controllo del c.n.f.** <sup>(1)</sup> - 1. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell'azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:

a) richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta;

b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;

c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere;

d) valutare la congruità della delibera assunta dall'Adunanza plenaria del Consiglio distrettuale di disciplina prevista dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento <sup>(2)</sup>.

---

(1) Titolo e rubrica così modificati, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo originario così recitava: «*Poteri ispettivi del C.N.F.*».

(2) Lettera aggiunta, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

## TITOLO VIII

### Disposizioni finali e transitorie <sup>(1)</sup>

---

(1) Titolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo originario così recitava: «*Poteri ispettivi del C.N.F.*».

#### **Art. 38 Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del consiglio distrettuale di disciplina <sup>(1)</sup> -**

1. Al momento dell'insediamento del nuovo consiglio distrettuale di disciplina, il Presidente procede alla riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all'art. 2:

*a)* quanto ai procedimenti per i quali è già stata assunta la delibera di incolpazione ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, seguendo l'ordine cronologico di adozione della delibera partendo dalla più risalente nel tempo;

*b)* quanto ai procedimenti già assegnati alla sezione ove non sia stata assunta la delibera di cui all'art. 18 del presente Regolamento, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione nel Registro Riservato partendo dal più risalente nel tempo.

---

(1) Articolo aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

**Art. 39 Entrata in vigore** - 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

**ALLEGATO 1** (tabella art. 4, comma 3 del presente Regolamento, ripresa dall'art. 1 disp.att. c.p.p.)

<i>Dal distretto di...</i>	<i>Al distretto di...</i>
-----	-----
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Roma
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

**REGOLAMENTO 20 GIUGNO 2014, N. 3.**  
**Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione**  
**delle Scuole forensi**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 20 giugno 2014

Visto l'art. 29, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali;

Visti gli artt. 9, comma 3, 11, comma 4, 29, comma 1, lett. d), 40 e 43 della medesima legge;

Considerata la necessità di provvedere a dettare norme necessarie ai fini della istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi da parte degli Ordini circondariali;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento**

**Articolo 1** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche "legge professionale"), le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale.

2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.

**Articolo 2** *Istituzione delle Scuole forensi* - 1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle

Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.

2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

3. La Scuola forense ha sede presso l'Ordine che l'ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della convenzione.

**Articolo 3** *Competenze delle Scuole forensi* - 1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

**Articolo 4** *Finanziamento delle Scuole forensi* - 1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

2. L'Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva.

3. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con gli enti pubblici gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

**Articolo 5** *Organi della Scuola forense* - 1. Sono organi della Scuola forense:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato scientifico .

2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.

5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.

6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.

7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

**Articolo 6** *Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti* - 1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

4. Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.

**Articolo 7** *Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell'Avvocatura* - 1. La Scuola superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle Scuole forensi.

3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2.

4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento.

**Articolo 8** *Entrata in vigore e disciplina transitoria* - 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.



**REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 4**  
**Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle**  
**associazioni forensi maggiormente rappresentative**

**II CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 16 luglio 2014

Visto l'art. 1, comma 3°, della legge 31.12.2012 n. 247;

Considerato che per i regolamenti adottati dal Ministero della giustizia la norma suindicata prevede che il C.N.F. esprima il proprio parere, dopo aver sentito anche “*le associazioni forensi che sono costituite da almeno 5 anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal C.N.F.*”;

Ritenuto, di dover in proposito, adottare apposito regolamento per individuare le associazioni aventi i requisiti indicati dalla norma richiamata;

**ADOTTA**

**il seguente schema di regolamento**

**Art. 1** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina la istituzione dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012, nonché le modalità per la sua tenuta.

**Art. 2** *Istituzione ed aggiornamento dell'elenco* - 1. È istituito l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012.

2. L'elenco è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne cura il costante aggiornamento.

3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it) e sarà aggiornato dopo ogni nuova iscrizione

**Art. 3** *Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per la individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1,*

*comma 3°*, legge 247/12. - 1. Sono individuate come maggiormente rappresentative dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 le associazioni forensi che dimostrino <sup>(1)</sup>:

*a)* di essere costituite da almeno cinque anni, decorrenti dalla richiesta di inserimento nell'elenco di cui al precedente art. 2 <sup>(2)</sup>;

*b)* di essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione:

1. sia apartitica e apolitica;

2. promuova la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo;

3. promuova iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative;

4. promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;

5. persegua l'affermazione e la tutela dell'attività difensiva <sup>(3)</sup>;

*c)* di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica <sup>(4)</sup>;

*d)* che il numero totale degli iscritti non sia inferiore a duemilacinquecento, che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato e che il numero degli iscritti avvocati sia comunque pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale <sup>(5)</sup>;

*e)* di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative in almeno i due terzi dei distretti di corte d'appello coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la rappresentanza e la unitarietà di indirizzo <sup>(6)</sup>;

*f)* di non avere scopo di lucro ferma restando la possibilità di richiedere agli iscritti un contributo associativo minimo per l'attuazione degli scopi statutari <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Periodo così modificato con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: «1. Sono individuate come maggiormente rappresentative dal Consiglio

Nazionale Forense ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 le associazioni forensi in possesso dei seguenti requisiti:».

(2) Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: « a) siano costituite da almeno 5 anni».

(3) Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: «b) siano disciplinate da uno statuto che preveda espressamente la tutela e la promozione dell'attività difensiva affidata all'avvocato dall'ordinamento giuridico e finalizzata a garantire le funzioni assegnate a questi dall'ordinamento professionale ed i valori dallo stesso riconosciuti nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dei principi costituzionali e dei diritti inviolabili di difesa dei cittadini».

(4) Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: «c) abbiano un ordinamento interno a base democratica».

(5) Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: «d) abbiano un numero di iscritti pari almeno a 2500 e siano presenti con una sede operativa in almeno la metà più uno dei distretti di corte d'appello ».

(6) Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: «e) abbiano una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi periferiche».

(7) Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Il testo precedente così recitava: «f) non abbiano scopo di lucro».

**Art. 4** *Modalità di richiesta di iscrizione nell'elenco* - 1. Le associazioni forensi che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono:

a) inviare la domanda mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense oppure mediante posta elettronica certificata all'apposita casella di posta elettronica indicata nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense;

b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che precede.

**Art. 5** *Procedimento di iscrizione nell'elenco* - 1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed, in via istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale Forense delibera:

a) la iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative nell'elenco dedicato, oppure  
b) il rigetto della domanda.

4. Le associazioni forensi le cui domande siano state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6** *Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco* - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun quadriennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la permanenza dei requisiti.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima delibera la revoca dell'iscrizione.

3. Il Consiglio Nazionale Forense può comunque, previa audizione dei rappresentanti dell'associazione e con provvedimento motivato, revocare in ogni momento la iscrizione nell'elenco, qualora l'associazione forense perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. L'associazione forense alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

**Art. 7** *Disciplina transitoria* - 1. Le associazioni attualmente iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 devono dimostrare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così modificato con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2017. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense, avvenuta il 6 marzo 2017. Il testo precedente così recitava: «1. L'iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative già riconosciute dal Congresso avviene di diritto a condizione che esse siano costituite da almeno 5 anni. – 2. Anche per tali associazioni si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 6 del presente regolamento.».

**Art. 8** *Entrata in vigore* - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)

# **REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 6**

## **Regolamento per la formazione continua**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 16 luglio 2014

visto l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "Formazione continua", recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;

visto l'art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;

visto l'art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;

visto l'art. 29, comma 1, lettere *d*), *i*) e *p*) della medesima legge, che affida ai Consigli dell'ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;

visto l'art. 35, comma 1, lettera *f*) della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro;

considerato che l'intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, a seconda che quest'ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento**

**TITOLO I**  
**Principi generali**

**Art. 1.** *Formazione professionale continua* - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Il presente regolamento disciplina le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l'organizzazione delle attività formative».

**Art. 2.** *Aggiornamento e formazione* - 1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi <sup>(1)</sup>.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

4. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi».

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

**Art. 3.** *Le attività formative* - 1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:

a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;

b) seminari su aggiornamenti normativi;

c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici <sup>(1)</sup>.

2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdrettuali <sup>(2)</sup>.

3. L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi <sup>(3)</sup>.

4. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio:

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;

b) master di primo e secondo livello;

c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;

d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;

e) scuola forense integrativa del tirocinio;

f) scuola per difensori d'ufficio;

g) corsi per mediatori professionali <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale».

<sup>(2)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così



recitava: «2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali».

(3) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

(4) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio: a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; b) master di primo e secondo livello; c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale».

**Art. 4. Metodologie didattiche** - 1. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l'esercitazione, la simulazione.

2. Nell'organizzazione dell'attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant'altro utile all'efficacia della stessa attività formativa <sup>(1)</sup>.

---

(1) Articolo aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

**Art. 5. Definizioni** - 1. Ai fini del presente regolamento:

a) per “legge professionale” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e le ulteriori modificazioni e integrazioni;

b) per “attività formativa” si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;

c) il “Credito Formativo” (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;

d) il “periodo formativo” è l’arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all’obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti;

e) gli “eventi a rilevanza nazionale” e gli “eventi seriali” sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;

f) gli “eventi a rilevanza locale” sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;

g) per “FAD” si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

h) per “accreditamento” si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un’attività si possa considerare formativa ai fini dell’obbligo di formazione continua e provvedono all’attribuzione di Crediti Formativi;

i) la “Commissione centrale per l’accreditamento della formazione” (indicata anche come “Commissione centrale”) è l’organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l’esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;

j) le “Commissioni per l’accreditamento della formazione” (indicate anche come “Commissioni locali”) sono le commissioni che possono essere costituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento <sup>(1)</sup>;

k) il “POF” è il Piano dell’Offerta Formativa.

---

(1) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «j) le “Commissioni per l’accreditamento della formazione” (indicate anche come “Commissioni locali”) sono costituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento».

**Art. 6.** *Obbligo formativo* - 1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 15 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

**Art. 7.** *Libertà di formazione* - 1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

4. Le attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017.

## TITOLO II

### I soggetti

**Art. 8.** *Il Consiglio Nazionale Forense* - 1. Il CNF promuove e coordina l'attività di formazione continua anche tramite la Fondazione "Scuola

Superiore dell'Avvocatura", la "Fondazione dell'Avvocatura italiana - FAI", la "Fondazione italiana per l'innovazione forense - FIIF" e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei Crediti Formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.

2. Il CNF, in attuazione dell'art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l'applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.

**Art. 9.** *I Consigli dell'Ordine degli Avvocati* - 1. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

**Art. 10.** *Altri soggetti* - 1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri <sup>(1)</sup> soggetti pubblici o privati.

2. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua prevista dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per la specificità delle sue competenze, può organizzare in proprio attività formative in materia previdenziale forense <sup>(2)</sup>.

---

(1) Parola aggiunta con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

(2) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

**Art. 11. Finanziamenti di terzi** - 1. I soggetti di cui al presente Titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.

### TITOLO III Modalità della formazione

**Art. 12. Contenuto dell'obbligo formativo** - 1. Integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro <sup>(1)</sup>.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale <sup>(2)</sup>.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità *e-learning* ovvero *streaming* non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o registro dei praticanti abilitati al patrocinio».

(2) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale».

(3) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente così recitava: «6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o e-learning non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio».

**Art. 13. Altre attività e autoformazione** - 1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

*a)* svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

*b)* pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

*c)* contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati <sup>(1)</sup>;

*d)* partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina <sup>(2)</sup>;

*e)* partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;

*f)* attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;

g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi <sup>(3)</sup>.

---

(1) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: « c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ».

(2) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente così recitava: « d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale ».

(3) Lettera aggiunta con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015.

**Art. 14. *Protocolli d'intesa*** - 1. Il CNF, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

2. Sono riconosciuti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i Protocolli d'intesa già sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei Crediti Formativi conseguiti all'estero.

**Art. 15. *Esenzioni ed esoneri*** - 1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

**Art. 16.** *Formazione specialistica* - 1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

#### TITOLO IV Accreditamento

**Art. 17.** *Accreditamento delle attività formative* - 1. All'accREDITAMENTO delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.

2. Il CNF è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, gli eventi che si svolgono all'estero, i corsi di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, nonché per la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accREDITATI, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza (FAD)" <sup>(1)</sup>.

3. Il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITAMENTO è del COA distrettuale <sup>(2)</sup>.



4. Per le altre attività di cui all'art. 13 è competente:

a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;

b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;

c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;

e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;

f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.

5. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all'accreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherà senza ritardo alla Commissione centrale di cui all'art. 18 l'elenco degli eventi accreditati e dei crediti concessi <sup>(3)</sup>.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente così recitava: «2. Il CNF è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, gli eventi che si svolgono all'estero, i corsi di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all'art. 22 della legge professionale». Il medesimo comma era stato già oggetto di modifica con delibera immediatamente esecutiva del 30 luglio 2015. Il testo originario così recitava: «2. Il CNF è competente a concedere l'accreditamento per le attività formative di cui all'art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono all'estero».

(2) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. Il COA è competente a concedere l'accreditamento per le attività formative di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accreditamento è del COA distrettuale».

(3) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

**Art. 18.** *Commissione centrale per l'accreditamento della formazione* -

1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accreditamento della formazione.

2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l'accreditamento da parte della Commissione Centrale.

4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.

5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.

**Art. 19.** *Commissioni per l'accreditamento della formazione costituite presso i Consigli dell'Ordine* - 1. Presso ogni COA può essere costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine <sup>(1)</sup>.

2. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento <sup>(2)</sup>.

3. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per l'accreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF <sup>(3)</sup>.

4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine».

<sup>(2)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento».

<sup>(3)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. La Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accreditamento istituite dagli altri COA nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF».

**Art. 20. Determinazione dei Crediti Formativi** - 1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura <sup>(1)</sup>:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;

*b)* per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF <sup>(2)</sup>.

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura <sup>(3)</sup>:

*a)* per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;

*b)* per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

3. Per le altre attività di cui all'art. 13:

*a)* per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo <sup>(4)</sup>;

*b)* per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all'attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno <sup>(5)</sup>;

*c)* per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;

*d)* per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all'anno <sup>(6)</sup>;

*e)* per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;

*f)* per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera *a)* <sup>(7)</sup>.

4. Alle attività formative svolte in modalità Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 12, comma 6 del presente regolamento.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura...».

(2) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF».

(3) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura...».

(4) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;».

(5) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016. Il testo precedente così recitava: «b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;».

(6) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente così recitava: «d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno».

(7) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.».

**Art. 21. Criteri per accreditamento** - 1. L'accREDITamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell'attività formativa e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento (1):

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

*b)* numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate) <sup>(2)</sup>;

*c)* tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

*d)* metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

*e)* esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

*f)* elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;

*g)* metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

2. Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)*, viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l'attività svolta nel corso dell'anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:

*a)* natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;

*b)* qualità del tema trattato;

*c)* approccio giuridico al tema trattato;

*d)* livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali;

*e)* contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni <sup>(3)</sup>.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. L'accREDITAMENTO delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati: ...».

(2) Lettera così modificata, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «*b)* tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);».

(3) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016.

**Art. 22. Procedura di accreditamento** - 1. Il soggetto promotore che richiede l'accredimento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accredimento (Commissione centrale presso il CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita presso il COA) <sup>(1)</sup>. La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accredimento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa <sup>(2)</sup>.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali <sup>(3)</sup>, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di presentazione della domanda e <sup>(4)</sup> curano l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali <sup>(5)</sup> si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. La Commissione centrale, il COA ovvero la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte

all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento <sup>(6)</sup>.

6. La Commissione centrale valuterà le attività di cui all'art.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun semestre dell'anno formativo. L'interessato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa <sup>(7)</sup>.

7. La richiesta di accreditamento di attività di Formazione a distanza dovrà essere integrata con le informazioni e la documentazione di cui alla "Nota tecnica sull'accREDITamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)". La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda di accreditamento di attività svolte in modalità e-learning entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta <sup>(8)</sup>.

---

(1) Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Il soggetto promotore che richiede l'accREDITamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accREDITamento(Commissione centrale presso il CNF ovvero Commissione locale presso il COA). ...».

(2) Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente così recitava: «... La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e delle



esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.».

(3) Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «3. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA ...».

(4) Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente non contemplava le parole: «..., stabiliscono le modalità di presentazione della domanda e ...».

(5) Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «4. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA ...».

(6) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente prevedeva un comma oggi soppresso che così recitava: «5. Le Commissioni locali trasmettono alla Commissione centrale i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accreditamento con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dall'art. 17 comma 5.». Il primo periodo del vecchio comma 6 è stato altresì modificato. Il testo precedente così recitava: «6. La Commissione centrale e la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto ...».

(7) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016 e da ultimo modificato, con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017. Il testo precedente così recitava: «6. La Commissione centrale valuterà le attività di cui all'art.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun anno formativo. L'interessato, entro il primo semestre successivo all'anno di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l'anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa».

(8) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, in vigore il 1° gennaio 2017.

## TITOLO V

### Valutazioni e verifiche

**Art. 23. Piano dell'offerta formativa** - 1. Ciascun COA, direttamente o tramite la Commissione locale eventualmente costituita, predispone con cadenza anticipata semestrale il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo <sup>(1)</sup>.

2. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.

3. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.

4. Il CNF, tramite la Commissione centrale, successivamente al 31 gennaio dell'anno solare successivo all'anno formativo potrà richiedere ai COA, anche indistintamente, una relazione sugli eventi formativi organizzati e promossi e sulle iniziative accreditate, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche ai fini di cui all'art. 18, comma 5 <sup>(2)</sup>.

5. La relazione, utilizzabile per la raccolta dati a fini statistici, potrà essere redatta sul modulo predisposto dalla Commissione Centrale <sup>(3)</sup>.

6. Il CNF, tramite la Commissione Centrale, al fine di garantire l'omogeneità della formazione continua sul territorio, può richiedere ai COA chiarimenti in merito ai criteri seguiti nell'accREDITAMENTO e, ove gli stessi risultassero difformi a quelli stabiliti nel presente regolamento, ridurre o revocare i crediti concessi dal COA ovvero dalla Commissione locale presso il COA <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Ciascun COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dell'anno.».

<sup>(2)</sup> Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «4. Ciascun COA, al termine di ogni anno, è tenuto ad inviare alla Commissione centrale una relazione sugli eventi di aggiornamento promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento ».

(3) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

(4) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

**Art. 24. Verifiche** - 1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.

2. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali <sup>(1)</sup> possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.

3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

---

<sup>(1)</sup> Periodo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «4. La Commissione centrale ovvero le Commissioni locali presso i COA ...».

**Art. 25. Attestato di Formazione continua** - 1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua <sup>(1)</sup>.

2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo <sup>(2)</sup>.

5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

6. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato<sup>(3)</sup>.

7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 15, comma 1 del presente regolamento.

9. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

---

(1) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua».

(2) Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

(3) Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015. Il testo precedente così recitava: «5. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua».

## TITOLO VI

### Disposizioni transitorie e finali

**Art. 26.** *Disposizioni finali* - 1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale e soggetti all'obbligo formativo <sup>(1)</sup>, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.

5. In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Periodo aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015.

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta del 30 luglio 2015

**REGOLAMENTO 20 NOVEMBRE 2015, N. 1**  
**Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012,**  
**n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio**  
**davanti alle giurisdizioni superiori <sup>(1)</sup>**

---

(1) Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento 16 luglio 2014, n. 5

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad apposito regolamento del Consiglio Nazionale Forense l'istituzione e la disciplina della Scuola Superiore dell'Avvocatura;

ritenuto che la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura può assolvere a tale compito, attraverso una Sezione dedicata denominata "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti";

ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento il funzionamento della "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", al fine di garantire lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare l'organizzazione dei corsi per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento**

**Art. 1.** *Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori* - 1. L'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, Sezione "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2** *La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti* - 1. La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti, Sezione della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, opera mediante un Consiglio di Sezione e si avvale degli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale Forense, nonché delle strutture e del personale afferenti alla "Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura".

2. I corsi per l'accesso all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Consiglio di Sezione.

3. Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, ed è composto da dodici membri, scelti tra magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ne è membro di diritto.

4. I componenti del Consiglio di Sezione sono eletti dal Comitato Direttivo della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

5. Il Consiglio di Sezione cura l'organizzazione dei corsi ed il reclutamento dei docenti e procede sulla base delle previsioni del presente regolamento e del bando di cui al successivo art. 3.

6. Ogni anno è assicurato lo svolgimento di un corso trimestrale, in Roma. Per agevolare la partecipazione ai corsi, una parte delle lezioni potrà svolgersi presso gli Ordini distrettuali secondo le modalità di cui all'art. 7.

**Art. 3** *Bando e modalità di presentazione della domanda* - 1. Il Consiglio Nazionale Forense bandisce il corso di cui all'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 247.

2. Nel bando sono indicati i requisiti per l'accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l'erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, la data di svolgimento della prova di accesso di cui al comma 5 del successivo art. 4, e la data di inizio del corso, nonché il nominativo del responsabile del procedimento e il contributo economico per la partecipazione alla selezione ed al corso di cui al successivo art. 5.

3. Nel bando di cui al comma precedente sono altresì indicate le modalità di nomina della Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione di cui al successivo art. 4. La Commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, magistrati addetti alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato, anche a riposo.

4. Il bando indica altresì le modalità di presentazione della domanda.

5. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all'indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il richiedente specifica la materia sulla quale intende sostenere la prova ai fini di cui al comma 6 del successivo art. 4 a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6 sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.

6. Il richiedente specifica, inoltre, se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.

7. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata.

**Art. 4 Accesso ai corsi** - 1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all'albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:

a) l'iscrizione all'albo da almeno otto anni;

b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;

c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.



3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:

a) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;

b) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;

c) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.

5. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l'ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, in Roma.

6. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36 domande complessive, così ripartite:

a) 12 domande così suddivise: 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale;

b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa.

7. Ai fini del superamento della prova di cui al precedente comma 6 è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.

8. Il test è predisposto e corretto dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 3.

**Art. 5** *Contributi economici e borse di studio* - 1. Gli ammessi ai sensi degli articoli precedenti dovranno corrispondere, all'atto dell'iscrizione, un contributo, nell'ammontare determinato dal bando di cui all'art. 3.

2. Il contributo di iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l'organizzazione dei corsi, ivi compreso il reclutamento dei docenti.

3. Il bando di cui all'art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. L'assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti

degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all'art. 4, tenuto conto del reddito.

4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e da escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.

**Art. 6** *Organizzazione del corso* - 1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

- a) diritto processuale civile;
- b) diritto processuale penale;
- c) giustizia amministrativa;
- d) giustizia costituzionale;
- e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.

2. Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana.

3. Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.

4. Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalentemente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.

5. I tre moduli specialistici, di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale, la giustizia amministrativa; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati, altresì, orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.

6. Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.

**Art. 6 bis** *Sede del corso*

La sede del corso è a Roma.

Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

**Art. 7** *Lezioni decentrate* - 1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.

2. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi e le modalità di svolgimento delle lezioni decentrate e le comunica alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

3. Le sedi individuate, le date e le modalità delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del Consiglio Nazionale Forense, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno.

**Art. 8** *Reclutamento dei docenti* - 1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Consiglio di Sezione di cui all'art. 2.

2. L'insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l'esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.

4. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte.

**Art. 9** *Verifica finale di idoneità* - 1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di Sezione.

2. Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione, la Commissione per la verifica di idoneità,

che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o magistrati del Consiglio di Stato. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.

3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.

4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

**Art. 10** *Entrata in vigore* - 1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, e comunque si applica ai bandi successivi a quello pubblicato il 25 febbraio 2015.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 10 MARZO 2014 N. 55**

**Regolamento recante la determinazione dei parametri per la  
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi  
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**  
(G.U. n. 77, 2 aprile 2014, Serie Generale)

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1.** *Ambito applicativo* - 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

**Art. 2. *Compensi e spese*** - 1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

**Art. 3. *Applicazione analogica*** - 1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

## Capo II

### Disposizioni concernenti l'attività giudiziale

**Art. 4. *Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale*** - 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a

un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari

per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.



6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

**Art. 5.** *Determinazione del valore della controversia* - 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta

manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

**Art. 6. Cause di valore superiore ad euro 520.000,00** - 1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento

in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

**Art. 7.** *Giudizi non compiuti* - 1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

**Art. 8.** *Pluralità di difensori e società professionali* - 1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

**Art. 9.** *Praticanti avvocati abilitati al patrocinio* - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

**Art. 10.** *Procedimenti arbitrali rituali e irrituali* - 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

**Art. 11. *Trasferte*** - 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

### Capo III

#### Disposizioni concernenti l'attività penale

**Art. 12. *Parametri generali per la determinazione dei compensi*** - 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche

quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

**Art. 13.** *Giudizi non compiuti* - 1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del

reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

**Art. 14.** *Incarico conferito a società di avvocati* - 1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

**Art. 15.** *Trasferte* - 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

**Art. 16.** *Parte civile* - 1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

**Art. 17.** *Praticanti avvocati abilitati al patrocinio* - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

#### Capo IV

#### Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale

**Art. 18.** *Compensi per attività stragiudiziale* - 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

**Art. 19.** *Parametri generali per la determinazione dei compensi* - 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto

trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

**Art. 20.** *Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali* - 1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

**Art. 21.** *Determinazione del valore dell'affare* - 1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

**Art. 22.** *Affari di valore superiore a euro 520.000,00* - 1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

**Art. 23.** *Pluralità di difensori e società professionali* - 1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

**Art. 24.** *Praticanti avvocati abilitati al patrocinio* - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.



**Art. 25.** *Incarico non portato a termine* - 1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

**Art. 26.** *Prestazioni con compenso a percentuale* - 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

**Art. 27.** *Trasferte* - 1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

## Capo V

### Disciplina transitoria ed entrata in vigore

**Art. 28.** *Disposizione temporale* - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

**Art. 29.** *Entrata in vigore* - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## TABELLE PARAMETRI FORENSI

## 1. GIUDICE DI PACE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	65,00	225,00	405,00
2. Fase introduttiva del giudizio	65,00	240,00	335,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	65,00	335,00	540,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00

## 2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	1.600,00	1.720,00	5.400,00	9.915,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4.050,00	5.870,00

**3. CAUSE DI LAVORO**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	846,00	1.735,00	3.090,00	4.536,00	6.350,00
2. Fase introduttiva del giudizio	120,00	405,00	740,00	1.145,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	540,00	1.116,00	1.790,00	2.550,00	3.450,00
4. Fase decisionale	170,00	710,00	1.540,00	2.790,00	4.050,00	5.990,00

**4. CAUSE DI PREVIDENZA**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	885,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	115,00	405,00	740,00	1.147,00	1.620,00	2.225,00

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	810,00	1.585,00	2.565,00	3.645,00	4.925,00
4. Fase decisionale	235,00	875,00	1.925,00	3.500,00	3.950,00	7.490,00

### 5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	505,00	875,00	1.620,00	2.360,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	40,00	135,00	200,00	335,00	470,00	675,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00	1.280,00	1.820,00	2.700,00

**6. ATTO DI PRECETTO**

valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	135,00	225,00	315,00	405,00	540,00

**7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	405,00	1.350,00	2.225,00	3.170,00	4.320,00

**8. PROCEDIMENTI MONITORI**

valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	450,00	540,00	1.305,00	2.135,00	4.185,00

**9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA**

Valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.080,00	2.025,00

Valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Fase introduttiva del giudizio	270,00	675,00	750,00	945,00	1.385,00
Fase istruttoria	335,00	1.010,00	1.215,00	1.620,00	2.225,00

#### 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.690,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	335,00	640,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	810,00	1.147,00	1.890,00	2.700,00	3.780,00
4. Fase decisionale	100,00	370,00	605,00	1.145,00	1.687,00	2.430,00

**11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	510,00	875,00	1.690,00	2.360,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	305,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	335,00	540,00	875,00	1.215,00	1.690,00
4. Fase decisionale	170,00	575,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.850,00

**12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	135,00	510,00	1.080,00	1.960,00	2.835,00	4.180,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	510,00	877,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	945,00	1.755,00	2.900,00	4.120,00	5.600,00
4. Fase decisionale	200,00	810,00	1.820,00	3.305,00	4.860,00	6.950,00

### 13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	675,00	1.215,00	2.225,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	270,00	740,00	1.080,00	1.875,00	2.360,00	3.105,00
3. Fase decisionale	135,00	370,00	640,00	1.150,00	1.690,00	2.430,00

### 14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	875,00	1.890,00	3.510,00	5.130,00	7.425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	740,00	1.280,00	1.960,00	2.767,00	3.700,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	135,00	675,00	1.280,00	2.090,00	2.970,00	4.050,00
4. Fase decisionale	135,00	740,00	1.280,00	2.360,00	3.440,00	4.930,00



## 15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Caute lari personali	Caute lari reali	GIP e GUP	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. studio della controversia	360,00	810,00	810,00	360,00	360,00	810,00	450,00	450,00	720,00	450,00	450,00	720,00	900,00
2. fase introduttiva del giudizio	450,00	630,00		1.170,00	1.170,00	720,00	540,00	720,00	1.350,00	900,00	900,00	1.890,00	2.520,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	720,00	990,00	1.350,00			990,00	1.080,00	1.350,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00	2.160,00	
4. decisionale	630,00	1.170,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.225,00	2.610,00

**16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	120,00	350,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	60,00	175,00	290,00	470,00	700,00	935,00

**17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase introduttiva	105,00	315,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase di trattazione e conclusiva	225,00	540,00	810,00	1.295,00	1.835,00	2.480,00

**18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase introduttiva	140,00	430,00	650,00	1.000,00	1.365,00	1.800,00

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	72,00	285,00	430,00	645,00	935,00	1.220,00

**19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI**

valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	65,00	270,00	405,00	675,00	945,00	1.280,00

**20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	160,00	590,00	860,00	1.400,00	1.995,00	2.750,00

**21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	3.240,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	540,00	875,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	605,00	945,00	1.550,00	2.160,00	2.970,00
4. Fase decisionale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. Fase cautelare	200,00	540,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.780,00

## 22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. Fase decisionale	135,00	340,00	675,00	1.145,00	1.690,00	2.430,00
5. Fase cautelare	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

**23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	540,00	945,00	1.685,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	340,00	540,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85,00	270,00	470,00	945,00	1.350,00	1.955,00
4. Fase decisionale	170,00	875,00	1.350,00	2.090,00	3.970,00	4.115,00
5. Fase cautelare	135,00	405,00	675,00	1.280,00	1.820,00	2.630,00

**24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE**

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	2.900,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	405,00	605,00	1.010,00	1.350,00	1.820,00

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	405,00	740,00	1.350,00	1.955,00	2.900,00
4. Fase decisionale	170,00	875,00	1.350,00	2.360,00	3.105,00	4.320,00
5. Fase cautelare	135,00	470,00	810,00	1.485,00	2.160,00	3.170,00

## 25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	270,00	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00

## 26. ARBITRATO <sup>(1)</sup>

Valore	da Euro 0,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	1.620,00	4.050,00	7.085,00	16.200,00

(1) Per la riduzione dei parametri previsti dalla presente tabella vedi l'art. 3, comma 1, D.M. 12 aprile 2016, n. 61.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 10 NOVEMBRE 2014 N. 170 (\*)**  
**Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei  
consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo  
28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**  
*(G.U. n. 273, 24 novembre 2014, Serie Generale)*

---

(\*) V. ora la Legge 12 luglio 2017, n. 113, recante Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (G.U. n. 168 del 20 luglio 2017)

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

**Art. 2.** *Definizioni* - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:  
a) "legge", la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) “ordine”, l’ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell’articolo 25 della legge;

c) “consiglio”, l’organo dell’ordine previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione è disciplinata dall’articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;

d) “presidente”, il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

## Capo II

### Modalità di svolgimento delle elezioni

**Art. 3.** *Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi* - 1. Il presidente, quando convoca l’assemblea per l’elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell’articolo 28 della legge;

b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unità;

c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell’albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 e a norma dell’articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell’ordine accorpante, per il rinnovo dell’anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell’albo dell’ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell’albo dell’ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.



**Art. 4. Convocazione elettorale** - 1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.

**Art. 5. Propaganda elettorale** - 1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

**Art. 6. Candidature** - 1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

**Art. 7. Formazione delle liste** - 1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore.

2. Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.

3. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.

4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.

5. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il

nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

**Art. 8. Commissione elettorale** - 1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**Art. 9. Schede elettorali ed espressione del voto** - 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l'eventuale raggruppamento in liste, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.

5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.

6. Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.

**Art. 10. Seggio elettorale** - 1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:

a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;

b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

**Art. 11. Operazioni di voto - 1.** Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

**Art. 12.** *Votazione con sistema elettronico* - 1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la

terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna;

f) prevedere il "blocco" al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

**Art. 13. Scrutinio delle schede - 1.** Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;

e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

**Art. 14. Proclamazione degli eletti - 1.** Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve



essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

7. Quando nell'ambito della graduatoria così formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.

8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

**Art. 15.** *Sostituzione degli eletti* - 1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.

### Capo III

#### Disposizioni finali

**Art. 16.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 17.** *Entrata in vigore* - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2015 N. 6**  
**Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi**  
**dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**  
*(G.U. n. 29, 5 febbraio 2015, Serie Generale)*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

Visto, in particolare, l'articolo 16 della citata legge n. 247 del 2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo:**

**Art. 1.** *Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - 1. All'articolo 29*

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: “1. Il Consiglio nazionale forense predisporre e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio.1-bis. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: “1-ter. La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.1-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento; b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.1-quinquies. Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.1-sexies. I professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.”.

**Art. 2. *Disposizione transitoria*** - 1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai Consigli dell’ordine circondariali sono

iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.

**Art. 3.** *Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale - 1.* Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità."

**Art. 4.** *Clausola di invarianza finanziaria - 1.* Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 11 MARZO 2015 N. 38**

**Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di  
pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti  
emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3,  
comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**  
*(G.U. n. 77, 2 aprile 2015, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 febbraio 2015;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 2.** *Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti* - 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza

e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 3.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 12 AGOSTO 2015 N. 143**

**Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di  
pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per  
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma  
dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**  
(G.U. n. 214, 15 settembre 2015, Serie Generale)

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20 giugno  
2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  
per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma  
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con  
nota del 10 aprile 2015;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina le  
forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abili-  
tazione all'esercizio della professione di avvocato.

**Art. 2.** *Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione* - 1. Il decreto  
del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per  
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver  
luogo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove  
scritte.



2. Al fine di agevolare la conoscibilità del decreto di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.

**Art. 3.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. All'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 12 AGOSTO 2015 N. 144**

**Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e  
il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma  
dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

*(G.U. n. 214, 15 settembre 2015, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

**Art. 2.** *Avvocato specialista* - 1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.

2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della

comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.

3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

**Art. 3.** *Settori di specializzazione* - 1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

- a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
- b) diritto agrario;
- c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
- d) diritto dell'ambiente;
- e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
- f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
- g) diritto successorio;
- h) diritto dell'esecuzione forzata;
- i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
- l) diritto bancario e finanziario;
- m) diritto tributario, fiscale e doganale;
- n) diritto della navigazione e dei trasporti;
- o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- p) diritto dell'Unione europea;
- q) diritto internazionale;
- r) diritto penale;
- s) diritto amministrativo;
- t) diritto dell'informatica.

**Art. 4.** *Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni* - 1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 5.** *Elenchi degli avvocati specialisti* - 1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei

settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.

## TITOLO II

### Conseguimento del titolo

**Art. 6. Disposizioni comuni** - 1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.

**Art. 7. Percorsi formativi** - 1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

- a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
- b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
- d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;
- e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

**Art. 8. *Comprovata esperienza*** - 1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
- b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attività difensiva.

### TITOLO III

#### Mantenimento del titolo

**Art. 9. Disposizioni comuni** - 1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

**Art. 10. Aggiornamento professionale specialistico** - 1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

**Art. 11. Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione** - 1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva.



## TITOLO IV

### Revoca del titolo

**Art. 12.** *Revoca del titolo* - 1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

## TITOLO V

### Disposizioni transitorie e finali

**Art. 13.** *Funzioni del Consiglio nazionale forense* - 1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

**Art. 14.** *Disposizione transitoria* - 1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

**Art. 15.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 16.** *Entrata in vigore* - 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 4 FEBBRAIO 2016 N. 23**

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.**

*(G.U. n. 50, 1° marzo 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere in data 30 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1. Oggetto e definizioni** - 1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

b) per “associazioni” si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.

**Art. 2. Individuazione delle categorie professionali** - 1. I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.

**Art. 3. Rinvio** - 1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall’articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 25 FEBBRAIO 2016 N. 47**  
**Regolamento recante disposizioni per l'accertamento  
dell'esercizio della professione forense.**  
*(G.U. n. 81, 7 aprile 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1. Definizioni** - 1. Ai fini del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.

**Art. 2. Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente** - 1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui

al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 3. Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni** - 1. La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonché, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge.

5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.

**Art. 4. Nuova iscrizione all'Albo** - 1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

**Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria** - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 25 FEBBRAIO 2016 N. 48**

**Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure  
per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione  
all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle  
prove scritte e orali.**

*(G.U. n. 81, 7 aprile 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma 6 e l'articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 18 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

**ADOPTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento. Definizioni* - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) "commissione centrale": la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge;



c) “commissione distrettuale”: la sottocommissione di cui all’articolo 47, comma 2, della legge;

d) “sottocommissione distrettuale”: la sottocommissione di cui all’articolo 47, comma 3, della legge.

**Art. 2. Modalità di presentazione delle domande - 1.** Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l’indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.

2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte.

3. Sull’ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l’elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell’elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell’avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell’avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.

**Art. 3. Formulazione e consegna dei temi - 1.** I temi di cui all’articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto,

affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.

2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale

comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

**Art. 4. Svolgimento delle prove scritte** - 1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il

componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.

5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.

7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.

8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

9. È escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.

10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.

11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.

13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego

appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.

16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l'elaborato rende nulla la prova.

18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste

con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.

20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l'inserimento di due o più Corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più Corti di appello ad essa abbinata e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.

22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina

la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge.

**Art. 5. *Correzione delle prove scritte*** - 1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.

4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere

disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

8. terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il



trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.

**Art. 6.** *Svolgimento delle prove orali* - 1. terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il

diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.

5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.

8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonché la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando

la prova orale è valutata negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

**Art. 7.** *Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia* - 1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.

4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un'adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite.

5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.

**Art. 8. Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale** - 1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma.

2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta.

3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6, le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo.

**Art. 9. Certificato per l'iscrizione nell'Albo** - 1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

**Art. 10. Compensi** - 1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".

2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati è ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso è altresì liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, il compenso fisso è ridotto in misura pari alla metà dell'importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.

3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, è attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:

- a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999;
- b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.

5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 è in ogni caso aumentato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.

6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non può essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel data base a norma dell'articolo 8, comma 2, per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1, a decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione medesima.

**Art. 11.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DEL LA  
GIUSTIZIA 17 MARZO 2016 N. 58**  
**Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del  
praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.**  
*(G.U. n. 101, 2 maggio 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonché il parere finale espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo;

**ADOTTA**  
**il seguente regolamento:**

**Art. 1. Oggetto** - 1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

**Art. 2.** *Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario* - 1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

**Art. 3.** *Progetto formativo* - 1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.

**Art. 4.** *Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine* - 1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.



2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) il punteggio di laurea;

c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;

e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

4. Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

**Art. 5.** *Durata dell'attività di praticantato* - 1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

**Art. 6.** *Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato* - 1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

**Art. 7.** *Criteri per la selezione dei praticanti avvocati* - 1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

**Art. 8.** *Attività del praticante avvocato* - 1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

8. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.

10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.

11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

**Art. 9. Clausola di invarianza - 1.** Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 17 MARZO 2016 N. 70**  
**Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del  
tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi  
dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**  
*(G.U. n. 116, 19 maggio 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la

normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

**Art. 2. Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro - 1.** Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 3. Modalità di svolgimento del tirocinio - 1.** Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**Art. 4. *Periodo e durata*** - 1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

**Art. 5. *Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari*** - 1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,

n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

**Art. 6.** *Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea* - 1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine,



indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 7. Interruzione del tirocinio** - 1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine.

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

**Art. 8. Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica** - 1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre

2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 9. Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato** - 1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine:

a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola "praticante"

avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 13 LUGLIO 2016 N. 156**

**Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e  
la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense,  
ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,  
n. 247.**

*(G.U. n. 187, 11 agosto 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 17 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 22 giugno 2016;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Art. 1.** *Oggetto del regolamento* - 1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

**Art. 2.** *Convocazione dell'assemblea* - 1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso è affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

**Art. 3.** *Funzionamento dell'assemblea* - 1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

4. Il voto non può essere espresso per delega.

**Art. 4.** *Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo* - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.

2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

**Art. 5.** *Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine* - 1. L'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

2. L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabilite in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

**Art. 6.** *Convocazione dell'assemblea su richiesta* - 1. L'assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine o da consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.

4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

**Art. 7.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 8.** *Entrata in vigore* - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 16 AGOSTO 2016 N. 178**

**Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e  
l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli  
dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di  
iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni  
dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli  
dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  
31 dicembre 2012, n. 247.**

*(G.U. n. 213, 12 settembre 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <sup>(1)</sup>, che ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 ottobre 2015;

---

<sup>(1)</sup> NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: "decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196".



**ADOTTA**  
**il seguente regolamento:**

**TITOLO I**

**Modalità di tenuta e di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi**

**Art. 1.** *Oggetto del decreto. Definizioni* - 1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per "sistema informatico centrale": il sistema informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati.

3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio.

4. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco è tenuto.

5. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense.

6. Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.

**Art. 2.** *Albo degli avvocati* - 1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto:

- a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) la data di prima iscrizione, nonché la data di iscrizione all'albo attuale;
- e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa;
- f) l'eventuale società tra avvocati di cui è socio;
- g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonché da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento;
- h) l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio;
- i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- l) l'eventuale svolgimento dell'attività di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata;
- m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 della legge;
- o) le eventuali lingue straniere conosciute;
- p) l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a sé, all'associazione o alla società alla quale partecipi;

q) l'eventuale iscrizione all'elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore;

r) l'eventuale data di cancellazione.

2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<sup>(2)</sup>.

**Art. 3. Elenchi** - 1. Negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. Il sistema informatico centrale alimenta gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge utilizzando i dati contenuti nell'albo.

3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati:

a) la denominazione dell'ente del quale è dipendente, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge;

b) l'area di specializzazione in cui è stato conseguito il titolo, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della legge;

c) la qualifica e la denominazione dell'Università o dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria attività, per l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

---

<sup>(2)</sup> NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: "decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196".

pubblici, a tempo pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), della legge;

d) la data e la causa di sospensione ovvero la data di cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), della legge;

e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), della legge;

f) il consiglio dell'ordine di iscrizione degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m).

4. Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale.

5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A o codice fiscale, la denominazione, la sede, l'elenco degli associati; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice fiscale per ciascuno degli associati avvocati.

**Art. 4. Registro ed elenco dei praticanti** - 1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;

b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Università che lo ha rilasciato;

c) il codice fiscale;

d) la data di iscrizione;

e) la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui al comma 13 del predetto articolo della legge;

f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;

g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione;

h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;

i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge.

2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresì indicati:
- a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
  - b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
  - c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio;
  - d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio;
  - e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio;
  - f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.

**Art. 5. Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi - 1.** Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. Il sistema informatico centrale e quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma del terzo periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni di inserimento di dati e documenti informatici effettuate. I documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono conservati per almeno tre anni.

2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avvalendosi della Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati, verifica

che le basi di dati del sistema informatico centrale e dei sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro e che i sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono dotati delle funzionalità prescritte dal presente regolamento.

3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessità di procedere alla revisione dei dati, ne è data notizia all'iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con le medesime modalità.

4. Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.

5. Il sistema informatico centrale accerta, con modalità automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o nella domanda di iscrizione all'albo, o con atto separato, ovvero con istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.

6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell'albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell'art. 14, comma 4.

7. Ciascun consiglio dell'ordine territoriale forense è il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine.

8. Fermo quanto previsto dal comma 7, il Consiglio nazionale forense è titolare del trattamento dei dati necessario per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati.

**Art. 6. Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi - 1.** La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico centrale da parte del soggetto interessato o del consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco è

istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione.

2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici nel sistema informatico centrale è necessario accedervi con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14, in conformità ai principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Per l'iscrizione il consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco è istituito accerta la regolarità e la correttezza dei dati e dei documenti informatici, nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.

4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati. Per l'avvocato l'iscrizione all'albo costituisce requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.

5. Le disposizioni previste dal presente regolamento per l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati.

## TITOLO II

### Cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi

**Art. 7.** *Cancellazione su richiesta dell'iscritto* - 1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto è inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

**Art. 8.** *Casi di cancellazione dagli elenchi* - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo;

b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.

**Art. 9.** *Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi* - 1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.

**Art. 10.** *Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione* - 1. L'esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed è comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalità automatizzate.

2. Quando l'interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### TITOLO III Trasferimento

**Art. 11.** *Trasferimento dell'avvocato* - 1. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circoscrizionale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di appartenenza l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

2. Il sistema informatico centrale dà altresì avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1.

3. Il consiglio dell'ordine di provenienza delibera la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.

**Art. 12.** *Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati* - 1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.



## TITOLO IV

### Impugnazioni

**Art. 13.** *Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri* - 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.

## TITOLO V

### Disposizioni transitorie e finali

**Art. 14.** *Disposizione transitoria* - 1. Il sistema informatico centrale è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell'ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema informatico centrale. Le specifiche tecniche hanno riguardo, in particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi informativi, alle modalità di accesso al sistema informatico centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle modalità di interconnessione e interazione del sistema centrale con i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate per la riservatezza e l'integrità dei dati personali, nonché ai criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei dati. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense.

2. Della piena operatività del sistema informatico centrale è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sui siti internet del Consiglio nazionale forense e dei consigli degli ordini territoriali.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.

4. In considerazione del rilevante interesse pubblico all'uniformità, univocità e completezza dei dati contenuti nei sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, i consigli dell'ordine inseriscono nel sistema informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono a norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data.

**Art. 15.** *Clausola di invarianza finanziaria* - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 22 SETTEMBRE 2016**  
**Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze  
assicurative a copertura della responsabilità civile e degli  
infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.**  
*(G.U. n. 238, 11 ottobre 2016, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;

Decreta:

**Art. 1.** *Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale* - 1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per “attività professionale” deve intendersi:

a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

7. È facoltà delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.

8. L’assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

10. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

**Art. 2. Efficacia nel tempo della copertura assicurativa** - 1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

**Art. 3.** *Massimali minimi di copertura per fascia di rischio* - 1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

**Art. 4. Assicurazione contro gli infortuni** - 1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.

3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

capitale caso morte: euro 100.000,00;

capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;

diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

**Art. 5. Modalità attuative** - 1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine al quale l'avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.

2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <sup>(1)</sup>.

3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

---

<sup>(1)</sup> Il D.M. 10 ottobre 2017 del Ministero della giustizia (pubblicato nella G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2017) ha differito di 30 giorni l'entrata in vigore del presente decreto.

**DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA 14 FEBBRAIO 2017, N. 34**

**Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247  
(GU n.70 del 24-3-2017)**

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e in particolare gli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella seduta del 22 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 30 dicembre 2016;

**ADOTTA**

**il seguente regolamento:**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1. Oggetto e finalità del decreto** - 1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 2. Definizioni** - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "consiglio dell'ordine": il consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati;

- b) “camera arbitrale e di conciliazione”: l’organismo di cui all’articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- c) “segreteria”: la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione;
- d) “regolamento”: il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

## Capo II

### Camera arbitrale e di conciliazione

**Art. 3. Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione** - 1. I consigli dell’ordine possono, anche d’intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l’amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell’ordine contenente l’atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:

- a) la denominazione della struttura;
- b) lo scopo;
- c) la sede;
- d) i criteri per l’adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell’ordine.

**Art. 4. Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa** - 1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

3. Il consiglio dell’ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.



**Art. 5. Sede e personale dipendente** - 1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine.

2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio dell'ordine.

### Capo III

#### Organi e funzioni della camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori

**Art. 6. Il consiglio direttivo** - 1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:

- a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti;
- b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti;
- c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti.

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.

4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

5. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:

- a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;
- b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

**Art. 7. Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo** - 1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

**Art. 8. Funzioni e compiti del consiglio direttivo** - 1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.

5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

**Art. 9. Criteri per l'assegnazione degli arbitri e degli affari di conciliazione** - 1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui al comma 1.

3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.

4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.

5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 1 e 2.

6. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

**Art. 10. Segreteria** - 1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.

2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

**Art. 11. Obbligo di riservatezza** - 1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto,

in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

#### Capo IV

#### Incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori

**Art. 12. Incompatibilità** - 1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:

a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;

b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;

c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.

3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

**Art. 13. Requisiti di onorabilità** - 1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

## Capo V

### Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

#### **Art. 14. Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie -**

1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del consiglio dell'ordine.

## Capo VI

### Disposizioni finanziarie e transitorie

**Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria -** 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 16. Regime transitorio -** 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Tabella A**  
(articolo 8, comma 1)

<i>Aree di competenza professionale</i>
Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni
Diritto della responsabilità civile
Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali
Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
Diritto amministrativo
Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea

## LEGGE 28 MAGGIO 1936 N. 1003 <sup>(1)</sup>

### **Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.** <sup>(2)</sup>

*(G.U. n. 134, 10 giugno 1936, Serie Generale)*

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

<sup>(2)</sup> Norme di attuazione della presente legge sono state emanate con R.D. 9 luglio 1936, n. 1482.

**Art. 1** Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del regno e degli istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex-combattenti, previsto negli articoli 34, comma primo, lettera a e 72, comma primo dello stesso regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

**Art. 2** Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

**Art. 3** L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno <sup>(1)</sup> almeno la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello, e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.



Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

---

(1) Periodo elevato a 5 anni dall'art. 4, comma 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

**Art. 4** <sup>(1)</sup> Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al consiglio di Stato od alla corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse. <sup>(2)</sup>

---

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, L. 23 marzo 1940, n. 254.

(2) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 5, L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**Art. 5** Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'erario di lire trecento <sup>(1)</sup>.

Nel bilancio del ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. <sup>(2)</sup>

---

(1) Somma elevata a lire 2.400, dall'art. 1, lettera c), D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 601, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

**Art. 6** Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonché ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

**REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1936 N. 1482 <sup>(1)</sup>**  
**Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul**  
**patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.**  
*(G.U. n. 183, 8 agosto 1936, Serie Generale)*

---

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

**Art. 1** L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale, preveduto nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del ministero e nella Gazzetta ufficiale del regno.

Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

**Art. 2** I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al ministro per la grazia e giustizia, e correderla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, nonchè della ricevuta della tassa preveduta nell'art. 5 della stessa legge.

Il ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.

L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

**Art. 3** La commissione esaminatrice è nominata dal ministro per la grazia e giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l'esame o con altro successivo, ed è composta di un presidente di sezione della corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati iscritti nell'albo speciale.

Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al ministero di grazia e giustizia, nominati dal ministro.

**Art. 4** <sup>(1)</sup> Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall' art. 6, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 5** I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

È inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi precedenti.

L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.

**Art. 6** Nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punto.

A tal fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

**Art. 7** <sup>(1)</sup> Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall' art. 7, L. 23 marzo 1940, n. 254.

**Art. 8** L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal ministro per la grazia e giustizia ed è quindi comunicato al sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

Lo stesso ministro esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può intervenire in seno alla commissione esaminatrice ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato, ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE  
19 OTTOBRE 1944 N. 318 <sup>(1)</sup>**

**Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni  
superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli  
avvocati.**

*(G.U. n. 85, 28 novembre 1944, Serie Generale)*

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento. In precedenza il suddetto provvedimento era stato abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza indicata nel medesimo articolo, ma tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9.

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1** L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

**Art. 2** La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

**Art. 3** Afavore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

**Art. 4** Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.



**LEGGE 24 LUGLIO 1985 N. 406**  
**Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e**  
**degli esami per la professione di procuratore legale. <sup>(1)</sup>**  
*(G.U. n. 190, 13 agosto 1985, Serie Generale)*

---

(1) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga  
la seguente legge:

**Art. 1** L'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: “Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di

adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia”.

**Art. 2** Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento <sup>(1)</sup>.

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 giugno 1988, n. 242.

**Art. 3** I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

(1).

---

(1) Comma abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67.

**Art. 4** Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

“procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonchè davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo”.

**Art. 5** Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato dall'art. 1 della presente legge.

**Art. 6** La disposizione dell'art. 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Il periodo di pratica previsto dall'art. 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

**Art. 7** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**10 APRILE 1990 N. 101**  
**Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione**  
**all'esame di procuratore legale.** <sup>(1)</sup>  
*(G.U. n. 102, 4 maggio 1990, Serie Generale)*

---

(1) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

**Emana**  
**il seguente regolamento:**

**Art. 1 Modalità della pratica** - 1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

**Art. 2 Corsi post-universitari** - 1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

**Art. 3 Scuole di formazione** - 1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense.

**Art. 4 Adempimenti dei consigli dell'Ordine** - 1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. Gli avvocati ed i procuratori legali <sup>(1)</sup> abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.

---

(1) A norma dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato".

**Art. 5 Registro speciale** - 1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.

3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

**Art. 6 Libretto della pratica** - 1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;

b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;

c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

**Art. 7 Adempimenti dopo il primo anno di pratica** - 1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

**Art. 8 Praticanti abilitati al patrocinio** - 1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore, debbono:

a) comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;

b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;

c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;

d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.

**Art. 9 *Certificato di compimento della pratica*** <sup>(1)</sup> - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180.

**Art. 10 *Sostituzione di norme precedenti*** - 1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7,9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.

**Art. 11 *Prima applicazione*** - 1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.

2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.



**DECRETO LEGISLATIVO 17 NOVEMBRE 1997 N. 398**  
**Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e**  
**norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,**  
**a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15**  
**maggio 1997, n. 127**

*(G.U. n. 269, 18 novembre 1997, Serie Generale)*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**

**Semplificazione del concorso per uditore giudiziario**

**Art. 1. Concorso per uditore giudiziario** - 1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;

c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.”.

**Art. 2. Prova preliminare** - 1. Dopo l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

“Art. 123-bis (Prova preliminare) . - 1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un uguale numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

- a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
- b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
- d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.”.

**Art. 3. Prove concorsuali** - 1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

“Art. 123-ter (Prove concorsuali) . - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- g) diritto comunitario;
- h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.”.

**Art. 4. Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare** - 1. Dopo l'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

“Art. 123-quater (Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare). - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.”.

**Art. 5. Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare** - 1. Dopo l'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

“Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed

il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.”

**Art. 6. *Requisiti per la ammissione al concorso*** - 1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

“Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.”

2. Il quinto comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.”

**Art. 7. *Indizione del concorso*** - 1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come

modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

“Art. 125 (Indizione del concorso). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.”.

**Art. 8. *Presentazione della domanda*** - 1. Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 125-bis (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.”.

**Art. 9. *Commissione esaminatrice*** - 1. Dopo l'articolo 125-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

“Art. 125-ter (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera

del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi precedentemente banditi.

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatré anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.”.



**Art. 10. Lavori della commissione** - 1. Dopo l'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 6 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

“Art. 125-quater (Lavori della commissione). - 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.”.

**Art. 11. Esclusione dai concorsi** - 1. Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 126-bis (Esclusione dai concorsi) . - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.”.

**Art. 12. Titoli di preferenza** - 1. Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

“I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.”.

**Art. 13. Assunzione dei magistrati per concorso** - 1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso) . - 1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie

osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.”.

**Art. 14. Sottocommissioni** <sup>(1)</sup> - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all’esame orale dei candidati ed all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all’esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.

---

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall’art. 9, comma 8, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

**Art. 15. Informazioni** - 1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.

## Capo II

### Scuola di specializzazione per le professioni legali

**Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni legali** <sup>(1) (2)</sup> -

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. <sup>(3)</sup>

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai <sup>(3)</sup> .

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. <sup>(4)</sup>

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno

accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno. <sup>(5)</sup>

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole <sup>(6)</sup>. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

---

(1) Rubrica modificata dall'art. 17, comma 2, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(2) A norma dell'art. 1, comma 1, D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al presente articolo, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.

(3) Comma modificato dall'art. 17, comma 2, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(4) Comma inserito dall'art. 17, comma 2, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(5) Comma inserito dall'art. 17, comma 2, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 48 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 146, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

(6) Per la determinazione del numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, vedi:- per l'anno accademico 2001-2002, il D.M. 6 giugno 2001;

- per l'anno accademico 2002-2003, il D.M. 2 luglio 2002;

- per l'anno accademico 2003-2004, il D.M. 23 luglio 2003;

- per l'anno accademico 2004-2005, il D.M. 29 giugno 2004 e il D.M. 17 maggio 2005;

- per l'anno accademico 2005-2006, il D.M. 21 luglio 2005;

- per l'anno accademico 2006-2007, il D.M. 21 giugno 2006;

- per l'anno accademico 2007-2008, il D.M. 5 settembre 2007;

- per l'anno accademico 2008-2009, il D.M. 1° agosto 2008;

- per l'anno accademico 2009-2010, il D.M. 2 luglio 2009;

- per l'anno accademico 2010-2011, il D.M. 9 luglio 2010;

- per l'anno accademico 2011-2012, il D.M. 23 giugno 2011.

### Capo III

#### Disposizioni transitorie e finali

##### **Art. 17. Norme transitorie e finali** <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 6, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

**Art. 18. Abrogazioni** - 1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare:

- a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;
- b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;
- c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;
- d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
- e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;
- f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

**Art. 19. Termini per adozione di provvedimenti** <sup>(1)</sup> -

---

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9, comma 6, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

**Art. 20. Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano** - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 11, comma 2, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

**DECRETO MINISTERIALE 11 DICEMBRE 2001 N. 475**  
**Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito**  
**presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini**  
**della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma**  
**114, della legge 15 maggio 1997, n. 127**  
*(G.U. n. 25, 30 gennaio 2002, Serie Generale)*

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE**  
**DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;

**A d o t t a**

il seguente regolamento:



**Art. 1.** 1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. <sup>(1)</sup>

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 48, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247.

**DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2003 N. 112 <sup>(1)</sup>**  
**CONVERTITO**  
**Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione**  
**alla professione forense**  
*(G.U. n. 117, 22 maggio 2003, Serie Generale)*

---

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 luglio 2003, n. 180.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

**Art. 1. Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 <sup>(1)</sup>** - 1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente: <sup>(2)</sup> "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta. 2. In caso di trasferimento

del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato". (3)

1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto. (4)

---

(1) Rubrica modificata dalla legge di conversione.

(2) Alinea modificato dalla legge di conversione.

(3) Comma modificato dalla legge di conversione.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione.

**Art. 1-bis. Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.** (1) - 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 4. Con il

medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. 5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. 7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. 8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento. 9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. 10. Nel caso in cui

siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso”.

2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.

**Art. 1-ter. Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37** <sup>(1)</sup> - 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: “alla commissione esaminatrice” sono sostituite dalle seguenti: “alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.

---

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.

**Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37** - 01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato. <sup>(1)</sup>

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: “commissioni” è sostituita dalla seguente: “sottocommissioni” <sup>(1)</sup>

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:” Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle

sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta".<sup>(2)</sup>

---

(1) Comma premesso dalla legge di conversione.

(2) Comma sostituito dalla legge di conversione.

**Art. 3. Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37**<sup>(1)</sup> - 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti".

---

(1) Articolo sostituito dalla legge di conversione.

**Art. 4. Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37** <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione.

**Art. 5. Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37** <sup>(1)</sup> - 1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario".

---

(1) Articolo sostituito dalla legge di conversione.

**Art. 5-bis Norma di coordinamento** <sup>(1)</sup> - 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.

---

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.

**Art. 6. Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578** <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione.

**Art. 6-bis. Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento** <sup>(1)</sup> - 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.

---

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.

**Art. 6-ter. Disposizioni finali** <sup>(1)</sup> - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

---

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.

**Art. 7. Norma di copertura** - 1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-bis è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004. <sup>(1)</sup>

1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004. <sup>(2)</sup>

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. <sup>(2)</sup>



2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(1) Comma sostituito dalla legge di conversione.

(2) Comma inserito dalla legge di conversione.

**Art. 8. *Entrata in vigore*** - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262**  
**Approvazione del testo del codice civile**  
(G.U. n. 79 e 79-bis, 4 aprile 1942, Serie Generale)

**(Estratto)**

**Art. 2222** *Contratto d'opera* - [1] Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655 ss.].

**Art. 2223** *Prestazione della materia* - [1] Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera [1658], purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470 ss.].

**Art. 2224** *Esecuzione dell'opera* - [1] Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte [1176 c. 2], il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

[2] Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373 c. 2], salvo il diritto al risarcimento dei danni [1662].

**Art. 2225** *Corrispettivo* - [1] Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [1657, 1709, 1733, 1755 c. 2, 2233, 2263 c. 2].

**Art. 2226** *Difformità e vizi dell'opera* - [1] L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1665].

[2] Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta [1667 ss.]. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna [disp. att. 201].

[3] I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.

**Art. 2227** *Recesso unilaterale dal contratto* - [1] Il committente può recedere dal contratto [1373], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1671, 1685 c. 1, 1725, 1734, 1738, 2237].

**Art. 2228** *Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera* - [1] Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [1464, 1672, 1686, 2231 c. 2].

**Art. 2229** *Esercizio delle professioni intellettuali* - [1] La legge determina le professioni intellettuali [disp. att. 202] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [2231].

[2] L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali <sup>(1)</sup>, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

[3] Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

---

<sup>(1)</sup> Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

**Art. 2230** *Prestazione d'opera intellettuale* - [1] Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti

[disp. att. 202] e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

[2] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**Art. 2231** *Mancanza d'iscrizione* - [1] Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [1418, 2033, 2034, 2042, 2126].

[2] La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [1464, 1672, 1686, 2228].

**Art. 2232** *Esecuzione dell'opera* - Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717].

**Art. 2233** *Compenso* - [1] Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale <sup>(1)</sup> a cui il professionista appartiene [1657, 1709, 1733, 1755 c. 2, 2225].

[2] In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione [2751-bis n. 2].

[3] Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

<sup>(2)</sup> Comma sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

**Art. 2234** *Spese e acconti* - Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera [1460] e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso [2751-bis n. 2].

**Art. 2235** *Divieto di ritenzione* - Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

**Art. 2236** *Responsabilità del prestatore d'opera* - Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1218].

**Art. 2237** *Recesso* - [1] Il cliente può recedere dal contratto [1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [1671, 1685 c. 1, 1725, 1734, 1738, 2227].

[2] Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

[3] Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

**Art. 2238** *Rinvio* - [1] Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [2082 ss.].

[2] In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II [2094 ss.].

**REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443**  
**Approvazione del Codice di procedura civile**  
(G.U. n. 253, 28 ottobre 1940, Supplemento Ordinario)

**(Estratto)**

**Art. 82** *Patrocinio*<sup>(1)</sup> - [1] Davanti al giudice di pace [7] le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. <sup>(2)</sup>

[2] Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [84, 311 ss., 417]. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto [135] emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [417].

[3] Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [86, 707], davanti, al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo. <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10.

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall'art. 61, comma 3, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G. U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188, ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

**Art. 83** *Procura alle liti* - [1] Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [125, 314].

[2] La procura alle liti può essere generale o speciale [221, 306, 365, 370, 371, 390, 398], e deve essere conferita con atto pubblico [c.c. 2699] o scrittura privata autenticata [319; c.c. 2703].

[3] La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163, 312, 342, 399, 788, 796], del ricorso [366, 414], del controricorso [370 ss.], della comparsa di risposta [167, 271, 293, 416] o d'intervento

[267, 271, 419], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499, 525, 551, 563], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. <sup>(1)</sup>

[4] La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 27 maggio 1997, n. 141 e, successivamente, dall'art. 45, comma 9, lett. a), b) e c), L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 58 della medesima L. 69/2009.

**Art. 84** *Poteri del difensore* - [1] Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore [82], questi può compiere e ricevere [170; disp. att. 180], nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [117, 219 c. 2, 221 c. 2, 231, 238, 243, 286 c. 2, 306 c. 2, 390 c. 2; disp. att. 88].

[2] In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [233, 306, 319 c. 2, 390, 391 c. 4, 436 c. 2; c.c. 2731, 2737].

**Art. 85** *Revoca e rinuncia alla procura* - [1] La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [301 c. 3; c.c. 1396].

**Art. 86** *Difesa personale della parte* - [1] La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

**Art. 87** *Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico* - [1] La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico [61] nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice [201].

**Art. 88** *Dovere di lealtà e di probità* - [1] Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [92, 116 c. 2, 175 c. 1; c.p. 598 c. 2].

[2] In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle Autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

**Art. 89** *Espressioni sconvenienti od offensive* - [1] Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive [c.p. 598].

[2] Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza [134] che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa [279 n. 3], può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa [c.c. 2059; c.p. 185 c. 2, 598 c. 2].

**Art. 91** *Condanna alle spese* - [1] Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [385, 391; disp. att. 75, 152]. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. <sup>(1)</sup>

[2] Le spese della sentenza [132] sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione [137 ss.] della sentenza, del



titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

[3] I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario .

[4] Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. <sup>(2)</sup>

---

(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 58 della medesima L. 69/2009.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10.

**Art. 92** *Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese* - [1] Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte [184, 216 c. 2, 345 c. 2; disp. att. 151 c. 2].

[2] Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. <sup>(1)</sup>

[3] Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [185 c. 3, 199 c. 2, 420 c. 3, 652; disp. att. 88].

---

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1° marzo 2006 e, successivamente, modificato dall'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69; per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 58 della

medesima L. 69/2009. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 13, comma 2 del medesimo D.L. 132/2014.

**Art. 93** *Distrazione delle spese* - [1] Il difensore con procura [83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese [91], distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiarerà di avere anticipate.

[2] Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [disp. att. 75].

**Art. 94** *Condanna di rappresentanti o curatori* - [1] Gli eredi beneficiati [c.c. 484 ss.], i tutori [c.c. 348, 424], i curatori [c.c. 392, 424] e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio [75 ss.] possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido [c.c. 1292] con la parte rappresentata o assistita.

**Art. 95** *Spese del processo di esecuzione* - [1] Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione [c.c. 2749, 2755, 2770, 2777] sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal Codice civile [510, 611, 614].

**Art. 96** *Responsabilità aggravata* - [1] Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

[2] Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669-bis, 670, 671, 688, 692, 696, 700; c.c. 1168 ss., 1171 ss.], o trascritta domanda giudiziaria [c.c. 2652 ss., 2690 ss.], o iscritta

ipoteca giudiziale [c.c. 2818], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente .

[3] In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.<sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 58 della medesima L. 69/2009.

**Art. 97** *Responsabilità di più soccombenti* - [1] Se le parti soccombenti sono più [33, 102 ss.], il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni [96] in proporzione del rispettivo interesse [100] nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune [c.c. 1292].

[2] Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

**Art. 98** *Cauzione per le spese* <sup>(1)</sup> - [1] Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

[2] Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

---

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 1960, n. 67 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento alle norme contenute negli articoli 3 e 24 della Costituzione.

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 31 GENNAIO 2014

## Codice deontologico forense.

(G.U. n. 241, 16 ottobre 2014, Serie Generale)

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

### TITOLO I

#### Principi generali

**Art. 1.** *L'avvocato* - 1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

**Art. 2.** *Norme deontologiche e ambito di applicazione* - 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

**Art. 3.** *Attività all'estero e attività in Italia dello straniero* - 1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.

2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.

3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

**Art. 4.** *Volontarietà dell'azione* - 1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

**Art. 5.** *Condizione per l'esercizio dell'attività professionale* - L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

**Art. 6.** *Dovere di evitare incompatibilità* - 1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

**Art. 7.** *Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti* - 1. L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

**Art. 8.** *Responsabilità disciplinare della società* - 1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

**Art. 9.** *Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza* - 1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità,

dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

**Art. 10. *Dovere di fedeltà*** - 1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

**Art. 11. *Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico*** - 1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.

2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

**Art. 12. *Dovere di diligenza*** - 1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

**Art. 13. *Dovere di segretezza e riservatezza*** - 1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

**Art. 14. *Dovere di competenza*** - 1. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

**Art. 15.** *Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua* - 1. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

**Art. 16.** *Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo* - 1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.

2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

**Art. 17.** *Informazione sull'esercizio dell'attività professionale* - 1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

**Art. 18.** *Doveri nei rapporti con gli organi di informazione* - 1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

**Art. 19.** *Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi* - 1. L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

**Art. 20. Responsabilità disciplinare** - 1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

**Art. 21. Potestà disciplinare** - 1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

**Art. 22. Sanzioni** - 1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.

b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.



d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;

b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

## TITOLO II

### Rapporti con il cliente e con la parte assistita

**Art. 23.** *Conferimento dell'incarico* - 1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.

5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

**Art. 24. *Conflitto di interessi*** - 1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di

avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 25.** *Accordi sulla definizione del compenso* - 1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

**Art. 26.** *Adempimento del mandato* - 1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 27. Doveri di informazione - 1.** L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri

di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 28. *Riserbo e segreto professionale*** - 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

**Art. 29. *Richiesta di pagamento*** - 1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.

3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.

4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.

5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.

7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

**Art. 30. Gestione di denaro altrui** - 1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.

2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

**Art. 31. *Compensazione*** - 1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 32. *Rinuncia al mandato*** - 1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 33.** *Restituzione di documenti* - 1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

**Art. 34.** *Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso* - 1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 35.** *Dovere di corretta informazione* <sup>(1)</sup> - 1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.



3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

---

(1) Articolo così modificato da Comunicato 3 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 3 maggio 2016, n. 102.

**Art. 36.** *Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti* - 1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

**Art. 37.** *Divieto di accaparramento di clientela* - 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.

3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

### **TITOLO III** **Rapporti con i colleghi**

**Art. 38.** *Rapporto di colleganza* - 1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 39.** *Rapporti con i collaboratori dello studio* - 1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 40.** *Rapporti con i praticanti* - 1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 41.** *Rapporti con parte assistita da collega* - 1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.

2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.

3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 42.** *Notizie riguardanti il collega* - 1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 43.** *Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega* - 1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 44.** *Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega* - 1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 45.** *Sostituzione del collega nell'attività di difesa* - 1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo

difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

## TITOLO IV

### Doveri dell'avvocato nel processo

**Art. 46.** *Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza* - 1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.

2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.

3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.

4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.

5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.

6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.

7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.

8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 47.** *Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega* - 1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.

2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.

3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 48.** *Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega* - 1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 49.** *Doveri del difensore* - 1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore

di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

**Art. 50. *Dovere di verità*** - 1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato

4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 51. *La testimonianza dell'avvocato*** - 1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come

testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciare e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 52.** *Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti* - 1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 53.** *Rapporti con i magistrati* - 1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.

2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.

3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.

4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.

5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.



6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 54.** *Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici* - 1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.

2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 55.** *Rapporti con i testimoni e persone informate* - 1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.

4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.

5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.

6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.

7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.

8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.

10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.

12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 56.** *Ascolto del minore* - 1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minore, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni

scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

**Art. 57.** *Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione* - 1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

**Art. 58.** *Notifica in proprio* - 1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.

2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

**Art. 59.** *Calendario del processo* - 1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.

2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 60.** *Astensione dalle udienze* - 1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione

sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.

2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.

3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.

4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 61. Arbitrato** - 1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricsuzione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro:

a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;

c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

**Art. 62. Mediazione** - 1. L'avvocato che svolge la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

## TITOLO V

### Rapporti con terzi e controparti

**Art. 63.** *Rapporti con i terzi* - 1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 64.** *Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi* - 1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

**Art. 65.** *Minaccia di azioni alla controparte* - 1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.

2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 66.** *Pluralità di azioni nei confronti della controparte* - 1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 67.** *Richiesta di compenso professionale alla controparte* - 1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 68.** *Assunzione di incarichi contro una parte già assistita* - 1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già

assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

## TITOLO VI

### Rapporti con le istituzioni forensi

**Art. 69.** *Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi* - 1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.



5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

**Art. 70.** *Rapporti con il Consiglio dell'Ordine* - 1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.

2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.

4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.

5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.

6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 71.** *Dovere di collaborazione* - 1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.

2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Art. 72. *Esame di abilitazione*** - 1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

## TITOLO VII

### Disposizione finale

**Art. 73. *Entrata in vigore*** - Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**DELIBERAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI 6 NOVEMBRE 2008 N. 60**

**Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento  
dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per  
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

**(Deliberazione n. 60)**

*(G.U. n. 275, 24 novembre 2008, Serie Generale)*

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 135 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Vista la deliberazione n. 31-bis del 20 luglio 2006 con la quale il Garante ha adottato in base all'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice il regolamento n. 2/2006 concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

Vista la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2006, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento con le quali soggetti pubblici e privati hanno manifestato la volontà di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento n. 2/2006;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2008, n. 83, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 27 ottobre 2008;

Constatata la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto il verbale della riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il successivo verbale di sottoscrizione del predetto codice del 27 ottobre 2008;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante;

### [TESTO DELLA DELIBERAZIONE]

Dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

### ALLEGATO

#### **Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

##### Preambolo

I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (L. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e

al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (articoli 1 e 2 del Codice);

2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice;

3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa;

4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale;

5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche

quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:

a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lettera b) del Codice);

b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (articoli 24, comma 1, lettera f) e 26, comma 4, lettera c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003);

c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro

esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lettera e) del Codice);

d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (articoli 42 e 43, comma 1, lettera e) del Codice);

e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);

f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: articoli 29 e 30 del Codice);

g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007);

h) l'informatica giuridica ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;

i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte



adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico.

## **Capo I**

### **Principi generali**

**Art. 1.** *Ambito di applicazione* - 1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi

professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

## **Capo II**

### **Trattamenti da parte di avvocati**

**Art. 2. Modalità di trattamento** - 1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (articoli 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;

d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

**Art. 3. Informativa unica** - 1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone,

pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

**Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati - 1.** La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

**Art. 5.** *Comunicazione e diffusione di dati* - 1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

**Art. 6.** *Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore* - 1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera f) e 24, comma 1, lettera f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.

### Capo III

#### Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti

**Art. 7.** *Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati* - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

## Capo IV

### Trattamenti da parte di investigatori privati

**Art. 8. Modalità di trattamento** - 1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'indagine è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'indagine e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'indagine, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

**Art. 9. Altre regole di comportamento** - 1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in

particolare, conforma ai principi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

- a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;
- c) la raccolta di dati biometrici.

2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.

**Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati** - 1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lettera e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

**Art. 11. Informativa** - 1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 del presente codice, ponendo in

particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

## **Capo V**

### **Disposizioni finali**

**Art. 12.** *Monitoraggio dell'attuazione del codice* - 1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.

**Art. 13.** *Entrata in vigore* - 1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Art. 135 del D.Lgs. n. 196/2003). Sottoscritto da: AIGA - Associazione italiana giovani avvocati CNF - Consiglio nazionale forense OUA - Organismo unitario dell'avvocatura italiana UAE - Unione avvocati europei UCPI - Unione camere penali italiane UNCC - Unione nazionale camere civili A.I.PRO.S. - Associazione italiana professionisti della sicurezza FEDERPOL - Federazione italiana istituti investigazioni-informazioni-sicurezza.



**LEGGE 9 FEBBRAIO 1982 N. 31**  
**Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini**  
**degli Stati membri delle Comunità europee.**  
*(G.U. n. 42, 12 febbraio 1982, Serie Generale)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga

la seguente legge:

**TITOLO I**

**Esercizio in Italia, da parte degli avvocati degli altri stati**  
**membri delle comunità europee, di attività professionali a**  
**titolo di prestazione di servizi.**

**Art. 1** *Qualifica professionale* <sup>(1)</sup> - Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

*avocat-advocaat (Belgio);*

*advokat (Danimarca);*

*rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);*

*avocat (Francia);*

*barrister-solicitor (Irlanda);*

*avocat-avocat (Lussemburgo);*

*advocaat (Paesi Bassi);*

*advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);*

δικηγόρος (Grecia);

abogado (Spagna);

advogado (Portogallo);

rechtsanwalt (Austria);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advokát (Repubblica ceca);

vaneadvokaal (Estonia)

δικηγόρος (Cipro);

zvērināts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);

advokat/radca prawny (Polonia);

odvetnik/odvetnica (Slovenia).

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

АДВОКАТ (Bulgaria);

avocat (Romania);

Одвјетник/Одвјетница (Croazia)».

---

(1) Articolo modificato dall'art. 8-ter, comma 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 e, successivamente, così sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

**Art. 2 Prestazione di servizi professionali** - Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo. <sup>(1)</sup>

---

(1) Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

**Art. 3 Uso del titolo** - Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

**Art. 4 Doveri** - Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

**Art. 5 Incompatibilità** - Si estendono agli avvocati indicati all'art. 1 le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.

La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).

**Art. 6 Prestazioni giudiziali** - Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:

a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonchè al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;

b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;

c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

**Art. 7 Prestazioni stragiudiziali** - Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.

**Art. 8 Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** - Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purchè dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti. <sup>(1)</sup>

---

(1) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39.

**Art. 9 *Obbligo e contenuto della comunicazione*** - Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;

2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;

3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;

4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;

5) eventuale appartenenza a società professionali;

6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.

**Art. 10 *Documentazione*** - Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.

**Art. 11 *Disciplina professionale*** - Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.

Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

**Art. 12 *Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense*** - I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art. 1.

Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

**Art. 13 *Tariffe*** - Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'art. 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.

## TITOLO II

**Esercizio negli stati membri delle comunità europee, da parte degli avvocati italiani, di attività professionali a titolo di prestazione di servizi.**

**Art. 14 *Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati*** - I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.

**Art. 15 *Disciplina professionale*** - I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti

non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 96**  
**Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare**  
**l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno**  
**Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la**  
**qualifica professionale.**

*(G.U. n. 79, 4 aprile 2001, Supplemento Ordinario)*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:



**TITOLO I****Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.****Capo I****Disposizioni generali**

**Art. 1. Ambito di applicazione** - 1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.

2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.

3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

**Art. 2. Qualifica professionale** <sup>(1)</sup> - 1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

avocat/advocaat (Belgio);

АДВОКАТ (Bulgaria);

advokát (Repubblica ceca);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

vandeadvokaat (Estonia)

δουκηγόρος (Grecia);

abogado-advocat-avogado-abokatu (Spagna);

avocat (Francia);

odvjetnik/odvjetnica (Croazia);

barrister-solicitor (Irlanda);

δουκηνόπος (Cipro);

zvērīnāts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

avocat (Lussemburgo);

ügyvéd (Ungheria);

advocaat (Paesi Bassi);

rechtsanwalt (Austria);

advokat/radca prawny (Polonia);

advogado (Portogallo);

avocat (Romania);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

asianajaja-advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)».

---

(1) Articolo modificato art. 8-ter, comma 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 e, successivamente, così sostituito dall'art. 28, comma 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

**Art. 3. Definizioni** - 1. Ai fini del presente decreto si considera:

a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;

b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;

c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;

d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;

e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

**Art. 4. Esercizio delle attività professionali** - 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.

2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

**Art. 5. Norme applicabili** - 1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.

3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.

4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.

## Capo II

### Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine

**Art. 6. Iscrizione** - 1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;

c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

4. Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.

7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.

10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

**Art. 7. *Usò del titolo*** - 1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

**Art. 8. Prestazioni giudiziali** - 1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

**Art. 9. Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** - 1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.

2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

**Art. 10. Prestazioni stragiudiziali** - 1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.

**Art. 11. *Procedimenti disciplinari*** - 1. Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.

2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.

3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.

4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.

5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.

6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.

7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.

### Capo III

#### Integrazione nella professione di avvocato

**Art. 12. Condizioni** - 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.

3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.

4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

**Art. 13. Procedimento per la dispensa** - 1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto.

2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.



3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. Anche prima della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio dell'ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.

**Art. 14. Attività di durata inferiore nel diritto nazionale** - 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.

3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3. <sup>(1)</sup>

4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.

---

<sup>(1)</sup> Comma modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 aprile 2001, n. 98.

**Art. 15. *Usa del doppio titolo*** - 1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.

## TITOLO II

### Esercizio della professione di avvocato in forma societaria

#### Capo I

#### Della società tra avvocati <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Sull'esercizio della professione forense in forma societaria v. l'art. 4bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall'art. 1 c. 141, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124

**Art. 16. *Disposizioni generali*** - 1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati.

2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini

dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.

4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

**Art. 17. Costituzione e oggetto** - 1. Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.

2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

**Art. 18. Ragione sociale** - 1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a.". <sup>(1)</sup>

2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

---

<sup>(1)</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

**Art. 19. Modificazioni** - 1. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

**Art. 20. Invalidità della società** - 1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.

2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti con il titolo di avvocato.

4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

**Art. 21. Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità** - 1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.

2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.

3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.

4. È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

**Art. 22. Subentro di nuovi soci** - 1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.

**Art. 23. Amministrazione** - 1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.

2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

**Art. 24. *Incarico professionale e obblighi di informazione*** - 1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.

2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.

4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

**Art. 25. *Compensi*** - 1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

**Art. 26. *Responsabilità professionale*** - 1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio.

2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

## Capo II

### Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare

**Art. 27. *Iscrizione*** - 1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.

3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.

**Art. 28. *Procedimento di iscrizione*** - 1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.

3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del socio che ha la rappresentanza della società.

**Art. 29. Annotazioni** - 1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.

**Art. 30. Responsabilità disciplinare** - 1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato.

2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.

4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.

**Art. 31. Situazioni di incompatibilità o di conflitto** - 1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.

2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

**Art. 32. Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito** - 1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.

**Art. 33. Elezioni dei consigli locali e nazionali** - 1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo.

2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.

### TITOLO III

#### Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti

##### Capo I

##### Dell'esercizio in forma associata

**Art. 34. Disposizioni generali** - 1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può assumere incarichi in proprio.

4. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo.

5. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.



## Capo II

### Dell'esercizio in forma societaria

**Art. 35. *Partecipazione a società tra avvocati*** - 1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1. <sup>(1)</sup>

2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8. <sup>(2)</sup>

3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), L. 6 agosto 2013, n. 97.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), L. 6 agosto 2013, n. 97.

**Art. 36. *Sede secondaria di società*** - 1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.

2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il

proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.

4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 6 agosto 2013, n. 97.

**Art. 37. Norme applicabili** - 1. Le società di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.

2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all'estero.

### Capo III Disposizioni transitorie e finali

**Art. 38. Attività professionale pregressa** - 1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa

dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.

2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 2007 N. 206**  
**Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento**  
**delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE**  
**che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle**  
**persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.**  
*(G.U. n. 261, 9 novembre 2007, Supplemento Ordinario)*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle

direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;

**Emana**  
**il seguente decreto legislativo:**

**TITOLO I**  
**Disposizioni generali**

**Capo I**  
**Ambito di applicazione e definizioni**

**Art. 1. Oggetto** - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro. <sup>(1)</sup>

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 2. Ambito di applicazione** - 1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi

professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale. <sup>(1)</sup>

1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;

c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro. <sup>(1)</sup>

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 3. Effetti del riconoscimento** - 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato

membro d'origine, se le attività sono comparabili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale. <sup>(1)</sup>

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 4. Definizioni** - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "professione regolamentata":

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;



5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge; <sup>(1)</sup>

f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente; <sup>(2)</sup>

g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

h) "prova attitudinale": una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata; <sup>(3)</sup>

i) “dirigente d’azienda”: qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente:

1) la funzione di direttore d’azienda o di filiale;

2) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato;

3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell’azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

l) “Stato membro di stabilimento”: lo stato membro dell’Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) (4)

n-bis) “tirocinio professionale”: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l’accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato; (5)

n-ter) “tessera professionale europea”: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato; (5)

n-quater) “apprendimento permanente”: l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l’etica professionale; (5)

n-quinqies) “motivi imperativi di interesse generale”: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea; (5)

n-sexies) “Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS”: il sistema di crediti per l’istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell’istruzione superiore; (5)

n-septies) “legalmente stabilito”: un cittadino dell’Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di

detto Stato e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente <sup>(5)</sup>.

---

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, n. 4, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, n. 5, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5. *Autorità competente*** - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l-septies); <sup>(1)</sup>

b) <sup>(2)</sup>

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies); <sup>(3)</sup>

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonché per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; <sup>(4)</sup>

g) <sup>(5)</sup>

h) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c); <sup>(6)</sup>

i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni nonché per le attività che riguardano il settore turistico; <sup>(7)</sup>

l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonché per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore; <sup>(8)</sup>

l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare; <sup>(9)</sup>

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasce suine e classificatore di carcasce bovine; <sup>(9)</sup>

l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante; <sup>(9)</sup>

l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo; <sup>(9)</sup>

l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista; <sup>(9)</sup>

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara; <sup>(9)</sup>

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015. <sup>(10)</sup>

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo; <sup>(11)</sup>

b) <sup>(12)</sup>

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); <sup>(13)</sup>

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855; <sup>(14)</sup>

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 4, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 5, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(6) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(7) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 7, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(8) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 8, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 9, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(10) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(11) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(12) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(13) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(14) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 4, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5-bis *Tessera professionale europea (EPC)*** <sup>(1)</sup> - 1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:

- a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- b) farmacista;
- c) fisioterapista;
- d) guida alpina;
- e) agente immobiliare.

2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliono effettuare una libera prestazione di servizi o vogliono esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.

5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorità competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5-ter Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI** <sup>(1)</sup> - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online.

2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dà notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato necessario che sia già in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L'autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonché l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e può chiedere al richiedente copie certificate dei



documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorità competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5-*quater*** *Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11* <sup>(1)</sup> -

1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

2. È ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.

3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983

della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorità competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4. Qualora l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non può richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

5. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5-quinquies** *Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11* <sup>(1)</sup> -

1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro

due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.

3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.

4. Nel caso in cui l'autorità competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

5. Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorità competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga è ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6. Le misure intraprese dall'autorità competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5-sexies *Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea*** <sup>(1)</sup> - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.

2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.

3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.

4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:

- a) l'identità del professionista;
- b) la professione interessata;
- c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
- d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
- e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.

6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.

7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati

personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 5-septies Accesso parziale** <sup>(1)</sup> - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;

b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;

c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.

4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.

5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III, IV e IV-bis.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 6. Centro di assistenza** <sup>(1)</sup> - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

- a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
  - b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;

b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;

c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;

d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;

e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.

3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:

a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le autorità competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.



**Art. 7. *Conoscenze linguistiche*** - 1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere. <sup>(1)</sup>

1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale. <sup>(1)</sup>

1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli. <sup>(1)</sup>

1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## **Capo II**

### **Rapporti con autorità non nazionali**

**Art. 8. *Cooperazione amministrativa*** - 1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI). <sup>(1)</sup>

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.

3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. <sup>(2)</sup>

4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo

impartito integralmente nella propria struttura d'origine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 8-bis *Meccanismo di allerta*** <sup>(1)</sup> - 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali:

a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;

e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;

f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;

g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;

h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;

i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;

m) tutti i professionisti che esercitano attività regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;

n) professionisti che esercitano attività regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia.

2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Tali informazioni riguardano:

a) l'identità del professionista;

b) la professione in questione;

c) le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;

e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano, altresì, entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

4. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5.

5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorità competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.

6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresì tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, così come ogni successiva modifica a tale data.

8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.

9. Avverso l'allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.

10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

11. Le disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonché sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## TITOLO II

### Libera prestazione di servizi

#### Capo I

#### Principi generali

**Art. 9. Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea** - 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi <sup>(1)</sup>.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3-bis. Nel caso di attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi. <sup>(2)</sup>

4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

(1) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## Capo II

### Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

#### **Art. 10. Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore -**

1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. <sup>(1)</sup>

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;

c) un documento che compri il possesso delle qualifiche professionali;

d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni; <sup>(2)</sup>

e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali; <sup>(3)</sup>

e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione; <sup>(4)</sup>

e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento <sup>(4)</sup>.

2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale. <sup>(5)</sup>

3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario. <sup>(6)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 69, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.



(2) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(6) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 11. *Verifica preliminare*** - 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. <sup>(1)</sup>

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da

conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3. <sup>(2)</sup>

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 12. Titolo professionale** - 1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

2. In tutti gli altri casi la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi.

3. Il titolo di cui al comma 2 è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

**Art. 13. Iscrizione automatica** - 1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione è trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

2-bis. Nel caso l'autorità competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorità competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica. <sup>(1)</sup>

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.

4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 14. Cooperazione tra autorità competenti** - 1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui all'articolo 5.

2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

**Art. 15. Informazioni al destinatario della prestazione** - 1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a

fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

### TITOLO III

#### Libertà di stabilimento

#### Capo I

#### Norme procedurali

**Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento - 1.** Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: <sup>(1)</sup>

- a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
- b) del Dipartimento per le politiche europee; <sup>(2)</sup>
- c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi. <sup>(3)</sup>

7. Nei casi di cui all'articolo 22, il provvedimento stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24. <sup>(4)</sup>

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalità procedurali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

(1) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Nel presente provvedimento le parole "Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie" sono state sostituite dalle parole "Dipartimento per le politiche europee", ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2, L. 24 dicembre 2012, n. 234.

(3) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 17. Domanda per il riconoscimento** - 1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;

c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di

gravi mancanze professionali o di condanne penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. <sup>(1)</sup>

4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.

7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attività professionale. <sup>(2)</sup>

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

9-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario. <sup>(3)</sup>

---

(1) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 17-bis Riconoscimento del tirocinio professionale** <sup>(1)</sup> - 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia.

2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.



3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## Capo II

### Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

**Art. 18. *Ambito di applicazione*** - 1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.

c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in

possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

**Art. 19. Livelli di qualifica** - 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: <sup>(1)</sup>

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine; <sup>(2)</sup>

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

---

(1) Alinea così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Numero così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 20. Titoli di formazione assimilati** - 1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio. <sup>(1)</sup>

2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 21. Condizioni per il riconoscimento** - 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione

regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati: <sup>(1)</sup>

a) da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato <sup>(2)</sup>.

b) <sup>(3)</sup>

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: <sup>(4)</sup>

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) <sup>(5)</sup>

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1). <sup>(6)</sup>

4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e). <sup>(7)</sup>

(1) Alinea così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera abrogata dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Alinea così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Lettera abrogata dall'art. 20, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(6) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(7) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 22. Misure compensative** <sup>(1)</sup> - 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) <sup>(2)</sup>

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente <sup>(3)</sup>.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la

proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). <sup>(6)</sup>

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle

proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale. <sup>(6)</sup>

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. <sup>(7)</sup>

7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale. <sup>(8)</sup>

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga. <sup>(9)</sup>

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante



apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. <sup>(10)</sup>

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente. <sup>(10)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Per l'applicazione di misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della professione di estetista, vedi il D.M. 16 aprile 2008.

<sup>(2)</sup> Lettera abrogata dall'art. 21, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(3)</sup> Lettera così modificata dall'art. 21, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(4)</sup> Nel presente provvedimento le parole "Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie" sono state sostituite dalle parole "Dipartimento per le politiche europee", ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2, L. 24 dicembre 2012, n. 234.

<sup>(5)</sup> Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(6)</sup> Comma inserito dall'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(7)</sup> Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(8)</sup> Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(9)</sup> Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(10)</sup> Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lett. g), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 23. Tirocinio di adattamento e prova attitudinale** - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione. <sup>(1)</sup>

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 24. Esecuzione delle misure compensative** - 1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11. <sup>(1)</sup>

---

(1) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 25. Disposizioni finanziarie** - 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonché dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(1)</sup>

---

(1) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 26. Piattaforma comune** <sup>(1)</sup>

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

### Capo III

#### Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

**Art. 27. Requisiti in materia di esperienza professionale** - 1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

**Art. 28. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV** - 1. In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

**Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV** - 1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in ques-

zione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

**Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV - 1.** In caso di attività di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

## Capo IV

### Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

#### SEZIONE I

##### Disposizioni comuni

**Art. 31. Principio di riconoscimento automatico** - 1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto. <sup>(1)</sup>

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55. <sup>(2)</sup>

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorità di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.

7. L'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3. <sup>(3)</sup>

8. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri. Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione. <sup>(4)</sup>

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso un atto delegato adottato dalla Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. <sup>(5)</sup>

10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo così la possibilità di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione. <sup>(6)</sup>

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.



(3) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(6) Comma inserito dall'art. 26, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 32. Diritti acquisiti** - 1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso.

2. Il riconoscimento è altresì assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa

validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che

non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

## SEZIONE II

### Medico chirurgo

**Art. 33. *Formazione dei medici chirurghi*** - 1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università. <sup>(1)</sup>

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 34. Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica** - 1. L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo. <sup>(1)</sup>

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che

dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali. <sup>(2)</sup>

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come riportato all'allegato V, 5.1.3.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma inserito dall'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 35. Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti** - 1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purché detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2. È riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, è riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.

3-bis. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 36. *Formazione specifica in medicina generale*** - 1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

3. Al termine del suddetto corso è rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

4. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione è stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le università notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca.

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, è di natura più pratica che teorica.

**Art. 37. *Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale*** - 1. Hanno altresì diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurgici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto è esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro già iscritti all'albo dei medici chirurgici ai sensi della legge 22 maggio 1978,



n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, è riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attività di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorità dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

### SEZIONE III

#### Infermiere responsabile dell'assistenza generale

**Art. 38. Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale** - 1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi

competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri. <sup>(1)</sup>

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente. <sup>(2)</sup>

4. L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione. <sup>(3)</sup>

5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione di infermiere con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere è responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attività d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto

la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano. <sup>(4)</sup>

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano; <sup>(5)</sup>

b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica; <sup>(6)</sup>

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; <sup>(7)</sup>

d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma

6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);

c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale. <sup>(8)</sup>

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lett. e), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(6) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lett. e), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(7) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lett. e), n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(8) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 39. *Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale*** - 1. Le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

**Art. 40. *Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale*** - 1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:

a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;

b) attestati dal diploma di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle

ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770). <sup>(1)</sup>

1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:

a) "Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "școală postliceală", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

c) "Diploma de licență de asistent medical generalist" conseguito

a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003. <sup>(1)</sup>

2. <sup>(2)</sup>

3. <sup>(2)</sup>

4. <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(2)</sup> Comma soppresso dall'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## SEZIONE IV

### Odontoiatra

**Art. 41. Formazione dell'odontoiatra** - 1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università. <sup>(1)</sup>

3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale

e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

---

(1) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 42. Formazione di odontoiatra specialista** - 1. L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 41.

2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una università, una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle università.

4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorità od organi



competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

**Art. 43. Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri** - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, è riconosciuto il titolo di formazione di medico purché accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2.

3. È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

5. Il Ministero della salute, previo opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle cono-

scenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale l'attività professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

6. È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previa gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016. <sup>(1)</sup>

6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;

b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## SEZIONE V Veterinario

**Art. 44. *Formazione del medico veterinario*** - 1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università. <sup>(1)</sup>

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e abilità: <sup>(2)</sup>

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario; <sup>(3)</sup>

b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale; <sup>(4)</sup>

c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo; <sup>(5)</sup>

d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente; <sup>(6)</sup>

e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione; <sup>(7)</sup>

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia <sup>(8)</sup>.

g) <sup>(9)</sup>

h) <sup>(9)</sup>

---

(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Alinea così modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera così modificata dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 4, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 5, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(7) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 6, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(8) Lettera così modificata dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(9) Lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, lett. b), n. 8, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 45. Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari** - 1. Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1° maggio 2004 è riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorità competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attività professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

## SEZIONE VI

### Ostetrica

**Art. 46. Formazione di ostetrica** - 1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle ostetriche è responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dodici anni di formazione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia, per la possibilità I, o <sup>(1)</sup>

b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'una conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo delle scienze ostetriche, dell'ostetricia e della ginecologia; <sup>(2)</sup>

b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento; <sup>(3)</sup>

d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico; <sup>(4)</sup>

e) una comprensione adeguata della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale <sup>(5)</sup>.

---

(1) Lettera così modificata dall'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Lettera così modificata dall'art. 35, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 35, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 35, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(5) Lettera così modificata dall'art. 35, comma 1, lett. b), n. 4, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 47. Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica** - 1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta; <sup>(1)</sup>

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2; <sup>(2)</sup>

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2 <sup>(3)</sup>.

2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

---

<sup>(1)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(2)</sup> Lettera così modificata dall'art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

<sup>(3)</sup> Lettera così modificata dall'art. 36, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 48. *Esercizio delle attività professionali di ostetrica*** - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività:

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale; <sup>(1)</sup>

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

l) praticare le cure prescritte da un medico;

m) redigere i necessari rapporti scritti.

---

<sup>(1)</sup> Lettera così modificata dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.



**Art. 49. Diritti acquisiti specifici alle ostetriche** - 1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilità II. <sup>(1)</sup>

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. <sup>(2)</sup>

4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di "licenza di ostetrica" ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).<sup>(3)</sup>

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

---

(1) Comma inserito dall'art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Comma così sostituito dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## SEZIONE VII

### Farmacista

**Art. 50. *Formazione di farmacista*** - 1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: <sup>(1)</sup>

a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una università;

b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1 <sup>(2)</sup>.

3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche.

---

(1) Alinea così modificato dall'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Lettera così modificata dall'art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 51. Esercizio delle attività professionali di farmacista - 1.** I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;  
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;  
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;  
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico; <sup>(1)</sup>

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto; <sup>(2)</sup>

g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici; <sup>(3)</sup>

g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione; <sup>(3)</sup>

g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica <sup>(3)</sup>.

---

(1) Lettera così sostituita dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## SEZIONE VIII

### Architetto

**Art. 52. *Formazione di architetto*** - 1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:

a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;

b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4. <sup>(1)</sup>

1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale. <sup>(2)</sup>

1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti. <sup>(2)</sup>

1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio può essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 53. *Deroghe alle condizioni della formazione di architetto*** - 1. (1)  
2. (1)

3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). (2)

---

(1) Comma abrogato dall'art. 42, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 54. *Esercizio dell'attività*** - 1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

**Art. 55. *Diritti acquisiti specifici degli architetti*** - 1. Sono riconosciuti i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 52, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo

stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. <sup>(1)</sup>

1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016. <sup>(2)</sup>

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

- a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
- b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
- c) 1° luglio 2013 per la Croazia;
- d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. <sup>(3)</sup>

2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. <sup>(3)</sup>

2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da "Fachhochschulen" nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attività esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di "architetto" purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente



cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto. <sup>(3)</sup>

---

(1) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(2) Comma inserito dall'art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

(3) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 56. *Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri*** - 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

**Art. 57. *Servizi di informazione*** - 1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

**Art. 58. *Regolamento*** - 1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

**Capo IV- bis**  
**Riconoscimento automatico sulla base di principi di**  
**formazione comuni <sup>(1)</sup>**

---

(1) Capo inserito dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 58-bis *Quadro comune di formazione*** <sup>(1)</sup> - 1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

4. È possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;

b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;

c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.

5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 58-ter Prove di formazione comuni** <sup>(1)</sup> - 1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.

2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacità organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo

le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

4. È possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;
- b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;
- c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

## TITOLO IV

### Disposizioni finali

**Art. 59. Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico** - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le

valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

**Art. 59-bis Accesso centralizzato online alle informazioni** <sup>(1)</sup> - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:

a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;

b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;

c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;

d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);

e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;

f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.

---

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 59-ter Trasparenza** <sup>(1)</sup> - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:

a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonché di formazione con una struttura particolare, di cui

all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), già inserite nella banca dati della Commissione europea;

b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, già inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.

2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:

a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, a decorrere dal 10 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15/2016.

**Art. 60. Abrogazioni** - 1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale.

2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2 maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 85, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

**Art. 61. Clausola di invarianza finanziaria** - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attività previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### Allegato I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

#### IRLANDA <sup>(1)</sup>

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland <sup>(2)</sup>
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland <sup>(2)</sup>
3. The Association of Certified Accountants <sup>(2)</sup>
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute

## REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects



- 34. Royal Aeronautical Society
- 35. Institute of Metals
- 36. Chartered Institution of Building Services Engineers
- 37. Institute of Measurement and Control
- 38. British Computer Society
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Institute of Chartered Accountants of Scotland
- Institute of Actuaries
- Faculty of Actuaries
- The Chartered Institute of Management Accountants
- Institute of Chartered Secretaries and Administrators
- Royal Town Planning Institute
- Royal Institution of Chartered Surveyors
- Chartered Institute of Building.

omissis

---

(1) Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

(2) Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

**DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 <sup>(1)</sup>**  
**Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la**  
**prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di**  
**riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento**  
**del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca**  
**misure di esecuzione.**  
*(G.U. n. 290, 14 dicembre 2007, Supplemento Ordinario)*

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza

illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;

Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

## **TITOLO I <sup>(1)</sup>**

### **Disposizioni di carattere generale**

---

(1) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi. Si riporta di seguito la divisione in Capi del presente Titolo precedente le modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 90/2017:- Capo I - Disposizioni comuni: artt. da 1 a 4- Capo II - Autorità: artt. da 5 a 9- Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi: artt. da 10 a 14.

### **Capo I <sup>(1)</sup>**

#### **Ambito di applicazione <sup>(2)</sup>**

---

(1) Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo I comprendeva gli artt. da 1 a 4.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Capo I. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Disposizioni comuni".

**Art. 1. Definizioni <sup>(1)</sup>** - 1. Nel presente decreto legislativo:

a) Autorità di vigilanza europee indica:

1) ABE: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) AESFEM: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;

g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;

i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

m) FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo 32 della direttiva;

n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;

r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;

t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;

u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

aa) UIF: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

2. Nel presente decreto s'intendono per:

a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;

c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;

e) beneficiario della prestazione assicurativa:

1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione

professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;



2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;

ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);

ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;

nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;

oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:

a) attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;

c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;

d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi;

e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;

f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;

g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco;

h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;

i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 2. Finalità e principi** <sup>(1)</sup> - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di

aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 3. Soggetti obbligati** <sup>(1)</sup> - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;
- c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
- e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
- f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
- g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);



- h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;
- s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF <sup>(2)</sup>.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti

in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;

c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;

d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;  
e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;

g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su

strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(2) Per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui alla presente lettera, vedi l'art. 9, comma 9, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

## Capo II <sup>(1)</sup>

### Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni <sup>(2)</sup>

---

(1) Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo II comprendeva gli artt. da 5 a 9.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Capo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Autorità".

**Art. 4. *Ministro dell'economia e delle finanze*** <sup>(1)</sup> - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:

a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;

b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;

c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 5. Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria** <sup>(1)</sup> - 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.

3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto,

il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.

5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:

a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;

b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;

d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltrare al

Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 6. Unità d'informazione finanziaria** <sup>(1)</sup> - 1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca



d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;

b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;

d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di

sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:

a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;

b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:

a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 7. Autorità di vigilanza di settore** <sup>(1)</sup> - 1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;

b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;

d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;

b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

4. Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 8. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** <sup>(1)</sup> - 1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:

a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;

b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;

c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;

d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;

g) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 9. Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia** <sup>(1)</sup> - 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze

con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:

- a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
- b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
- c) società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106

TUB;

d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

g) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

h) soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:

a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;

b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.

5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:

a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;

b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.

6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle segnalazioni



di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dagli artt. 2, comma 5, e 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 10. Pubbliche amministrazioni** <sup>(1)</sup> - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adotta sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

**Art. 11. Organismi di autoregolamentazione** <sup>(1)</sup> - 1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e

delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010, dall'art. 27, comma 1, lett. b), c), d), d-bis), d-ter), e), ed f), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010.

### Capo III<sup>(1)</sup>

#### Cooperazione nazionale e internazionale<sup>(2)</sup>

---

(1) Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo III comprendeva gli artt. da 10 a 14.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Capo III. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Soggetti destinatari degli obblighi".

**Art. 12. Collaborazione e scambio di informazioni**<sup>(1)</sup> - 1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi

interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.

5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero

della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 10, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 13. Cooperazione internazionale** <sup>(1)</sup> - 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. g), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

## Capo IV <sup>(1)</sup>

### Analisi e valutazione del rischio

<sup>(1)</sup> Capo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

**Art. 14. *Analisi nazionale del rischio*** <sup>(1)</sup> - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. L'analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l'analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.



3. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a):

a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;

b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;

c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;

d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.

4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorità di vigilanza europee e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 2, comma 4-septies, lett. a) e b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, e dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

**Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati** <sup>(1)</sup> - 1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano

criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrelevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione I del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. h), n. 1), e i), n. 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

**Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla

propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione I del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

## TITOLO II <sup>(1)</sup>

### Obblighi <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Titolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi e Sezioni. Si riporta di seguito la divisione in Capi e Sezioni del presente Titolo precedente le modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 90/2017:- Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela: - Sezione I - Disposizioni di carattere generale: artt. da 15 a 24- Sezione II - Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela: artt. da 25 a 27- Sezione III - Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela: art. 28- Sezione IV - Esecuzione da parte di terzi: artt. da 29 a 35- Capo II - Obblighi di registrazione: artt. da 36 a 40- Capo III - Obblighi di segnalazione: artt. da 41 a 48.

<sup>(2)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Degli obblighi".

### Capo I <sup>(1)</sup>

#### Obblighi di adeguata verifica della clientela

---

<sup>(1)</sup> Il Capo I, ora ripartito nelle sezioni da I a III, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo I comprendeva gli articoli da 15 a 35.

#### SEZIONE I

**Art. 17. Disposizioni generali <sup>(1)</sup>** - 1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate

per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l'ammontare dell'operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36,

comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 18. *Contenuto degli obblighi di adeguata verifica*** <sup>(1)</sup> - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria

in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.



**Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica<sup>(1)</sup>** - 1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio

delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

3. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:

a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche** <sup>(1)</sup> - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 21. Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust** <sup>(1)</sup> - 1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2. L'accesso alla sezione è consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 <sup>(2)</sup>, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per

via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego;

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: "decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917".

**Art. 22. *Obblighi del cliente*** <sup>(1)</sup> - 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci,

dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.



---

(1) Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

## SEZIONE II

### **Art. 23. Misure semplificate di adeguata verifica della clientela** <sup>(1)</sup> -

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1) Stati membri;

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 24. *Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela*** (1) - 1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;

2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);

3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;

5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

4. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di

integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 25. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;

b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;

c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

3. È fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;

b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 27, comma 1, lett. l), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

### SEZIONE III

**Art. 26. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi** <sup>(1)</sup> - 1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano "terzi":

a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;

b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;

c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;

d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:

1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 27. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi** <sup>(1)</sup> - 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalità di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.

3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma



1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

4. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 28. Responsabilità dei soggetti obbligati** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 15, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 61, comma 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 29. Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio** <sup>(1)</sup> - 1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 30. Esclusioni** <sup>(1)</sup> - 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

## Capo II <sup>(1)</sup>

### Obblighi di conservazione <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Capo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo II comprendeva gli artt. da 36 a 40.

<sup>(2)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Obblighi di registrazione".

**Art. 31. Obblighi di conservazione** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a

consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

**Art. 32. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

**Art. 33. *Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF*** <sup>(1)</sup> - 1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui

al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 34. Disposizioni specifiche** <sup>(1)</sup> - 1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

### Capo III <sup>(1)</sup>

#### Obblighi di segnalazione

---

<sup>(1)</sup> Capo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo III comprendeva gli artt. da 41 a 48.

**Art. 35. *Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette*** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 36. Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti** <sup>(1)</sup> - 1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si

avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.

2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.

4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.

5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha



sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. da a) a f), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. m), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

**Art. 37. Modalità di segnalazione da parte dei professionisti** <sup>(1)</sup> - 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 38. Tutela del segnalante** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni

caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

**Art. 39. Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette** <sup>(1)</sup> - 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne

sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgono due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

**Art. 40. *Analisi e sviluppo delle segnalazioni*** <sup>(1)</sup> - 1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:

a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;

d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al

Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;

e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;

f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.

2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato

dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. n), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010.

**Art. 41. Flusso di ritorno delle informazioni** <sup>(1)</sup> - 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

---

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 36, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

## Capo IV <sup>(1)</sup>

### Obbligo di astensione

---

<sup>(1)</sup> Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 42. Astensione** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo.

4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. o), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

**Capo V <sup>(1)</sup>****Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica**

<sup>(1)</sup> Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 43. Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti <sup>(1)</sup>** - 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno:

a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);

d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);



e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).

3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.

4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 44. Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti** (1) - 1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato

membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione;

b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);

c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:

a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;

b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 45. Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica** <sup>(1)</sup> - 1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto

centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

3. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2;

b) le modalità di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2;

c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;

e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

g) l'entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 25, comma 1, lett. da a) a e), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

## **Capo VI <sup>(1)</sup>**

### **Obblighi di comunicazione**

---

(1) Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 46. *Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati*** <sup>(1)</sup> - 1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

**Art. 47. Comunicazioni oggettive** <sup>(1)</sup> - 1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dagli artt. 6-ter, comma 1, e 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

## **Capo VII** <sup>(1)</sup> **Segnalazione di violazioni**

---

<sup>(1)</sup> Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

**Art. 48. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 3, comma 37, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

### TITOLO III <sup>(1)</sup> Misure ulteriori

---

(1) Titolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

**Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore** <sup>(1)</sup> - 1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente

frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice. <sup>(2)</sup>

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.



9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso

altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) e b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 29, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 20, commi 1 e 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 27, comma 1, lett. p), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 169/2012, dall'art. 2, commi 4 e 4-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, commi 898 e 899, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

(2) Per l'elevazione del limite all'uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

**Art. 50. Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia** <sup>(1)</sup> - 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

**Art. 51. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo** <sup>(1)</sup> - 1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia

e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 12, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 8, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

## TITOLO IV <sup>(1)</sup>

### Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco <sup>(2)</sup>

---

(1) Titolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Vigilanza e controlli".

**Art. 52. Misure per la mitigazione del rischio <sup>(1)</sup>** - 1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui

sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:

a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;

b) la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:

1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;

2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:

3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;

3.2. i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;

4) con specifico riferimento al gioco online:

4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;

4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori;

4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;

4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;

4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;

d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

**Art. 53. Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione** <sup>(1)</sup> - 1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di

pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.

3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;

b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;

c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.

5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;

b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.

6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso

il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di:

- a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;
- b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.

9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.

11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco

acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010, e dall'art. 27, comma 1, lett. q), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

**Art. 54. Autorità e cooperazione nel comparto del gioco** <sup>(1)</sup> - 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.



## TITOLO V

### Disposizioni sanzionatorie e finali

#### Capo I <sup>(1)</sup>

#### Sanzioni penali

---

<sup>(1)</sup> Capo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

**Art. 55. *Fattispecie incriminatrici*** <sup>(1)</sup> - 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e

41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. r), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo I.

## Capo II <sup>(1)</sup>

### Sanzioni amministrative

---

(1) Capo così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

**Art. 56. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione** <sup>(1)</sup> - 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4

novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. s), t), u) e v), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 57. Inosservanza degli obblighi di conservazione** <sup>(1)</sup> - 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

---

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 36, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 58. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** <sup>(1)</sup> - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

---

(1) Articolo modificato dall'art. 20, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 27, comma 1, lett. z), aa), bb), cc) e dd), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 59. Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati** <sup>(1)</sup> - 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.

2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 60. Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero**

*dell'economia e delle finanze* <sup>(1)</sup> - 1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

---

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 61. Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica** <sup>(1)</sup> - 1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinché adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

5. La Guardia di finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.



8. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 62. Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati** <sup>(1)</sup> - 1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque

reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte

ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.

8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III** <sup>(1)</sup> - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

**Art. 64. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco** <sup>(1)</sup> - 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni

di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 65. Procedimento sanzionatorio** <sup>(1)</sup> - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.



10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 66. Misure ulteriori** <sup>(1)</sup> - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga

le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.

4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

**Art. 67. Criteri per l'applicazione delle sanzioni** <sup>(1)</sup> - 1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 <sup>(2)</sup>, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: "legge 21 novembre 1981, n. 689".

**Art. 68. Applicazione della sanzione in misura ridotta** <sup>(1)</sup> - 1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

---

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

**Art. 69 Successione di leggi nel tempo** <sup>(1)</sup> - 1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

### **Capo III <sup>(1)</sup>**

#### **Disposizioni finali**

---

(1) Capo così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

**Art. 70** *Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847 <sup>(1)</sup>* -

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;

b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;

c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.

2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.

3. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

**Art. 71 Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi** <sup>(1)</sup> - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.

3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

**Art. 72 Modifiche a disposizioni normative vigenti** <sup>(1)</sup> - 1. All'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";

b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente: "Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."4. Dopo l'articolo 648-ter.1 del codice penale è inserito il seguente articolo: "Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel

caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti." 5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". 6. All'articolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

**Art. 73 Norme abrogate** <sup>(1)</sup> - 1. Restano abrogati:

a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;

b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;

e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;



g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

**Art. 74 Clausola di invarianza** <sup>(1)</sup> - 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

#### Allegato tecnico

**Art. 1. Articolo 1, comma 2, lettera o) - Persone politicamente esposte** <sup>(1)</sup> - 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate

rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

---

(1) A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

**Art. 2. Articolo 1, comma 2, lettera u) - Titolare effettivo** <sup>(1)</sup> - 1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché

non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

---

(1) A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

**Art. 3. Articolo 19, comma 1, lettera a) - Documenti validi per l'identificazione** <sup>(1)</sup> - 1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

---

(1) A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

**Art. 4. Articolo 26 - Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela** <sup>(1)</sup> - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

a) autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;

2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;

4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attività del cliente;

b) entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;

2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;

4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;

c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;

2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un Paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;

3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;

5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;

6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.

2. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.

3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.

4. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in

caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. È possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.

5. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.

6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

---

(1) A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**30 MAGGIO 2002 N. 115**  
**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in**  
**materia di spese di giustizia (Testo A).**  
*(G.U. n. 139, 15 giugno 2002, Supplemento Ordinario)*  
*(estratto)*

**PARTE II**  
**VOCI DI SPESA**

**TITOLO I**

**Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario <sup>(1)</sup>**

---

<sup>(1)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 37, comma 6, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; precedentemente la rubrica era la seguente: "Contributo unificato nel processo civile e amministrativo"; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

**Art. 9 (L) (Contributo unificato)** - 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. <sup>(1)</sup>

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. <sup>(2)</sup>

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 212, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, dall'art. 37, comma 6, lett. b), n. 1), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(2) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

**Art. 10 (L) (Esenzioni)** - 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (1)

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile. (2)

4. (3)

5. (4)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato. (5)



(1) Comma modificato dall'art. 37, comma 6, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, comma 8-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

(2) Comma così modificato dall'art. 37, comma 6, lett. d), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 212, lett. b), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(4) Comma abrogato dall'art. 2, comma 212, lett. b), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, così modificato dall'art. 37, comma 6, lett. e), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

**Art. 11 (L) (*Prenotazione a debito del contributo unificato*)** - 1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

**Art. 12 (L) (*Azione civile nel processo penale*)** - 1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

**Art. 13 (L) (Importi)** - 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; <sup>(1)</sup>

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; <sup>(2)</sup>

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; <sup>(3)</sup>

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; <sup>(4)</sup>

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; <sup>(5)</sup>

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; <sup>(6)</sup>

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 <sup>(7)</sup>. <sup>(8)</sup>

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. <sup>(9)</sup>

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. <sup>(10)</sup>

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. <sup>(11)</sup>

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30. <sup>(12)</sup>

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168. <sup>(13)</sup>

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. <sup>(14)</sup>

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. <sup>(15)</sup>

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. <sup>(16)</sup>

4. <sup>(17)</sup>

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851. <sup>(18)</sup>

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f). <sup>(19)</sup>

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la

soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. <sup>(22)</sup>

6-ter. <sup>(23)</sup>

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; <sup>(24)</sup>
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. <sup>(25)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Lettera sostituita dall'art. 37, comma 6, lett. f), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

<sup>(2)</sup> Lettera sostituita dall'art. 37, comma 6, lett. g), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 53, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

<sup>(3)</sup> Lettera modificata dall'art. 37, comma 6, lett. h), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 53, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(4) Lettera modificata dall'art. 37, comma 6, lett. i), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 35-bis, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 53, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(5) Lettera modificata dall'art. 37, comma 6, lett. l), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 53, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Lettera modificata dall'art. 37, comma 6, lett. m), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 53, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Lettera modificata dall'art. 37, comma 6, lett. n), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 53, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(8) Comma modificato dall'art. 1-ter, comma 1, D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 48-bis, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(9) Comma inserito dall'art. 28, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, l'art. 28, comma 3 della medesima L. 183/2011.

(10) Comma inserito dall'art. 2, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, l'art. 2, comma del medesimo D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012.

(11) Comma inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 18 della medesima L. 228/2012.

(12) Comma inserito dall'art. 19, comma 3, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 19, comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.

(13) Comma sostituito dall'art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 2, comma 212, lett. c), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 48-bis, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente, dall'art. 37, comma 6, lett. o), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. h), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(14) Comma inserito dall'art. 67, comma 3, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 212, lett. c), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(15) Comma così modificato dall'art. 37, comma 6, lett. p), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(16) Comma inserito dall'art. 37, comma 6, lett. q), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 35-bis, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 45-bis, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(17) Comma abrogato dall'art. 2, comma 212, lett. c), n. 3, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(18) Comma modificato dall'art. 37, comma 6, lett. r), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 53, comma 1, lett. i), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(19) Comma sostituito dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 35-bis, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(20) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, modificato dall'art. 1, comma 1307, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, dall'art. 3, comma 11, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010 e sostituito dall'art. 37, comma 6, lett. s), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 35-bis, lett. d), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ed infine dal predetto art. 37, comma 6, lett. s), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 25, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 1, comma 29, della medesima L. 228/2012.

(21) Per l'aumento del contributo per i giudizi di impugnazione, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 27, L. 24 dicembre 2012, n. 228; per l'applicazione di tale disposizione vedi, anche, l'art. 1, comma 29 della medesima L. 228/2012.

(22) Comma inserito dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(23) Comma abrogato dall'art. 37, comma 14, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(24) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 35-bis, lett. f), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(25) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 6, lett. t), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

**Art. 14 (L) (Obbligo di pagamento)** - 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.



1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. <sup>(1)</sup>

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. <sup>(2)</sup>

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. <sup>(3)</sup>

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. <sup>(4) (5)</sup>

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste. <sup>(6)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 19, comma 3, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 19, comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.

(2) Comma modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(3) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(4) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 6, lett. u), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 7 aprile 2016, n. 78 (Gazz. Uff. 20 aprile 2016, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, - nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 26, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**Art. 15 (R) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)** <sup>(1)</sup> - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

**Art. 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)** - 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo

unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 21, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

**Art. 17 (L) (*Variazione degli importi*)** - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

**Art. 18 (L) (*Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato*)** <sup>(1)</sup> - 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. <sup>(2)</sup>

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

(1) L'art. 6, comma 5-duodecies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha interpretato il presente articolo nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.

(2) Comma modificato dall'art. 37, comma 6, lett. v), nn. 1) e 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 486, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) <sup>(1)</sup>** - 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore precedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il

funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

# NOTA ESPLICATIVA DELL'UFFICIO STUDI DEL CNF ACCORDO SUL COMPENSO: ONERI E OBBLIGHI INFORMATIVI

(Art. 13, comma 5, legge n. 247/12, come mod. dall'art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/17)

**Roma, 12 ottobre 2017**

*Scheda Ufficio studi n. 67*

## INDICE:

- I. Norme applicabili*
- II. Oneri informativi*
- III. Comunicazione in forma scritta della misura prevedibile dei costi e accordo sul compenso*
- IV. Conseguenze della violazione dell'obbligo di comunicazione*
- V. Contenuto della comunicazione e vincolatività della previsione del costo della prestazione*
- VI. Riferimenti normativi*

## ALLEGATO I

### FAQ

### I. NORME APPLICABILI

L'art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) ha modificato l'art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l'**obbligo**, per l'avvocato, di **“comunicare in forma scritta** a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”<sup>(1)</sup>. La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in tal senso.

---

(1) L'originario testo di tale disposizione stabiliva che *“il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento de conferimento alla conclusione dell'incarico: a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale”*.

## II. ONERI INFORMATIVI

La previsione dell'obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione mira ad assicurare che i rapporti tra l'avvocato ed il proprio assistito siano improntati a fondamentali canoni di **trasparenza**. A tale scopo, l'intero comma 5 dell'art. 13 pone in capo all'avvocato una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione, ma non si esauriscono con essa.

Alla luce della lettera del comma 5 dell'art. 13, bisogna infatti distinguere tra due ordini di oneri informativi.

Il primo periodo della suddetta disposizione prevede infatti che l'avvocato renda “noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”, mentre il secondo periodo impone l'obbligo di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, “distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale”.

Tanto il primo quanto il secondo ordine di oneri sono dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto (artt. 9, 11 e 12 del Codice deontologico), e agli specifici doveri di informazione previsti dall'art. 27 del medesimo Codice.

**Al primo ordine di oneri, l'avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l'indicazione del presumibile costo della prestazione.**

Quanto al **contenuto delle informazioni di cui al primo periodo del comma 5**, una migliore precisazione è contenuta nell'art. 27 del Codice deontologico, che

integra la previsione legislativa disponendo che l'avvocato specifichi al cliente le "attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione" (comma 1), ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (comma 3) e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (comma 4); che l'avvocato informi la parte assistita "sulla prevedibile durata del processo" (comma 2); che l'avvocato fornisca al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 5).

Di conseguenza, gli oneri di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 5, L.P., interpretato in armonia con l'art. 27 del Codice deontologico, consistono nella prefigurazione al cliente delle attività che l'avvocato dovrà espletare nella cura dei suoi interessi, specificando – per quanto possibile e compatibilmente con le caratteristiche di una prestazione che può essere mediata dall'intervento di terzi – le vicende logicamente ipotizzabili della controversia, sia in ambito stragiudiziale (ad esempio, nel caso di successo o insuccesso delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita), sia in ambito giudiziale (ad esempio, con riguardo ai gradi di giudizio, alle vicende processuali ipotizzabili).

È opportuno che già in questa prima fase venga rappresentata la possibilità che, attesa la natura della prestazione oggetto di incarico, costi e/o compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti) e che venga precisato che del realizzarsi di tale eventualità verrebbe dato tempestivo avviso per ogni necessaria intesa, fermo che il mancato consenso sulle ulteriori attività e sulla conseguente modifica del costo complessivo della prestazione potrebbe comportare effetti negativi sulla prosecuzione della pratica e/o sul giudizio.

### **III. COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA DELLA MISURA PREVEDIBILE DEI COSTI E ACCORDO SUL COMPENSO**

La lettera della norma dispone che la comunicazione debba essere effettuata in forma scritta "a colui che conferisce l'incarico", e ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

L'accettazione dell'incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali.



Le parti possono altresì stipulare in forma scritta l'intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo quindi anche l'indicazione del prevedibile costo delle prestazioni; in tale caso è da ritenere che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione resti assorbito dal perfezionamento del contratto d'opera professionale a seguito di proposta e accettazione.

Resta fermo che il compenso dell'avvocato può essere determinato secondo le previsioni di cui all'art. 13, comma 3, L.P.

Restano di fatto escluse dall'operatività dell'obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

#### **IV. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell'accordo sul compenso, comporterà l'applicazione del comma 6 del medesimo art. 13 e dunque, segnatamente, il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione: a mente dell'art. 13, comma 6, infatti, i parametri si applicano – tra l'altro – quando “all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta” e “in ogni caso di mancata determinazione consensuale”.

In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione “scritta” non risulta idonea a provocare la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di “norma di comportamento dei contraenti” e non già quale “norma di validità del contratto”<sup>(2)</sup>: e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violazione delle norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto” “non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”<sup>(3)</sup>.

(2) In questo senso è chiara la giurisprudenza di legittimità che, anche a Sezioni unite, ha statuito nel senso che “la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto”, escludendo che “l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase dell’esecuzione del contratto stesso possa esser causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista” (così Cass., SS. UU., 19.12.2007, n. 26724, par. 1.5, con riguardo a fattispecie di violazione di obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, previsti da norme imperative).

(3) Ivi, par. 1.6; nello stesso senso, Cass., sez. II, 24.11.2015, n. 23914.

## **V. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E VINCOLATIVITÀ DELLA PREVISIONE DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE**

Le voci di costo dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfetarie) e compenso per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale.

D’altro canto, le peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell’avvocato – si pensi, su tutte, alla difesa in giudizio – espongono il compenso pattuito a possibili oscillazioni, che possono essere determinate – ad esempio – da impreviste evoluzioni della vicenda processuale.

Dovrà quindi darsi primariamente atto della circostanza che la teorica prevedibilità è necessariamente condizionata dal fatto che la prestazione dell’avvocato è del tutto mediata e risente di variabili indipendenti dalla sua volontà: ciò perché la peculiarità e la non prevedibilità della mole e del tipo di attività derivano dal fatto che essa deve adattarsi a contesti, anche processuali, spesso non ipotizzabili nei loro sviluppi che possono frequentemente essere forieri di ulteriori oneri (ad esempio cautelare in corso di causa, interventi di terzi). Una previsione con carattere di certezza non è possibile in un contratto d’opera intellettuale che deve svolgersi nel contesto di una lite giudiziale o di una trattativa stragiudiziale.

Pertanto – fermo restando che la comunicazione del prevedibile costo della prestazione, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, vincola il professionista secondo criteri di buona fede e correttezza – l'avvocato dovrà, a garanzia della **trasparenza della comunicazione** nei rapporti con il cliente, inserire, in sede di comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, opportune **clausole** che, richiamando quanto rappresentato e precisato in conformità alle indicazioni di cui all'ultimo periodo del precedente paragrafo II, ribadiscano la possibilità di variazioni in aumento dell'ammontare del compenso e delle spese necessarie per l'utile espletamento della pratica, fatti salvi l'informazione tempestiva al cliente e il suo consenso (con l'avvertimento che la mancanza del consenso stesso potrà avere effetti negativi sul giudizio).

La clausola in questione potrebbe ad esempio avere il seguente contenuto:

*“Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.*

## VI. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13 c. 5 Legge 247/12 come modificato dalla legge n. 124/2017

[...]

*“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.*

[...]

## Allegato I - FAQ

### **1. Quando va effettuata la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione?**

L'art. 13, comma 5, della legge professionale dispone che la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione debba essere effettuata a "colui che conferisce l'incarico". Ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

### **2. La comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione e l'accordo sul compenso possono essere contestuali?**

Si.

### **3. La inosservanza dell'obbligo di comunicazione comporta nullità del contratto d'opera professionale?**

No. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione – in assenza di accordo sul compenso – potrà produrre gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 13 e dunque il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione.

### **4. L'inosservanza di tale obbligo ha altre conseguenze?**

Si. Potrebbe rilevare sul piano disciplinare.

### **5. La comunicazione scritta è sempre obbligatoria?**

No. L'obbligatorietà soffre deroghe nei casi di tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

### **6. Quali sono le indicazioni che è necessario fornire?**

Dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale.

## SCRITTURA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Tra:

..., nato il ..., a ..., residente ..., codice fiscale ..., identificato con valido documento di riconoscimento ..., la cui copia è allegata al presente atto (d'ora in avanti il Cliente),

*oppure*

*..., con sede a ..., codice fiscale ..., in persona ..., come da visura tratta dal Registro delle Imprese di ..., allegata al presente atto (d'ora in avanti il Cliente),*

e

l'avv. ..., del Foro di ..., con studio a ..., codice fiscale ..., partita I.V.A. ..., indirizzo di posta elettronica ..., indirizzo di posta elettronica certificata ..., assicurato per la responsabilità professionale con polizza ..., con massimale ... (d'ora in avanti l'Avvocato),

premesso che

A. l'incarico di cui alla presente scrittura:

- a) ha il seguente oggetto: ...;
- b) ha il seguente valore ...;

B. il Cliente dichiara:

- a) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dell'Avvocato, dei suoi collaboratori, sostituti e domiciliatari;
- b) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e dei casi nei quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- c) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita;

si conviene quanto segue:

1. (*Efficacia delle premesse del contratto*)

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. (*Conferimento dell'incarico e suo oggetto*)

2.1. Il Cliente conferisce all'Avvocato, che lo accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e di difenderlo nell'affare di cui alla premessa A.

2.2. Il Cliente dichiara:

- a) di impegnarsi a fornire all'Avvocato i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'incarico;
- b) di essere stato informato dall'Avvocato del grado di complessità della prestazione;
- c) di essere stato informato dall'Avvocato dei costi prevedibili;
- d) di essere stato informato dall'Avvocato di ogni circostanza concernente l'incarico conferito, prevedibile al momento della stipulazione del presente contratto;
- e) di essere consapevole del fatto che l'Avvocato non può garantire il conseguimento del risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a prescindere dall'esito della controversia.

2.3. L'Avvocato si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza dovuta e ad informare il Cliente circa le prestazioni svolte. Quanto all'eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto, che possano determinare un aumento di costi, si richiama l'art. 4.2.

3. (*Ausiliari, consulenti, investigatori*)

3.1. Le parti convengono che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

3.2. L'Avvocato si impegna ad informare il Cliente dell'opportunità della nomina di consulenti e/o di investigatori.

4. (*Determinazione del compenso. Ulteriori possibili oneri*)

4.1. La prevedibile misura del costo della prestazione è determinata:

- a) in € ... per oneri e spese, anche forfetarie, di cui ...;
- b) in € ... per compenso professionale, di cui ... .

4.2. Il Cliente prende atto che – come già rappresentato dall'Avvocato nel momento in cui gli ha reso noto il livello della complessità dell'incarico e gli ha fornito tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso –, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o

adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità gli verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

- 4.3. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'Avvocato della possibilità di essere condannato al pagamento:
- a) delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o parzialmente negativo, del giudizio;
  - b) delle spese per consulenti tecnici d'ufficio nominati dall'Autorità Giudiziaria.

5. *(Termini di corresponsione del compenso)*

- 5.1. Le parti convengono che il compenso venga corrisposto:
- a) quanto a € ..., alla sottoscrizione della presente scrittura;
  - b) quanto al residuo, con acconti richiesti in relazione all'attività svolta;
  - c) quanto al saldo, alla conclusione dell'incarico (ovvero: al compimento dell'ultimo atto difensivo del grado di giudizio).
- 5.2. Il Cliente versa le somme richieste entro quindici giorni dal ricevimento del preavviso di parcella.
- 5.3. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo pattuito, indipendentemente dall'eventuale minore liquidazione giudiziale e dall'eventuale obbligo di rifusione delle spese a carico della controparte.
- 5.4. L'Avvocato può trattenere le spese liquidate giudizialmente a carico della controparte, e dalla stessa versate, a titolo di acconto sul compenso pattuito.
- 5.5. Qualora l'importo liquidato in giudizio a carico della controparte sia superiore al compenso pattuito, la differenza pagata dalla controparte spetta all'Avvocato.
- 5.6. Nel caso di cessazione del rapporto il Cliente è tenuto a versare quanto pattuito per l'attività svolta.

... , ...

Allegati: ...

Il Cliente

l'Avvocato

**SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE  
IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI  
PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO**

GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto d.lgs in caso di informazioni false o non veritiere, deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del dlgs n.231/2007 nel caso ed in particolare delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il “Titolare effettivo” di cui all’art. 21 del dlgs 231/2007 e succ. modificazioni.

Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (IDENTIFICAZIONE ADEGUATA VERIFICA ex artt. 17, 18,19 e 20 del D. L.gvo 231/2007, come modificato dal D. L.gs, 90/2017)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita

residente in

Codice Fiscale

PROFESSIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO

\_\_\_\_\_ n.....

Rilasciato da.....con scadenza

il.....

**(Per le società)**.....quale rappresentante di \_\_\_\_\_

con SEDE in \_\_\_\_\_



CODICE FISCALE / PARTITA IVA \_\_\_\_\_

Dichiaro di richiedere la seguente prestazione professionale

.....  
.....

Dichiaro altresì che il TITOLARE EFFETTIVO è

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

Estremi documento di riconoscimento

Che costituisce/ non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del dlgs 231/2007 e relativo Allegato Tecnico;

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare presso lo Studio legale in Livorno, Via Grande 110 anche a mezzo pec, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

# **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**(d. lgs. n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio dell'AVV....., VIA... PEC ..... FAX....., entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

## **1. Finalità del trattamento dei dati.**

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

## **2. Modalità del trattamento dei dati.**

- a) Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

## **3. Conferimento dei dati.**

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

## **4. Rifiuto di conferimento dei dati.**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

## **5. Comunicazione dei dati.**

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

## **6. Diffusione dei dati.**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### **7. Trasferimento dei dati all'estero.**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

### **8. Diritti dell'interessato.**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti.

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall'ultima- zione della prestazione.

### **9. Consenso al trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare esprimo il mio consenso per l'acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **10. Titolare del trattamento.**

Titolare del trattamento è AVV..... nata , CF , con STUDIO in  
Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

firma

---

# MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA PREVEDIBILE MISURA DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA PER GLI INCARICHI PENALI

## Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

- \_\_\_\_\_ (cod.fisc./p.IVA: \_\_\_\_\_), nel prosieguo denominato “Cliente”

- \_\_\_\_\_ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_), nel prosieguo denominato “Avvocato”

Relativamente al seguente incarico:

- Controversia: Giudiziale\_penale;

- Descrizione: \_\_\_\_\_

- Autorità Giudiziaria: \_\_\_\_\_

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso:

<b>Descrizione attività professionale</b>	<b>importo</b>
Fase indagini preliminari	€ _____
Eventuali misure cautelari	€ _____
Attività giudiziale nel processo	€ _____
Fase esecutiva	€ _____

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

\* \* \*

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

<b>Descrizione costo</b>	<b>importo</b>
Spese copie	€ _____
Trasferte	€ _____
Indagini difensive (eventuali e da concordare)	€ _____
Consulenti di parte (eventuali e da concordare)	€ _____
Altro	€ _____

## 2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addi,

# MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA PREVEDIBILE MISURA DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA PER GLI INCARICHI CIVILI

## Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

- \_\_\_\_\_ (cod.fisc./p.IVA: \_\_\_\_\_), nel prosieguo denominato “Cliente”

- \_\_\_\_\_ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_), nel prosieguo denominato “Avvocato”

Relativamente al seguente incarico:

- Controversia: Giudiziale;

- Descrizione: \_\_\_\_\_

- Controparte: \_\_\_\_\_

- Autorità Giudiziaria: \_\_\_\_\_

- Valore: € \_\_\_\_\_

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso:

<b>Descrizione attività professionale</b>	<b>importo</b>
Fase di studio e introduttiva	€ _____
Fase istruttoria	€ _____

<b>Descrizione attività professionale</b>	<b>importo</b>
Fase decisoria	€ _____
Eventuali attività ulteriori collegate al giudizio (fase esecutiva, cautelare, transattiva)	€ _____

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

\* \* \*

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

<b>Descrizione costo</b>	<b>importo</b>
Spese per notifiche	€ _____
Contributo unificato	€ _____
Copie autentiche	€ _____
Trasferte	€ _____
Collaboratori e domiciliatari	€ _____
Consulenti d'ufficio	€ _____
Consulenti di parte	€ _____
Ulteriori spese vive	€ _____
Altro	€ _____

## 2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addì,

# MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA PREVEDIBILE MISURA DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA PER GLI INCARICHI STRAGIUDIZIALI

## Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

- \_\_\_\_\_ (cod.fisc./p.IVA: \_\_\_\_\_), nel prosieguo denominato “Cliente”

- \_\_\_\_\_ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_), nel prosieguo denominato “Avvocato”

Relativamente al seguente incarico:

- Controversia: Stragiudiziale;

- Descrizione: \_\_\_\_\_

- Controparte: \_\_\_\_\_

- Valore: € \_\_\_\_\_

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso:

<b>Descrizione attività professionale</b>	<b>importo</b>
Esame studio, redazione atti, incontri con cliente (fino a 3)	€ _____
Compenso ulteriore per l’attività prestata in caso di transazione della vertenza	€ _____



Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

\* \* \*

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

<b>Descrizione costo</b>	<b>importo</b>
Spese per trasferte	€ _____
Collaboratori, domiciliatari e consulenti	€ _____

## 2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addi,

# STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense con delibere del 26 settembre 2015 e del 22 gennaio 2016.

**Art. 1 Costituzione e denominazione** - 1. È costituita la fondazione denominata “Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense” in sigla “F.I.I.F.”.  
2. La fondazione è ente di diritto privato.

**Art. 2 Sede** - 1. La fondazione ha sede legale in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3.  
2. Per l’esercizio della sua attività la fondazione può avvalersi di sedi amministrative.

**Art. 3 Finalità** - 1. La fondazione è apolitica e aconfessionale.  
2. Gli scopi primari della fondazione consistono nella innovazione e nell’aggiornamento tecnologico dell’Avvocatura.  
3. In armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, la Fondazione persegue le seguenti finalità:  
a) sviluppare lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la Pubblica Amministrazione;  
b) promuovere la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Società dell’Informazione e dall’Information Technology (di seguito, per brevità, indicata IT);  
c) favorire l’applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all’organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari;

d) promuovere la formazione nonché l'aggiornamento professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;

e) favorire lo studio e l'analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche dell'IT;

f) ricercare e diffondere l'applicazione di metodi di risoluzione delle controversie con l'ausilio strumentale della robotica, dell'edomatica e, più in generale, l'automazione delle attività umane nell'ambito professionale;

g) svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.

La fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dallo statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attuazione dei suoi fini.

**Art. 4 Rapporti con istituzioni** - 1. La Fondazione stabilisce convenzioni di collaborazione per attività conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell'Unione Europea, degli stati membri dell'Unione Europea e di stati extracomunitari.

2. La Fondazione può aderire e associarsi o federarsi ad enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o complementari alle proprie.

3. La Fondazione concorre con progetti propri ad attività finanziate dall'Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e aggiornamento professionale.

**Art. 5 Entrate** - Le entrate della fondazione sono costituite da:

- quote e contributi dei fondatori e dei sostenitori;
- contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari;

- liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte;

- redditi derivanti dal patrimonio.

**Art. 6 Finanziamento** - 1. La Fondazione è finanziata dal Consiglio Nazionale Forense in base al conto preventivo approvato dal Comitato Direttivo per ciascun anno.

2. Il Consiglio Nazionale Forense costituisce una dotazione iniziale per assicurare il funzionamento della Fondazione fin dalla sua istituzione.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, ove necessario e nelle forme consentite dalle norme vigenti, può mettere a disposizione della Fondazione locali, collaboratori, personale di segreteria, attrezzature ed altri mezzi.

**Art. 7 Altre fonti di finanziamento** - 1. La Fondazione può finanziare le proprie attività, mediante contributi pubblici, statali o comunitari o di altri enti pubblici, e mediante contributi privati purché compatibili con le finalità statutarie.

**Art. 8 Patrimonio** - 1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione iniziale costituenti il fondo di dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.

2. Il consiglio di amministrazione cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

**Art. 9 Organi** - 1. Sono organi della fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

2. Di ciascuna riunione degli organi collegiali della fondazione viene redatto verbale, sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.

**Art. 10 Presidente** - 1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del CNF in carica; in caso di assenza o impedimento la carica è ricoperta dal vice presidente del Consiglio Nazionale Forense con maggiore anzianità.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione;

– convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

– può convocare il Comitato Direttivo;

– fissa l'ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni;

– sottoscrive gli atti e le delibere del Comitato Direttivo e ne cura l'attuazione;

– cura l'osservanza del presente statuto.

3. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, nominato dal Comitato Direttivo le funzioni inerenti alla carica e i connessi poteri, anche di firma e di rappresentanza.

4. In casi di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, adottando ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza al Consiglio di amministrazione o al Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.

**Art. 11 Consiglio di Amministrazione** - 1. Il consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente del Consiglio nazionale forense;

b) dai Consiglieri in carica presso il Consiglio Nazionale Forense che non abbiano manifestato volontà contraria;

c) dal Vice Presidente nominato ai sensi dell'art. 10 comma 3;

d) dai soci fondatori.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per quattro anni dalla data della loro designazione e possono essere confermati una sola volta. Chi siede nel consiglio di amministrazione in ragione di più di uno dei presupposti di cui alle precedenti lettere da a) a d) può essere computato una sola volta ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo e può esprimere un solo voto.

3. Spetta al consiglio di amministrazione: determinare gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della fondazione; vigilare sull'attività del Comitato

direttivo; designare e revocare i membri di quest'ultimo; approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno solare precedente e entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo dell'anno successivo, proposti dal comitato direttivo; deliberare, ove lo ritenga opportuno, sugli atti di straordinaria amministrazione ed accordare il nulla-osta di cui all'art. 9; deliberare sulle modifiche del presente statuto; nominare i liquidatori.

4. Il consiglio di amministrazione nomina il collegio dei revisori dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione o non meno di quattro del Comitato direttivo. La convocazione, fatta dal presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a mezzo PEC o e-mail a ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta.

6. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. I soggetti convocati ai sensi del comma precedente, non facenti parte del consiglio di amministrazione, partecipano senza diritto di voto.

**Art. 12 Comitato direttivo** - 1. Il Comitato direttivo è composto da sei componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione più il Presidente.

2. I componenti elettivi del Comitato rimangono in carica per quattro anni e fino all'elezione dei nuovi componenti per il successivo quadriennio. Se un componente il comitato direttivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Il comitato elegge tra i propri componenti il Vice Presidente, il Tesoriere.

4. Il comitato direttivo attua gli indirizzi indicati dal consiglio di amministrazione, realizza le attività istituzionali della fondazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. È necessario il nulla-osta del

consiglio di amministrazione per i soli atti che riguardino diritti reali su beni immobili, o che comportino uscite finanziarie o impegni di spesa superiori, per ciascun anno solare, ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

5. Può essere convocato dal presidente o dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritengano necessario. La convocazione deve avvenire altresì quando non meno di tre componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione dei temi da trattare.

6. Le riunioni del comitato direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti non legittimati, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

7. Le adunanze del comitato direttivo, convocate a mezzo e-mail almeno tre giorni prima, sono valide se partecipano almeno quattro componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di tutti i componenti del comitato.

8. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente della Fondazione.

9. Le decisioni del comitato direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i revisori dei conti effettivi e dai documenti

sottoscritti, anche in forma non autografa, dai membri del comitato direttivo devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

10. Il comitato direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni ai propri membri, determinando i limiti della delega.

**Art. 13 Collegio dei revisori** - 1. Il Collegio è formato da tre membri effettivi e due supplenti, preferibilmente avvocati, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

I componenti sono rinnovabili.

2. Il Collegio dura in carica 4 anni e, dopo la scadenza, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

3. È compito del Collegio controllare la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. Il Collegio forma, altresì, una relazione sul conto consuntivo, prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

4. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato direttivo, elegge nel suo seno, un presidente; in caso di cessazione della carica per qualunque motivo, il presidente è sostituito dal membro supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei revisori dei Conti.

**Art. 14 Statuto e regolamenti** - La Fondazione è retta del presente Statuto e da regolamenti interni approvati dal Comitato Direttivo.

**Art. 15 Disposizione finale** - 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di fondazioni, in quanto compatibili con il rilievo pubblicistico delle finalità istituzionali.

**Art. 16 Disposizione transitoria** - 1. La Fondazione, dall'inizio del suo funzionamento e su semplice indicazione del Consiglio Nazionale Forense, assume le funzioni e i compiti, in precedenza svolti da articolazioni del Consiglio Nazionale Forense o da commissioni dallo stesso costituite, che rientrino nell'oggetto della Fondazione medesima ed acquisisce i beni e i diritti relativi alle connesse attività.



# STATUTO DELLA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA

**Articolo 1. Costituzione -Denominazione – Durata** - 1. È costituita la fondazione denominata “Fondazione dell’Avvocatura Italiana”

2. La Fondazione è ente di diritto privato.

3. La Fondazione esercita le sue funzioni in conformità allo statuto e in sintonia con le finalità attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione per l’accesso e aggiornamento professionale.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento del suo scopo; in questo caso i fondi eventualmente raccolti dovranno essere devoluti ad altre Fondazioni che promuovano attività analoghe o a fini di pubblica utilità.

**Articolo 2. Sede** - 1. La Fondazione ha sede legale in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3.

2. Per l’esercizio della sua attività la Fondazione può avvalersi di sedi amministrative, uffici e altre unità locali, in Roma o altrove, la cui istituzione e soppressione sono demandate alla deliberazione del Comitato Direttivo, sentito il Presidente, per tutte le sedi amministrative, nonché per gli eventuali uffici all’estero.

**Articolo 3. Finalità** - 1. La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.

2. Gli scopi primari della Fondazione consistono nel garantire l’effettività della tutela dei diritti fondamentali e del diritto di difesa, per lo sviluppo di una società interculturale, la divulgazione di diritti e doveri, di principi di libertà ed equità sociale, l’educazione al rispetto della legalità e delle differenze. Anche al fine di contribuire alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia, del territorio e dell’ambiente, tra gli scopi primari rientrano anche la promozione e l’aggiornamento della cultura giuridica e forense e la valorizzazione dell’avvocatura quale strumento di garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini.

3. Per perseguire tali scopi la Fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:

- costituire commissioni e centri di studio e di ricerca;
- compiere indagini e sondaggi;
- realizzare, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, iniziative e corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale giuridico e forense;
- promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;
- costituire biblioteche;
- istituire borse di studio su temi afferenti la cultura giuridica e forense;
- promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali;
- promuovere iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, pubblicazioni;
- organizzare corsi di perfezionamento anche con sistema di comunicazione a distanza ovvero e-learning;
- pubblicare, diffondere e commercializzare articoli, riviste, giornali e dispense, con qualsiasi cadenza, anche in abbinamento ad altri prodotti, su supporti cartacei, audiovisivi e telematici;
- distribuire, anche tramite e-commerce, prodotti coerenti e compatibili con le proprie finalità istituzionali, quali, in via esemplificativa, software per la gestione di studi legali, banche dati giurisprudenziali, ecc.;
- ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione si avvale di personale, concludendo contratti di lavoro e/o di collaborazione autonoma.

5. La Fondazione per il conseguimento dei propri scopi può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a o costituire società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività;

- Porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attuazione dei suoi fini ivi compreso richiedere finanziamenti, sponsorizzazioni, mutui, accettare donazioni, liberalità e sovvenzioni;

- Concorrere a finanziamenti dell'Unione Europea con progetti propri, o redatti in collaborazione con altri soggetti, in materia di formazione.

Le attività svolte dalla Fondazione ancorché non prevalenti, non hanno carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà e concorrono a realizzare gli scopi della fondazione.

**Articolo 4. Entrate** - 1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- Redditi derivanti dal patrimonio;
- Quote e contributi dei fondatori e dei sostenitori;
- Contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari;
- Liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

**Articolo 5. Patrimonio** - 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni facenti parte delle dotazione iniziale costituente il fondo di dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare, da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.

2. Il Comitato Direttivo, attraverso il Tesoriere, cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre essi non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Articolo 6. Organi** - 1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche in seno ai predetti organi sono onorifiche, salvo quelle dei componenti il Comitato Direttivo e dei revisori dei conti effettivi, per le quali potrà essere determinata dal consiglio un'opportuna indennità.

Per la partecipazione all'attività della Fondazione, a tutti i componenti degli organi della stessa è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio delle loro funzioni.

2. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, distanti fra loro collegati in audio e/o video, sempre che sussistano le condizioni di cui al successivo art. 9.

3. Di ciascuna riunione degli organi collegiali della Fondazione viene redatto verbale, sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.

**Articolo 7. Presidente** - 1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

2. La carica di Presidente è ricoperta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense; in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense con maggiore anzianità.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione:

- Convoca e presiede il Consiglio;
- Può convocare il Comitato Direttivo e partecipare alle relative riunioni;
- Fissa l'ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni;
- Sottoscrive gli atti e le delibere del Comitato Direttivo e ne cura l'attuazione;
- Cura l'osservanza del presente statuto.

4. Il Presidente può delegare il Vice Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, le funzioni inerenti alla carica e i poteri connessi, anche di firma e di rappresentanza.

5. In caso di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, adottando ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza, al Consiglio o al Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.

**Articolo 8. Consiglio** - 1. Il Consiglio è composto:

- a) Dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- b) Dai Consiglieri del C.N.F. in carica;
- c) Dal Vicepresidente nominato ai sensi dell'art. 7, co. 3, e dai componenti del Comitato Direttivo.

2. I componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni dalla data della loro designazione e possono essere confermati una sola volta.

Chi siede nel Consiglio in ragione di più di uno dei presupposti di cui alle precedenti lettere da a) a c) può essere computato una sola volta ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo e può esprimere un solo voto.

3. Spetta al Consiglio:

- Proporre ulteriori indirizzi integrativi dell'attività della Fondazione;
- Vigilare, sull'attività del Comitato Direttivo;
- Designare e revocare i membri di quest'ultimo;
- Revocare i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'ente ove contrari al buon funzionamento ovvero alle finalità della Fondazione;
- Deliberare, in caso d'inerzia del Comitato Direttivo, sugli atti di straordinaria amministrazione ed accordare il nulla-osta di cui all'art. 9;
- Nominare i liquidatori;
- Nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
- Approvare le modifiche dello statuto.

4. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente ovvero dal Vicepresidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, almeno dai due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. La convocazione va fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a mezzo PEC o e-mail a ciascun componente, nonché ai membri del Comitato Direttivo e a quelli effettivi del Collegio dei revisori dei conti almeno sette giorni prima della seduta.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I soggetti convocati ai sensi del comma precedente, non facenti parte del Consiglio, partecipano senza diritto di voto.

**Articolo 9. Comitato Direttivo** - 1. Il Comitato Direttivo è composto di un numero di membri variabile da tre a sette. La scelta del numero e la designazione dei membri spettano al consiglio.

2. Rimane in carica per quattro anni e fino a designazione dei componenti del successivo quadriennio. Se un componente del Comitato Direttivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il Vicepresidente della Fondazione.

4. Il Comitato elegge tra i propri componenti un tesoriere.

5. Il Comitato Direttivo:

- Realizza le attività istituzionali della Fondazione attuando anche gli indirizzi, proposti dal Consiglio;

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- Approva i regolamenti di funzionamento interno;

- Può costituire commissioni e/o gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative;

- Delibera, sentito il Presidente e con la maggioranza dei suoi componenti, l'approvazione di modifiche allo statuto;

- Delibera le assunzioni di personale ed i contratti di lavoro autonomo e di collaborazione e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione;

- Approva entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno solare precedente e entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo dell'anno successivo predisposti dal Tesoriere.

È necessario il nulla-osta del Consiglio per i soli atti che riguardino diritti reali su beni immobili, o che comportino uscite finanziarie o impegni di spesa

superiori, per ciascun anno solare, ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero).

6. È convocato dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque una volta all'anno in occasione dell'approvazione dei conti consuntivo e preventivo; la convocazione, fatta con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata, a mezzo PEC o e-mail, a ciascun componente del Comitato Direttivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve avvenire altresì quando non meno di tre componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione dei temi da trattare.

7. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- Che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti legittimati, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;

- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;

- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

8. Le adunanze del Comitato Direttivo, convocate secondo quanto sopra previsto, sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di tutti i componenti del Comitato.

9. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente della Fondazione.

10. Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti, anche in forma non autografa, dai

membri del Comitato Direttivo devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

11. Il Vicepresidente del Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni ai membri del medesimo, determinando i limiti della delega.

**Articolo 10. Collegio dei Revisori dei conti** - 1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, tutti avvocati, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti sono nominati dal Consiglio, sono rinnovabili e durano in carica 4 (quattro) anni; dopo la scadenza il Collegio esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

2. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai regolamenti della Fondazione. Il Collegio forma altresì una relazione sul conto consuntivo prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

3. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato Direttivo, elegge nel suo seno un presidente; in caso di cessazione della carica per qualunque motivo il Presidente è sostituito dal membro supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti.

**Articolo 11. Tesoriere** - 1. È nominato dal Comitato Direttivo tra uno dei suoi componenti;

2. Rimane in carica fin tanto che non sia nominato un suo sostituto;

3. Cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente;

4. Cura la predisposizione dei conti preventivi e consuntivi;

5. Effettua con regolarità il controllo sulle spese deliberate dal Comitato Direttivo.



# STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA

## TITOLO I

### Istituzione a finalità

**Art. 1 La Scuola Superiore dell'Avvocatura** - 1. È costituita la fondazione denominata “Scuola Superiore dell'Avvocatura. Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense”, in breve anche “Scuola Superiore dell'Avvocatura” o “Fondazione Scuola Superiore Avvocatura”, con la denominazione estesa e quelle brevi indifferentemente scritte, in tutto o in parte, con lettere maiuscole o minuscole.

La Fondazione è ente di diritto privato.

2. La Fondazione esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e in sintonia con le finalità attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense (a seguire anche C.N.F.) in materia di formazione per l'accesso, di aggiornamento professionale e di attività scientifiche e culturali. Esercita inoltre funzioni scientifiche e culturali di carattere europeo relative alla professione di avvocato.

**Art. 2 Finalità e funzionamento** - 1. La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

2. Persegue le seguenti finalità:

a) promuove studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati;

b) organizza attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale e cura la formazione di docenti e *tutor* delle scuole forensi organizzate dagli Ordini e da fondazioni o associazioni o altre entità costituite a tale scopo dagli Ordini;

c) determina gli indirizzi organizzativi, funzionali e didattici delle scuole forensi e ne coordina la fattività;

d) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale da parte degli Ordini;

e) approva gli statuti e i regolamenti delle scuole forensi, promuove il riconoscimento delle scuole forensi in base alle previsioni della legge

sull'ordinamento della professione, determina i criteri per il conseguimento e la validità di attestati in materia di formazione e aggiornamento da parte degli Ordini;

f) promuove iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;

g) presta consulenza al Consiglio Nazionale Forense nelle materie di competenza;

h) collabora con organismi analoghi di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Paesi esteri per lo studio, lo scambio di esperienze e per iniziative comuni nelle materie oggetto delle proprie finalità;

i) organizza e promuove corsi di perfezionamento, master, corsi di specializzazione, anche riconosciuti in sede universitaria o riconosciuti o accreditati dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea o da organismi internazionali e sovranazionali.

l) organizza e gestisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per gli aspiranti patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, con la sua terza Sezione "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", di cui all'art. 6, punto 2, del presente Statuto.

3. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, promozionale e finanziaria che sia ritenuto utile o necessario, incluse la pubblicazione e la commercializzazione di libri, dispense, giornali, periodici stampati o telematici o diffusi su supporto audio o video o digitale, e potrà gestire banche dati e siti web.

Nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di finanza e risparmio e sempre in funzione strumentale rispetto ai propri fini istituzionali la Fondazione, tra l'altro, potrà:

– sottoscrivere o acquistare partecipazioni e diritti connessi in società, consorzi ed enti;

– accendere conti correnti e mutui ed effettuare depositi, attivare carte di credito e di debito;

– richiedere ed ottenere finanziamenti, lasciti e altre liberalità, quote del gettito tributario e sovvenzioni;

– investire nelle forme che riterrà opportune i proventi delle proprie attività.

**Art. 3 Rapporti con Istituzioni** - 1. La Scuola stabilisce convenzioni di collaborazione per attività conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell'Unione Europea, degli stati membri dell'Unione Europea e di stati extracomunitari.

2. Ove la legislazione lo consenta, la Scuola può avvalersi della attività di docenti universitari comandati a tale scopo, che assolvano in seno alla Scuola i loro obblighi accademici.

3. Le attività di conferenze, relazioni, lezioni e svolgimento dei corsi sono affidate, di norma, ad avvocati, professori universitari e magistrati italiani e stranieri.

4. La Scuola può aderire e associarsi o federarsi ad enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o complementari alle proprie.

5. La Scuola concorre con progetti propri ad attività finanziate dall'Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e aggiornamento professionale.

## **TITOLO II** **Organizzazione**

**Art. 4 Statuto e regolamenti** - 1. La Scuola è retta dal presente Statuto e da regolamenti interni approvati dal Comitato Direttivo.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esprime un parere sui regolamenti interni e formula proposte concernenti l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione.

**Art. 5 Sede** - 1. La Fondazione ha sede in Roma.

2. La Fondazione, con deliberazione del Comitato Direttivo adottata con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire ovunque, in Italia o all'estero, sedi distaccate di rappresentanza e sedi distaccate operative.

**Art. 6 Struttura** - 1. La struttura della Scuola è unitaria; per l'attuazione delle finalità statutarie è articolata in tre distinte Sezioni.

2. La Sezione “Formazione e Aggiornamento” è preposta alle finalità di cui all’art. 2 lett. b), c), d) ed e).

La Sezione “Attività culturali” è preposta alle finalità di cui all’art. 2 lett. a), f), g), h), i) ed esercita le attività scientifiche e culturali di carattere europeo con la denominazione di “Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense”.

La Sezione “Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti” è preposta alle finalità di cui all’art.2. lett. l) e, per incarico del CNF, organizza e gestisce i corsi per gli aspiranti patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, disciplinati dal Regolamento CNF n. 5/2014, ai sensi dell’art. 22, Legge n. 24/2012.

**Art. 7 Organi** - 1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- e) il Comitato Esecutivo;
- d) i Consigli di Sezione;
- e) Il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori.

2. Le riunioni del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Sezione possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

– che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e l’assenza di soggetti non legittimati, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli diritto;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le decisioni del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Sezione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via fax o e-mail, dai membri del Comitato Direttivo o dei Consigli di Sezione devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

**Art. 8 Comitato Direttivo** - 1. Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente più un numero di componenti variabile tra nove e quindici, sulla base di una determinazione del Consiglio Nazionale Forense.

I membri diversi dal Presidente sono designati almeno per i due terzi dal Consiglio Nazionale Forense tra i suoi componenti e i rimanenti sono nominati, sempre dal Consiglio Nazionale Forense, tra avvocati particolarmente esperti in materia di formazione, aggiornamento e cultura professionale.

2. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Il Presidente e i consiglieri del C.N.F. membri del Comitato Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato nella Fondazione, anche se cessati dalla carica, rispettivamente, di Presidente e di componenti il C.N.F.

3. Il Comitato Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione e:

- delibera sulle materie di competenza della Fondazione ed esercita indirizzo e controllo e, ove lo ritenga necessario, anche sostitutive, sui Consigli di Sezione;

- entro il 30 giugno di ciascun anno approva il conto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso e può approvare, ove necessario, successivi assestamenti di quest'ultimo;

- elegge nel suo seno un Vicepresidente tra i componenti che siano membri del C.N.F.;

- nomina il responsabile ed i componenti dei Consigli di Sezione;

- nomina il Collegio dei Revisori;

- delibera, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, l'approvazione di modifiche allo Statuto;

- approva i regolamenti interni, tenuto conto di quanto all'art 4.2;

– predisporre a fine anno una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate per l'anno successivo e la trasmette al C.N.F.

4. Il Comitato può costituire gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative.

5. Il Comitato è convocato per iscritto, mediante lettera o telegramma o fax od e-mail inoltrati a ciascun componente, ai Revisori effettivi e al Segretario di cui al comma 8, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione e contenente un succinto ordine del giorno. Esso delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di modifiche statutarie sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il voto è sempre palese.

6. Il Comitato delibera le assunzioni di personale, i contratti di lavoro autonomo, l'acquisto di attrezzature e di materiali correnti per il funzionamento della Scuola e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione.

7. Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni a uno o più fra i propri membri, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili i poteri di nomina, di modifica dello Statuto, di approvazione dei regolamenti e dei conti consuntivo e preventivo.

8. Il Comitato nomina all'esterno dei propri componenti un Segretario che cura le formalità di convocazione e di verbalizzazione e assiste, se richiesto, tutti gli organi della Fondazione.

9. Il Comitato Direttivo può nominare tra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri inclusi il Presidente e il Vice-presidente, delegando ad esso parte dei propri poteri, con le esclusioni di cui al precedente comma 7.

**Art. 9 Presidente** - 1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense in carica, salvo quanto previsto all'art. 8.2.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca il Comitato Direttivo, fissa l'ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni, cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. In casi di urgenza può

deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Direttivo talune funzioni inerenti alla carica ed i connessi poteri, anche di firma e di rappresentanza.

**Art. 10 Consigli di Sezione** - 1. Per ciascuna delle sezioni di cui all'art. 6 del presente Statuto è istituito un Consiglio di Sezione coordinato da un responsabile designato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il Consiglio di Sezione è composto da sette a dodici membri nominati dal Comitato Direttivo, e scelti anche tra esperti della materia esterni al Comitato Direttivo, i quali restano in carica per un quadriennio e sono rinnovabili.

3. Il Consiglio di Sezione svolge compiti tecnici e operativi per l'attuazione di programmi, progetti e iniziative deliberati dal Comitato Direttivo e può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'art. 8.4.

**Art. 11 Collegio dei Revisori** - 1. Il Collegio, nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da tre membri effettivi e due supplenti, tutti avvocati.

I componenti sono rinnovabili.

2. Il Collegio dura in carica quattro anni e, dopo la scadenza, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

3. È compito del Collegio controllare la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. Il Collegio forma, altresì, una relazione sul conto consuntivo, prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

4. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato Direttivo, elegge nel suo seno un presidente; in caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo, il presidente è sostituito dal membro supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti.

### TITOLO III

#### Comitato Scientifico

**Art. 12 Composizione e nomina** - 1. Il Comitato Scientifico della Fondazione è formato da avvocati, Professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e magistrati di elevata competenza o qualificazione, designati dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Il Comitato è coordinato dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vicepresidente.

**Art. 13 Compiti e funzionamento** - 1. Il Comitato Scientifico è organismo consultivo del Comitato Direttivo con particolare riferimento alle attività di studio e ricerca e alle attività scientifiche e culturali; formula pareri e proposte al Comitato Direttivo.

2. Il Comitato si riunisce ad iniziativa del Coordinatore o su richiesta del Comitato Direttivo.

3. Il Comitato Scientifico e il Comitato Direttivo possono riunirsi congiuntamente su iniziativa del Presidente.

4. Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Nazionale Forense, ove richiesto, nelle materie di competenza della Fondazione.

### TITOLO IV

#### Finanziamento e patrimonio

**Art. 14 Finanziamento** - 1. La Fondazione è finanziata dal Consiglio Nazionale Forense in base al conto preventivo approvato dal Comitato Direttivo per ciascun anno.

2. Il Consiglio Nazionale Forense costituisce una dotazione iniziale per assicurare il funzionamento della Fondazione fin dalla sua istituzione.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, ove necessario e nelle forme consentite dalle norme vigenti, può mettere a disposizione della Fondazione locali, collaboratori, personale di segreteria, attrezzature ed altri mezzi.



**Art. 15 Altre fonti di finanziamento** - 1. La Fondazione può finanziare le proprie attività, oltre a quanto previsto dagli articoli 2.3 e 14, mediante contributi pubblici, statali o comunitari o di altri enti pubblici, mediante contributi privati purché compatibili con le finalità statutarie, nonché mediante quote d'iscrizione ai corsi.

2. La Fondazione richiede la concessione di contributi per attività di formazione iniziale e continua predisponendo appositi progetti ai sensi dell'art. 3.5.

**Art. 16 Patrimonio** - 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili e da ogni altro diritto di cui essa è titolare.

2. I proventi e i beni della Fondazione sono vincolati al perseguimento dei fini statuari.

## TITOLO V

### Disposizioni finali e transitorie

**Art. 17 Disposizioni Finali** - 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di fondazioni, in quanto compatibili con il rilievo pubblicistico delle finalità istituzionali.

**Art. 18 Disposizioni transitorie** - 1. La Fondazione, dall'inizio del suo funzionamento e su semplice indicazione del C.N.F., assume le funzioni e i compiti, in precedenza svolti da articolazioni del C.N.F. o da enti dallo stesso costituiti o controllati, che rientrino nell'oggetto della Fondazione medesima ed acquisisce i beni e i diritti relativi alle connesse attività.

2. In sede di costituzione il fondatore determina il numero iniziale dei componenti il Comitato Direttivo e nomina i componenti di detto organo, nonché i Revisori effettivi e supplenti e il Segretario del Comitato Direttivo.